



COMUNE DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Determina II DIPARTIMENTO

Responsabile dott.ssa GALIZIA ALESSANDRA

Determina n. 76 del 17/08/2020

Pubblicata il 21/08/2020 al n. 486 del Registro Generale

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020/2022 - APPROVAZIONE CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI.

IL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO

Premesso che le polizze assicurative stipulate dal Comune di Cave sono in scadenza il prossimo 30 novembre 2020 e che è quindi necessario provvedere al rinnovo delle polizze mediante una gara per l'affidamento delle stesse.

Visti e richiamati gli indirizzi espressi nel Documento Unico di Programmazione e nel bilancio di previsione approvati con la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 03/07/2020 nonché nel peg 2019/2021 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 23/04/2019;

Visto l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:

1. La stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”.

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e le restanti norme vigenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in merito all'obbligo posto in capo agli Enti Locali di verificare l'esistenza di eventuali convenzioni CONSIP Spa attive per la fornitura di servizi comparabili/analoghi a quelli oggetto del presente atto.

Verificato che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire e che sul mercato elettronico (MEPA) non risultano disponibili questi servizi personalizzabili;

Considerato che l'art. 8 comma 7 del D.L. 76 del 16/07/2020 ha previsto mediante la modifica dell'articolo 1 del D.L. 32/2019 convertito dalla legge 55/2019 la sospensione in via sperimentale, nelle more della revisione della disciplina, dell'articolo 37 comma 4 del D. Lgs 50/2016 in merito all'obbligo di avvalersi, per i comuni non capoluogo di provincia, della centrale di committenza;

Ritenuto in relazione alla previsione contenuta nell'articolo 8 comma 7 del D.L. 76 del 16/07/2020 e nel rispetto dei principi comunitari procedere alla indizione della procedura di gara aperta per i servizi assicurativi in parola;

Considerato che il Comune di Cave, con determinazione del Responsabile del II Dipartimento n. 13 del 28/02/2018 ha affidato l'incarico professionale di consulenza, assistenza e gestione dei contratti assicurativi alla Società Studio Garulli ora Inser Spa, sino al 31/12/2020.

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende assicurare l'Ente contro i seguenti rischi:

Lotto	Descrizione della prestazione rischio da affidare	CIG	Importo indicativo di spesa annua sostenibile da questo Ente
1	All Risks Danni ai Beni	8403160AFE	€ 19.000,00
2	Infortuni Cumulativa	8403177906	€ 1.308,00
3	Danni ai veicoli non di proprietà (Kasko)	840318821C	€ 1.200,00
4	RCA – ARD (Libro Matricola)	84031903C2	€ 3.840,00
5	RC Patrimoniale (colpa lieve)	8403199B2D	€ 4.800,00,00
6	RCTO (RC Generale)	8403145E9C	€ 29.000,00
7	Tutela Legale (colpa lieve)	840321478F	6.000,00
		Totale annuo	€ 65.148,00

- il contratto ha ad oggetto la fornitura di servizi assicurativi per il Comune di Cave dal 30/11/2020 al 30/11/2022;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara;
- la scelta del contraente verrà effettuata, in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'importo a base d'asta è di € 65.148,00 annui per un totale di € 130.296,00 (per due anni)
- il Rup (Responsabile Unico del Procedimento) si individua nella persona del Dott. Mario Sicignano .

Ritenuto, altresì precisare, che nessun contributo è dovuto all'ANAC.

Visto:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

Verificato che nei sopracitati rami assicurati sono state escluse le coperture che avrebbero potuto infrangere il disposto di cui all'art. 3 comma 59 della legge finanziaria 2008 che, istituisce il divieto, per l'Ente locale, con spese a carico del proprio bilancio, di assicurare i propri amministratori contro i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica.

Ritenuto necessario indire la procedura di gara aperta per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi del Comune di Cave. Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Dipartimento Economico Finanziario, come nominato con decreto sindacale n. 2 del 02/01/2020

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- 2) Di indire la gara , mediante procedura aperta, per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cave suddividendo i vari rischi in Lotti, per un importo complessivo a base di gara complessivo triennale di € 130.296,00, di seguito elencati:

Lotto	Descrizione della prestazione rischio da affidare	CIG	Importo indicativo di spesa annua sostenibile da questo Ente
1	All Risks Danni ai Beni	8403160AFE	€ 19.000,00
2	Infortuni Cumulativa	8403177906	€ 1.308,00
3	Danni ai veicoli non di proprietà (Kasko)	840318821C	€ 1.200,00
4	RCA – ARD (Libro Matricola)	84031903C2	€ 3.840,00
5	RC Patrimoniale (colpa lieve)	8403199B2D	€ 4.800,00,00
6	RCTO (RC Generale)	8403145E9C	€ 29.000,00
7	Tutela Legale (colpa lieve)	840321478F	6.000,00
Totale annuo			€ 65.148,00

3) Di stabilire che il suddetto contratto decorrerà dalle ore 24,00 del 30/11/2020 sino alle ore 24,00 30/11/2022.

4) Di dare atto che l'aggiudicazione della gara di cui al punto 2 sarà effettuata in favore del soggetto che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa per ogni lotto sulla base di quanto stabilito e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

5) Di prenotare la spesa presunta di € 130.296,00 come segue, dando atto che l'esatta quantificazione della spesa necessaria per il servizio sarà rideterminata all'atto dell'affidamento, sulla base delle offerte economiche delle compagnie affidatarie dei vari lotti:

♣ Anno 2021 € 65.148,00 come segue: per l'importo di € 55.628,81 ai fondi dell'intervento 01.01.2.10 e per euro 9.519,19 ai fondi dell'intervento 1.01.03.03 del bilancio 2021;

♣ Anno 2022 € 65.148,00 come segue: per l'importo di € 55.628,81 ai fondi dell'intervento 01.01.2.10 e per euro 9.519,19 ai fondi dell'intervento 1.01.03.03 del bilancio 2022

6) Di dare atto che alla presente procedura verranno date le seguenti forme di pubblicità:

- pubblicazione sul sito del Comune di Cave in "Sezioni Bandi di gara";
- pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dando atto che la spesa, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, sarà rimborsata dalle ditte aggiudicatarie pro quota entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

7) Di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta, di un singolo Lotto, purché valida ed ammissibile.

8) Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO
Dott.ssa Alessandra Galizia

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	344
Anno Capitolo	2021
Codice	D0486
Somma stanziata	19.000,00
Note	

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	344
Anno Capitolo	2022
Codice	D0486
Somma stanziata	19.000,00
Note	

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	344
Anno Capitolo	2022
Codice	D0486
Somma stanziata	1.308,00
Note	

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	344
Anno Capitolo	2021
Codice	D0486
Somma stanziata	1.308,00
Note	

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	344
Anno Capitolo	2021
Codice	D0486
Somma stanziata	1.200,00
Note	

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	344
Anno Capitolo	2022
Codice	D0486
Somma stanziata	1.200,00
Note	

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	344
Anno Capitolo	2022
Codice	D0486
Somma stanziata	3.840,00

Note

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	344
Anno Capitolo	2021
Codice	D0486
Somma stanziata	3.840,00

Note

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	344
Anno Capitolo	2021
Codice	D0486
Somma stanziata	4.800,00

Note

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	344
Anno Capitolo	2022
Codice	D0486
Somma stanziata	4.800,00

Note

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	344
Anno Capitolo	2022
Codice	D0486
Somma stanziata	23.480,81

Note

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	344
Anno Capitolo	2021
Codice	D0486
Somma stanziata	23.480,81

Note

Articolo di Bilancio	2
Capitolo	344
Anno Capitolo	2021
Codice	D0486
Somma stanziata	2.000,00

Note

Articolo di Bilancio	2
Capitolo	344
Anno Capitolo	2022
Codice	D0486
Somma stanziata	2.000,00

Note

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	63
Anno Capitolo	2022
Codice	D0486
Somma stanziata	3.519,19

Note

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	63
Anno Capitolo	2021
Codice	D0486
Somma stanziata	3.519,19

Note

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	61
Anno Capitolo	2021
Codice	D0486
Somma stanziata	3.000,00

Note

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	61
Anno Capitolo	2022
Codice	D0486
Somma stanziata	3.000,00

Note

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	63
Anno Capitolo	2022
Codice	D0486
Somma stanziata	3.000,00

Note

Articolo di Bilancio	0
Capitolo	63
Anno Capitolo	2021
Codice	D0486
Somma stanziata	3.000,00

Note

Rif. Proposta Settoriale 76

Visto del Servizio Finanziario e Contabile

Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole

Lì 17/08/2020

**Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Galizia Alessandra**

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online dell'Ente dal 21/08/2020e così per 15 giorni consecutivi. Num. Registro Pubblicazioni: 260.

In carta
libera

ALLEGATO A
busta A- documentazione amministrativa

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

Con riferimento alla gara per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura di rischi vari, per il periodo 30.11.2020 / 30.11.2022, suddivisa in lotti funzionali, come sotto indicato:

Lotto n. 1, All Risks Danni ai Beni, CIG 8403160AFE

Lotto n. 2, Infortuni Cumulativa, CIG 8403177906

Lotto n. 3, Danni ai veicoli non di proprietà (Kasko), CIG 840318821C

Lotto n. 4, RCA – ARD (Libro Matricola), CIG 84031903C2

Lotto n. 5, RC Patrimoniale, CIG 8403199B2D

Lotto n. 6, RCTO (RC Generale), CIG 8403145E9C

Lotto n. 7, Tutela Legale, CIG 840321478F

il sottoscritto _____
(cognome e nome)

nato a _____ il _____
(luogo, provincia, data)

residente in _____

Via _____ n. _____
(luogo, provincia, indirizzo)

Codice Fiscale _____

nella sua qualità di
(barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale Rappresentante

Procuratore Speciale / Generale

per l'impresa in qualità di **DELEGATARIA**

Denominazione _____

Sede legale _____

Numero di telefono _____

Numero di fax _____

Numero di codice fiscale _____

Numero di Partita IVA _____

Pec _____

il sottoscritto _____
(cognome e nome)

nato a _____ il _____
(luogo, provincia, data)

residente in _____

Via _____ n. _____
(luogo, provincia, indirizzo)

Codice Fiscale _____

nella sua qualità di
(barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale Rappresentante

Procuratore Speciale / Generale

per l'impresa in qualità di **COASSICURATRICE**

Denominazione _____

Sede legale _____

Numero di telefono _____

Numero di fax _____

Numero di codice fiscale _____

Numero di Partita IVA _____

Pec _____

il sottoscritto _____
(cognome e nome)

nato a _____ il _____
(luogo, provincia, data)

residente in _____

Via _____ n. _____
(luogo, provincia, indirizzo)

Codice Fiscale _____

nella sua qualità di
(barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale Rappresentante

Procuratore Speciale / Generale

per l'impresa in qualità di **COASSICURATRICE**

Denominazione _____

Sede legale _____

Numero di telefono _____

Numero di fax _____

Numero di codice fiscale _____

Numero di Partita IVA _____

Pec _____

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,

CHIEDE

di essere ammesso alla gara per l'affidamento dell'appalto relativo al rischio:

Lotto	Rischio	Delega	Quota	Coass	Quota	Coass	Quota

A tal fine produce, a corredo della presente domanda, dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti di partecipazione.

Data _____

1) Delegataria

(timbro e firma)

2) Coassicuratrice

(timbro e firma)

3) Coassicuratrice

(timbro e firma)

N.B.:

Allegare copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale/generale o agente, allegare la relativa procura.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto _____
(cognome e nome)
nato a _____ il _____
(luogo, provincia, data)
residente in _____
Via _____ n. _____
(luogo, provincia, indirizzo)
Codice Fiscale _____

nella sua qualità di
(barrare la casella che interessa)

- Titolare o Legale Rappresentante Procuratore Speciale / Generale

Forma giuridica della società concorrente (barrare la casella che interessa)

- Società in nome collettivo Società a responsabilità limitata
 Società in accomandita semplice Società cooperativa a responsabilità limitata
 Società per azioni Società cooperativa a responsabilità illimitata
 Società in accomandita per azioni

per l'impresa

Denominazione _____
Sede legale _____
Numero di telefono _____
Numero di fax _____
Numero di codice fiscale _____
Numero di Partita IVA _____
Sede operativa/agenzia _____
Numero di telefono _____
Numero di fax _____
Pec _____

concorrente alla procedura per l'affidamento del rischio _____

in qualità di

- Delegataria Coassicuratrice

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta e a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura di rischi vari, per il periodo 30.11.2020 / 30.11.2022, suddivisa in lotti funzionali, come sotto indicato:

- Lotto n. 1, All Risks Danni ai Beni, CIG 8403160AFE
Lotto n. 2, Infortuni Cumulativa, CIG 8403177906
Lotto n. 3, Danni ai veicoli non di proprietà (Kasko), CIG 840318821C
Lotto n. 4, RCA – ARD (Libro Matricola), CIG 84031903C2
Lotto n. 5, RC Patrimoniale, CIG 8403199B2D
Lotto n. 6, RCTO (RC Generale), CIG 8403145E9C
Lotto n. 7, Tutela Legale, CIG 840321478F

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del citato decreto, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi:

1. di partecipare alla gara per l'affidamento dei rischi indicati nell'istanza di ammissione;
2. che la Società non è commissariata ed ha legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
3. che la Società è regolarmente costituita da almeno tre anni alla data del _____ (data di pubblicazione della procedura di gara);
4. che la Società è iscritta (*barrare l'ipotesi pertinente*):

- nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ al n. _____ in data _____
- nel registro professionale o commerciale dello Stato (*riportare lo Stato e gli estremi dell'iscrizione*): _____

forma giuridica _____

e di avere come attività _____

5. che la Società ha realizzato:

- nel triennio 2017/2018/2019, una raccolta globale premi nei rami danni (inclusa RCA) per un importo, escluse imposte, non inferiore ad € 150.000.000,00;

- _____ n
el triennio 2017/2018/2019, almeno 10 servizi assicurativi analoghi per tipologia di rischio a quelli della presente gara a favore di enti pubblici e pubbliche amministrazioni;

oppure, in caso di partecipazione in forma di coassicurazione qualora non posseduti i requisiti

6. di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come sotto indicato:

6.1 (*barrare l'ipotesi pertinente*):

- che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, in carica, non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all'art. 80 comma 1 -dalla lett. a) alla lett. g)- del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di seguito riportati:
- delitti, consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI/ del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, sono state pronunciate condanne definitive o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati all'art. 80 comma 1 -dalla lett. a) alla lett. g)- del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come dettagliatamente indicate nella documentazione allegata, ma ricorrono i presupposti di cui al comma 3 ovvero al comma 7 ovvero al comma 10 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come dettagliatamente indicati nella documentazione allegata;

6.2 *(barrare l'ipotesi pertinente):*

- che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, come dettagliatamente indicato nella documentazione allegata, ma ricorrono i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come dettagliatamente indicati nella documentazione allegata;

6.3 *(barrare l'ipotesi pertinente e, se del caso, compilare):*

- che nell'anno antecedente la **data di pubblicazione della procedura di gara**, non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società;
- che nell'anno antecedente **la data di pubblicazione della procedura di gara**, sono cessati dalla carica i soggetti sottoindicati aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società *(indicare nominativo, qualifica, data e luogo di nascita, codice fiscale):*

e che:

6.3.1 *(barrare l'ipotesi pertinente):*

- nei loro confronti, per quanto di propria conoscenza, non sono state pronunciate condanne definitive o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati all'art. 80 comma 1 -dalla lett. a) alla lett. g)- del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- nei loro confronti, per quanto di propria conoscenza, sono state pronunciate condanne definitive o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati all'art. 80 comma 1 -dalla lett. a) alla lett. g)- del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come dettagliatamente indicate nella documentazione allegata, ma ricorrono i presupposti di cui al comma 3 ovvero al comma 7 ovvero al comma 10 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come dettagliatamente indicati nella documentazione allegata;

6.3.2 *(barrare l'ipotesi pertinente):*

- nei loro confronti, per quanto di propria conoscenza, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- nei loro confronti, per quanto di propria conoscenza, sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, come dettagliatamente indicato nella documentazione allegata, ma ricorrono i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come dettagliatamente indicati nella documentazione allegata;

7. che i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono i seguenti (*indicare nominativo, qualifica, data e luogo di nascita, codice fiscale*):

N.B.: ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente dichiarazione ricomprende:

- *il titolare e/o il direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale;*
- *il socio e/o il direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo;*
- *i soci accomandatari e/o il direttore tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice;*
- *dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattati di altro tipo di società o consorzio.*

8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita e che le posizioni previdenziali e assicurative sono le seguenti:

- INPS

sede competente _____

matricola /e aziendale/i _____

- INAIL

posizione aziendale _____

posizione/i assicurativa/e aziendale/i _____

N.B.: ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;

9. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

10. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

11. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

N.B.: ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. c), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tra i gravi illeciti professionali rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

12. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non diversamente risolvibile;

13. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

14. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

15. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

16. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
17. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
18. ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

(barrare l'ipotesi pertinente e, se del caso, compilare)

- la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
- che l'impresa non è soggetta per la seguente motivazione: _____

e che gli estremi dell'ufficio per la verifica di quanto dichiarato sono i seguenti:

Ufficio Provinciale: _____

Indirizzo (via, cap, località): _____

Tel.: _____

Fax: _____

19. *(barrare l'ipotesi pertinente)*

- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria;
- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 dal codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

20. *(barrare l'ipotesi pertinente)*

- di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si trovano, nei confronti dell'impresa, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ma di aver formulato l'offerta autonomamente:

23. di aver preso visione e accettare incondizionatamente, senza riserva alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato d'Oneri;

24. di aver preso visione delle eventuali risposte ai quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, pubblicate sul sito www.comune.cave.rm.it, e di accettarne integralmente il contenuto;

25. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni dell'appalto in questione, in vigore per il periodo e nella località di svolgimento dell'appalto, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

26. di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto nonché degli obblighi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull'esecuzione dell'appalto sia sulla determinazione della propria offerta;

27. di presentare la garanzia provvisoria *(barrare l'ipotesi pertinente)*:

- per un somma pari al 2% dell'importo posto a base di gara di ciascun lotto per il quale si partecipa;
- in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto in possesso della/e seguente/i certificazione/i, allegata/e in copia:

28. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire la copertura assicurativa a decorrere dalle ore 24.00 della data di effetto indicata in ciascun capitolato d'oneri di riferimento in pendenza del pagamento della prima rata di premio, fermo restando l'obbligo per **la Città di Cave** del suo versamento nel termine di 60 giorni dalla decorrenza del contratto;
29. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico, approvato dal _____ in data _____, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori quanto nello stesso contenuto;
30. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, compreso l'allegato "Linee guida in materia di appalti, forniture e servizi", approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 9 in data 30/01/2018, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori quanto nello stesso contenuto;
31. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura in questione e dell'eventuale e successiva stipula e gestione del contratto;
32. qualora un partecipante eserciti la facoltà di "accesso agli atti" (*barrare l'ipotesi pertinente*):
- di autorizzare **la Città di Cave** a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura in oggetto;
 - di non autorizzare **la Città di Cave** a rilasciare copia dell'offerta tecnica e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica dell'offerta anomala -o parti di esse-, in quanto coperte da segreto tecnico e commerciale, come adeguatamente motivato e comprovato nella dichiarazione allegata.

INDICA I SEGUENTI DATI

33. - domicilio fiscale: _____
- codice fiscale: _____
- partita IVA: _____
- indirizzo PEC: _____

Data _____

IL DICHIARANTE
(**timbro e firma**)

Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore della presente (legale rappresentante della compagnia assicuratrice concorrente o procuratore speciale/generale o agente della stessa munito di procura) deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento d'identità.

N.B.:

Allegare copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale/generale o agente, allegare la relativa procura.

DICHIARAZIONE DI IDONEITA'

Il sottoscritto _____
(cognome e nome)

nato a _____ il _____
(luogo, provincia, data)

residente in _____

Via _____ n. _____
(luogo, provincia, indirizzo)

Codice Fiscale _____

nella sua qualità di _____

per l'impresa

Denominazione _____

Numero di Partita IVA _____

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta e a corredo della dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato B in riferimento alla gara per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura di rischi vari, per il periodo 30.11.2020 / 30.11.2022, suddivisa in lotti funzionali, come sotto indicato:

Lotto n. 1, All Risks Danni ai Beni, CIG 8403160AFE

Lotto n. 2, Infortuni Cumulativa, CIG 8403177906

Lotto n. 3, Danni ai veicoli non di proprietà (Kasko), CIG 840318821C

Lotto n. 4, RCA – ARD (Libro Matricola), CIG 84031903C2

Lotto n. 5, RC Patrimoniale, CIG 8403199B2D

Lotto n. 6, RCTO (RC Generale), CIG 8403145E9C

Lotto n. 7, Tutela Legale, CIG 840321478F

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del citato decreto, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi:

(barrare l'ipotesi pertinente):

- che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all'art. 80 comma 1 -dalla lett. a) alla lett. g)- del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di seguito riportati:
- delitti, consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI/ del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

che nei propri confronti sono state pronunciate condanne definitive o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati all'art. 80 comma 1 -dalla lett. a) alla lett. g)- del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come dettagliatamente indicate nella documentazione allegata, ma ricorrono i presupposti di cui al comma 3 ovvero al comma 7 ovvero al comma 10 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come dettagliatamente indicati nella documentazione allegata;

(barrare l'ipotesi pertinente):

- che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- che nei propri confronti sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, come dettagliatamente indicato nella documentazione allegata, ma ricorrono i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come dettagliatamente indicati nella documentazione allegata.

Data _____

IL DICHIARANTE
(timbro e firma)

Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore della presente (legale rappresentante della compagnia assicuratrice concorrente o procuratore speciale/generale o agente della stessa munito di procura) deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento d'identità.

N.B.:

Allegare copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario.

N.B.: ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente dichiarazione deve essere resa:

- dal titolare e/o dal direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale;
- dal socio e/o dal direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e/o dal direttore tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice;
- dai membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattati di altro tipo di società o consorzio.

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI

Stazione appaltante:

CITTA’ DI CAVE

**Amministrazione
aggiudicatrice:**

CITTA’ DI CAVE

Procedura:

Aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95, comma 2, del D.lgs.50/2016

Scheda di offerta economica

Il/La sottoscritt_____ nat____
a_____ il_____ Prov. ____ residente in
Comune _____ di_____ Prov.____
Via_____ n____ in _____ qualità
di_____ della ditta_____

con sede in Comune di _____ Prov. ____ CAP _____
Via_____ n____ C.F._____ P.I._____

- ✓ avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- ✓ consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- ✓ che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- ✓ che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a € _____;
- ✓ che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- ✓ **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- ✓ in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

fermo restando che il valore complessivo a base d'asta indicato nel disciplinare non può essere superato, il concorrente presenta i seguenti valori:

Scheda di offerta economica

Lotto

rischio _____

INDICA

premio annuo lordo offerto dal concorrente in
ribasso sul premio annuo lordo a base d'asta
(non sono ammesse offerta pari alla base d'asta)

Premio offerto in cifre

in lettere

ATTENZIONE, AL PRESENTE MODULO ALLEGARE, IN BASE AL LOTTO PER CUI SI PRESENTA OFFERTA:

- Per Lotto 1 – ALL RISKS: "Tabella Articolo 3.16" – Pag. 28 CSA
- Per Lotto 2 – INFORTUNI CUMULATIVA: "Tabella categorie assicurate e premio" – Pag. 2 CSA
- Per Lotto 3 – DANNI AI VEICOLI NON DI PROPRIETA' (Kasko) – "Allegato a scheda offerta economica" – Pag. 21 CSA
- Per Lotto 4 – LIBRO MATRICOLA RCA-ARD: -----
- Per Lotto 5 – RCP: "Allegato alla scheda di offerta economica" – Pag. 23 CSA
- Per Lotto 6 – RCTO: "Allegato alla scheda di offerta economica" – Pag. 24 CSA
- Per Lotto 7 – Tutela Legale: "Allegato alla scheda di offerta economica" – Pag. 14 CSA

Società offerente _____

Sede legale _____

Firma e qualifica _____

Data _____

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI

Stazione appaltante:

CITTA’ DI CAVE

**Amministrazione
aggiudicatrice:**

CITTA’ DI CAVE

Procedura:

Aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95, comma 2, del D.lgs.50/2016

Scheda di offerta tecnica

LOTTO PER IL QUALE SI PRESENTA OFFERTA

Lotto Rischio

BARRARE LA CATEGORIA DI INTERESSE

- Accettazione integrale capitolato = **50 punti (punteggio base)**
- Offerta con varianti (selezionare la/le variante/i sotto elencate)

Variante 1		
GARANZIE FURTO (OVE ESPLICITAMENTE NOMINATE – 4 GARANZIE) DI CUI ALL'ART. 3.15, IN RIFERIMENTO AI LIMITI DI INDENNIZZO SINISTRO/ANNO		
AUMENTO LIMITI PER SINISTRO E ANNO DEL 20%	+ 5 punti	
AUMENTO LIMITI PER SINISTRO E ANNO DEL 12%	+ 3 punti	
AUMENTO LIMITI PER SINISTRO E ANNO DEL 4%	+ 1 punti	
DIMINUZIONE LIMITI PER SINISTRO E ANNO DEL 5%	- 1 punti	
DIMINUZIONE LIMITI PER SINISTRO E ANNO DEL 15%	- 3 punti	
DIMINUZIONE LIMITI PER SINISTRO E ANNO DEL 25%	- 5 punti	

Variante 2		
FENOMENO ELETTRICO – LIMITE DI INDENNIZZO SINISTRO/ANNO		
€ 300.000,00	+ 5 punti	
€ 240.000,00	+ 3 punti	
€ 180.000,00	+ 1 punti	
€ 135.000,00	- 1 punti	
€ 105.000,00	- 3 punti	
€ 75.000,00	- 5 punti	

Scheda di offerta tecnica

Variante 3		
ONORARI PROFESSIONISTI, ARCHITETTI, CONSULENTI E SPESE PERITALI - LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO		
€ 100.000,00	+ 5 punti	
€ 80.000,00	+ 3 punti	
€ 60.000,00	+ 1 punti	
€ 45.000,00	- 1 punti	
€ 35.000,00	- 3 punti	
€ 25.000,00	- 5 punti	

Variante 4		
CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE - LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO		
€ 1.000.000,00	+ 5 punti	
€ 800.000,00	+ 3 punti	
€ 600.000,00	+ 1 punti	
€ 400.000,00	- 1 punti	
€ 200.000,00	- 3 punti	
ABROGAZIONE CLAUSOLA	- 5 punti	

Variante 5		
INONDAZIONI ALLUVIONI - LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO		
80% CON LIMITE AGGREGATO € 22.000.000,00	+ 5 punti	
68% CON LIMITE AGGREGATO € 18.700.000,00	+ 3 punti	
56% CON LIMITE AGGREGATO € 15.400.000,00	+ 1 punti	
44% CON LIMITE AGGREGATO € 12.100.000,00	- 1 punti	
32% CON LIMITE AGGREGATO € 8.800.000,00	- 3 punti	
20% CON LIMITE AGGREGATO € 5.500.000,00	- 5 punti	

Scheda di offerta tecnica

Variante 6		
TERREMOTO – LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO		
80% CON LIMITE AGGREGATO € 22.000.000,00	+ 5 punti	
68% CON LIMITE AGGREGATO € 18.700.000,00	+ 3 punti	
56% CON LIMITE AGGREGATO € 15.400.000,00	+ 1 punti	
44% CON LIMITE AGGREGATO € 12.100.000,00	- 1 punti	
32% CON LIMITE AGGREGATO € 8.800.000,00	- 3 punti	
ABROGAZIONE CLAUSOLA	- 5 punti	

RIPARTO DI COASSICURAZIONE – completare

Società	Quota%

Società offerente _____

Sede legale _____

Firma e qualifica _____

Data _____

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI

Stazione appaltante:

CITTA’ DI CAVE

**Amministrazione
aggiudicatrice:**

CITTA’ DI CAVE

Procedura:

Aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95, comma 2, del D.lgs.50/2016

Scheda di offerta tecnica

LOTTO PER IL QUALE SI PRESENTA OFFERTA

Lotto Rischio

BARRARE LA CATEGORIA DI INTERESSE

- Accettazione integrale capitolato = **50 punti (punteggio base)**
- Offerta con varianti (selezionare la/le variante/i sotto elencate)

Variante 1		
LIMITI DI ETA'		
NESSUN LIMITE	+ 5 punti	
90 ANNI	+ 3 punti	
87 ANNI	+ 1 punti	
83 ANNI	- 1 punti	
80 ANNI	- 3 punti	
75 ANNI	- 5 punti	

Variante 2		
LIMITE CATASTROFALE PER SINISTRO (TANTO PER MORTE QUANTO PER IP)		
€ 20.000.000,00	+ 5 punti	
€ 16.000.000,00	+ 3 punti	
€ 12.000.000,00	+ 1 punti	
€ 9.000.000,00	- 1 punti	
€ 7.000.000,00	- 3 punti	
€ 5.000.000,00	- 5 punti	

Scheda di offerta tecnica

Variante 3		
SUPERVALUTAZIONE DELL'INVALIDITA' PERMANENTE (SOGLIA % OLTRE LA QUALE SCATTA)		
40%	+ 5 punti	
44%	+ 3 punti	
48%	+ 1 punti	
52%	- 1 punti	
56%	- 3 punti	
60%	- 5 punti	

Variante 4		
CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA – LIMITE IMPORTO ULTRIORE INDENNIZZO		
€ 10.000,00	+ 5 punti	
€ 6.200,00	+ 3 punti	
€ 4.400,00	+ 1 punti	
€ 2.700,00	- 1 punti	
€ 2.100,00	- 3 punti	
€ 1.500,00	- 5 punti	

Variante 5		
RIMBORSO DELLE SPESE PER DECESSO ALL'ESTERO – LIMITE %		
10%	+ 5 punti	
6,8%	+ 3 punti	
3,6%	+ 1 punti	
1,8%	- 1 punti	
1,4%	- 3 punti	
1%	- 5 punti	

Scheda di offerta tecnica

Variante 6		
RIMBORSO DELLE SPESE DI PRONTO SOCCORSO E/O TRASPORTO - LIMITE DI INDENNIZZO		
€ 5.500,00	+ 5 punti	
€ 4.500,00	+ 3 punti	
€ 3.500,00	+ 1 punti	
€ 2.500,00	- 1 punti	
€ 1.500,00	- 3 punti	
€ 500,00	- 5 punti	

RIPARTO DI COASSICURAZIONE - completare

Società	Quota%

Società offerente _____

Sede legale _____

Firma e qualifica _____

Data _____

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI

Stazione appaltante:

CITTA’ DI CAVE

**Amministrazione
aggiudicatrice:**

CITTA’ DI CAVE

Procedura:

Aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95, comma 2, del D.lgs.50/2016

Scheda di offerta tecnica

LOTTO PER IL QUALE SI PRESENTA OFFERTA

Lotto

Rischio

BARRARE LA CATEGORIA DI INTERESSE

Accettazione integrale capitolato = **50 punti (punteggio base)**

Offerta con varianti (selezionare la/le variante/i sotto elencate)

Variante 1		
RICORSO TERZI DA INCENDIO – LIMITE DI INDENNIZZO		
€ 150.000,00	+ 5 punti	
€ 107.000,00	+ 3 punti	
€ 90.000,00	+ 1 punti	
€ 60.000,00	- 1 punti	
€ 37.000,00	- 3 punti	
€ 18.750,00	- 5 punti	

Variante 2		
RECUPERO DEL VEICOLO – LIMITE DI INDENNIZZO		
€ 1.000,00	+ 5 punti	
€ 800,00	+ 3 punti	
€ 600,00	+ 1 punti	
€ 450,00	- 1 punti	
€ 350,00	- 3 punti	
€ 250,00	- 5 punti	

Scheda di offerta tecnica

Variante 3		
INVIO DI AUTOMEZZO PER LA PROSECUZIONE DEL TRASPORTO – LIMITE DI INDENNIZZO		
€ 750,00	+ 5 punti	
€ 550,00	+ 3 punti	
€ 350,00	+ 1 punti	
€ 200,00	- 1 punti	
€ 100,00	- 3 punti	
€ 0,00	- 5 punti	

Variante 4		
ROTTURA CRISTALLI – LIMITE DI INDENNIZZO		
€ 3.000,00	+ 5 punti	
€ 2.500,00	+ 3 punti	
€ 1.500,00	+ 1 punti	
€ 850,00	- 1 punti	
€ 550,00	- 3 punti	
€ 250,00	- 5 punti	

Variante 5		
TRAINO – LIMITE DI INDENNIZZO		
€ 1.000,00	+ 5 punti	
€ 800,00	+ 3 punti	
€ 600,00	+ 1 punti	
€ 450,00	- 1 punti	
€ 350,00	- 3 punti	
€ 250,00	- 5 punti	

Scheda di offerta tecnica

Variante 6		
BENI TRASPORTATI (ESCLUSO DENARO) – LIMITE DI INDENNIZZO		
€ 3.000,00	+ 5 punti	
€ 2.500,00	+ 3 punti	
€ 1.500,00	+ 1 punti	
€ 850,00	- 1 punti	
€ 550,00	- 3 punti	
€ 250,00	- 5 punti	

RIPARTO DI COASSICURAZIONE – completare

Società	Quota%

Società offerente _____

Sede legale _____

Firma e qualifica _____

Data _____

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI

Stazione appaltante:

CITTA’ DI CAVE

**Amministrazione
aggiudicatrice:**

CITTA’ DI CAVE

Procedura:

Aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95, comma 2, del D.lgs.50/2016

Scheda di offerta tecnica

LOTTO PER IL QUALE SI PRESENTA OFFERTA

Lotto

04

Rischio

RCA – ARD (LIBRO MATRICOLA)

BARRARE LA CATEGORIA DI INTERESSE

Accettazione integrale capitolato = **50 punti (punteggio base)**

Offerta con varianti (selezionare la/le variante/i sotto elencate)

Variante 1		
CARICO/SCARICO CON MEZZI MECCANICI – LIMITE DI INDENNIZZO		
€ 2.000.000,00	+ 5 punti	
€ 1.500.000,00	+ 3 punti	
€ 1.200.000,00	+ 1 punti	
€ 800.000,00	- 1 punti	
€ 500.000,00	- 3 punti	
€ 250.000,00	- 5 punti	

Variante 2		
RICORSO TERZI DA INCENDIO – LIMITE DI INDENNIZZO		
€ 1.500.000,00	+ 5 punti	
€ 1.250.000,00	+ 3 punti	
€ 800.000,00	+ 1 punti	
€ 450.000,00	- 1 punti	
€ 350.000,00	- 3 punti	
€ 250.000,00	- 5 punti	

Scheda di offerta tecnica

Variante 3		
DANNI DA INQUINAMENTO – LIMITE DI INDENNIZZO		
€ 2.000.000,00	+ 5 punti	
€ 1.500.000,00	+ 3 punti	
€ 1.200.000,00	+ 1 punti	
€ 800.000,00	- 1 punti	
€ 500.000,00	- 3 punti	
€ 250.000,00	- 5 punti	

Variante 4		
ROTTURA CRISTALLI – LIMITE DI INDENNIZZO		
€ 3.000,00	+ 5 punti	
€ 2.500,00	+ 3 punti	
€ 1.500,00	+ 1 punti	
€ 850,00	- 1 punti	
€ 550,00	- 3 punti	
€ 250,00	- 5 punti	

Variante 5		
TRAINO – LIMITE DI INDENNIZZO		
€ 1.000,00	+ 5 punti	
€ 800,00	+ 3 punti	
€ 600,00	+ 1 punti	
€ 450,00	- 1 punti	
€ 350,00	- 3 punti	
€ 250,00	- 5 punti	

Scheda di offerta tecnica

Variante 6		
TUTELA LEGALE – LIMITE DI INDENNIZZO		
€ 50.000,00	+ 5 punti	
€ 36.000,00	+ 3 punti	
€ 22.000,00	+ 1 punti	
€ 13.000,00	- 1 punti	
€ 9.000,00	- 3 punti	
€ 5.000,00	- 5 punti	

RIPARTO DI COASSICURAZIONE – completare

Società	Quota%

Società offerente _____

Sede legale _____

Firma e qualifica _____

Data _____

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI

Stazione appaltante:

CITTA’ DI CAVE

**Amministrazione
aggiudicatrice:**

CITTA’ DI CAVE

Procedura:

Aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95, comma 2, del D.lgs.50/2016

Scheda di offerta tecnica

LOTTO PER IL QUALE SI PRESENTA OFFERTA

Lotto Rischio

BARRARE LA CATEGORIA DI INTERESSE

Accettazione integrale capitolato = **50 punti (punteggio base)**

Offerta con varianti (selezionare la/le variante/i sotto elencate)

Variante 1		
CERTIFICATI DI COPERTURA SECONDO LO SCHEMA TIPO 2.1 DI CUI AL D.M. 123/04 E S.M.I. (premio minimo e per anno, con ricalcolo proporzionale per 18 e 24 mesi)		
€ 100,00	+ 5 punti	
€ 160,00	+ 3 punti	
€ 220,00	+ 1 punti	
€ 280,00	- 1 punti	
€ 340,00	- 3 punti	
€ 400,00	- 5 punti	

Variante 2		
VALORE MASSIMO SINGOLA OPERA PROGETTATA (cfr. scheda copertura ed art. 36/bis)		
€ 20.000.000,00	+ 5 punti	
€ 18.000.000,00	+ 3 punti	
€ 16.000.000,00	+ 1 punti	
€ 14.000.000,00	- 1 punti	
€ 12.000.000,00	- 3 punti	
€ 10.000.000,00	- 5 punti	

Scheda di offerta tecnica

Variante 3		
LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO RELATIVE ALLE CONDIZIONI ADDIZIONALI RC PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE		
€ 2.000.000,00	+ 5 punti	
€ 1.600.000,00	+ 3 punti	
€ 1.200.000,00	+ 1 punti	
€ 900.000,00	- 1 punti	
€ 700.000,00	- 3 punti	
€ 500.000,00	- 5 punti	

Variante 4		
MASSIMALE PER SINISTRO		
€ 10.000.000,00	+ 5 punti	
€ 8.000.000,00	+ 3 punti	
€ 6.000.000,00	+ 1 punti	
€ 4.600.000,00	- 1 punti	
€ 3.800.000,00	- 3 punti	
€ 3.000.000,00	- 5 punti	

Variante 5		
MASSIMALE IN AGGREGATO E PER CORRESPONSABILITA'		
€ 15.000.000,00	+ 5 punti	
€ 11.000.000,00	+ 3 punti	
€ 7.000.000,00	+ 1 punti	
€ 4.600.000,00	- 1 punti	
€ 3.800.000,00	- 3 punti	
€ 3.000.000,00	- 5 punti	

Scheda di offerta tecnica

Variante 6		
FRANCHIGIA		
€ 1.000,00	+ 5 punti	
€ 1.800,00	+ 3 punti	
€ 2.600,00	+ 1 punti	
€ 3.400,00	- 1 punti	
€ 4.200,00	- 3 punti	
€ 5.000,00	- 5 punti	

RIPARTO DI COASSICURAZIONE – completare

Società	Quota%

Società offerente _____

Sede legale _____

Firma e qualifica _____

Data _____

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI

Stazione appaltante:

CITTA’ DI CAVE

**Amministrazione
aggiudicatrice:**

CITTA’ DI CAVE

Procedura:

Aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95, comma 2, del D.lgs.50/2016

Scheda di offerta tecnica

LOTTO PER IL QUALE SI PRESENTA OFFERTA

Lotto Rischio

BARRARE LA CATEGORIA DI INTERESSE

- Accettazione integrale capitolato = **50 punti (punteggio base)**
- Offerta con varianti (selezionare la/le variante/i sotto elencate)

Variante 1		
DANNO BIOLOGICO SEZIONE RCO		
Franchigia € 0,00	+ 5 punti	
Franchigia € 750,00	+ 3 punti	
Franchigia € 2.000,00	+ 1 punti	
Franchigia € 3.000,00	- 1 punti	
Franchigia € 3.500,00	- 3 punti	
Franchigia € 4.000,00	- 5 punti	

Variante 2		
DANNI DA INCENDIO (RICORSO TERZI DA INCENDIO) - LIMITE DI INDENNIZZO SINISTRO/ANNO		
€ 2.250.000,00	+ 5 punti	
€ 1.750.000,00	+ 3 punti	
€ 1.250.000,00	+ 1 punti	
€ 850.000,00	- 1 punti	
€ 750.000,00	- 3 punti	
€ 600.000,00	- 5 punti	

Scheda di offerta tecnica

Variante 3		
DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO - LIMITE DI INDENNIZZO SINISTRO/ANNO		
€ 750.000,00	+ 5 punti	
€ 500.000,00	+ 3 punti	
€ 400.000,00	+ 1 punti	
€ 300.000,00	- 1 punti	
€ 225.000,00	- 3 punti	
€ 150.000,00	- 5 punti	

Variante 4		
DANNI DA INTERRUZIONE O SOPSENSIONE ATTIVITA' - LIMITE DI INDENNIZZO SINISTRO/ANNO		
€ 2.000.000,00	+ 5 punti	
€ 1.500.000,00	+ 3 punti	
€ 1.150.000,00	+ 1 punti	
€ 850.000,00	- 1 punti	
€ 675.000,00	- 3 punti	
€ 500.000,00	- 5 punti	

Variante 5		
SPESE DI NEUTRALIZZAZIONE (in ambito di inquinamento accidentale) - LIMITE DI INDENNIZZO SINISTRO/ANNO		
€ 400.000,00	+ 5 punti	
€ 300.000,00	+ 3 punti	
€ 200.000,00	+ 1 punti	
€ 100.000,00	- 1 punti	
€ 75.000,00	- 3 punti	
€ 50.000,00	- 5 punti	

Scheda di offerta tecnica

Variante 6		
FRANCHIGIA FRONTALE PER DANNI A COSE		
€ 0,00	+ 5 punti	
€ 750,00	+ 3 punti	
€ 1.500,00	+ 1 punti	
€ 2.500,00	- 1 punti	
€ 3.500,00	- 3 punti	
€ 4.000,00	- 5 punti	

RIPARTO DI COASSICURAZIONE – completare

Società	Quota%

Società offerente _____

Sede legale _____

Firma e qualifica _____

Data _____

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI

Stazione appaltante:

CITTA’ DI CAVE

**Amministrazione
aggiudicatrice:**

CITTA’ DI CAVE

Procedura:

Aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95, comma 2, del D.lgs.50/2016

Scheda di offerta tecnica

LOTTO PER IL QUALE SI PRESENTA OFFERTA

Lotto Rischio

BARRARE LA CATEGORIA DI INTERESSE

- Accettazione integrale capitolato = **50 punti (punteggio base)**
- Offerta con varianti (selezionare la/le variante/i sotto elencate)

Variante 1		
MASSIMALE PER SINISTRO		
+ 100%	+ 5 punti	
+ 60%	+ 3 punti	
+ 20%	+ 1 punti	
- 10%	- 1 punti	
- 30%	- 3 punti	
- 50%	- 5 punti	

Variante 2		
POSTUMA		
Anni 20	+ 5 punti	
Anni 10	+ 3 punti	
Anni 7	+ 1 punti	
Anni 4	- 1 punti	
Anni 3	- 3 punti	
Anni 2	- 5 punti	

Scheda di offerta tecnica

Variante 3		
TERMINI DENUNCIA SINISTRO		
90 giorni	+ 5 punti	
70 giorni	+ 3 punti	
45 giorni	+ 1 punti	
25 giorni	- 1 punti	
15 giorni	- 3 punti	
3 giorni	- 5 punti	

Variante 4		
EFFETTO RECESSO PER SINISTRO – GIORNI DI PREAVVISO (art. 4 pattuizioni contrattuali)		
210 giorni	+ 5 punti	
195 giorni	+ 3 punti	
185 giorni	+ 1 punti	
160 giorni	- 1 punti	
120 giorni	- 3 punti	
90 giorni	- 5 punti	

Variante 5		
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (art. 13 norme che regolano l'assicurazione delle spese legali e peritali) – INSERIMENTO DELLA SEGUENTE CLAUSOLA: "Gli assicuratori potranno anticipare, dietro presentazione di giustificativi, salvo il diritto di ripetizione delle somme, fino alla somma di _____"		
€ 25.000,00	+ 5 punti	
€ 15.000,00	+ 3 punti	
€ 5.000,00	+ 1 punti	

Scheda di offerta tecnica

Variante 6		
ART. 19 – SCELTA DEL LEGALE – SOSTITUZIONE DELL'INCISO: "tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti", con		
"tra coloro che risiedono in qualsiasi Stato, purchè abilitato alla professione in quello Stato, purchè abilitato alla professione in quello Stato"	+ 5 punti	
"tra coloro che risiedono nel territorio dell'Unione Europea"	+ 3 punti	
"tra coloro che risiedono nel territorio italiano"	+ 1 punti	

Variante 7		
MASSIMALE PER ANNO ASSICURATIVO		
Quintuplo di quello per sinistro	- 1 punti	
Doppio di quello per sinistro	- 3 punti	
Coincidente con quello per sinistro	- 5 punti	

Variante 8		
RETROATTIVITA'		
20 anni	- 1 punti	
15 anni	- 3 punti	
10 anni	- 5 punti	

Scheda di offerta tecnica

RIPARTO DI COASSICURAZIONE – completare


Società	Quota%

Società offerente _____

Sede legale _____

Firma e qualifica _____

Data _____



CAPITOLATO D'ONERI

ALL RISKS DANNI AI BENI

(INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI – FURTO – DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE)

Città di

CAVE

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



CIG: 8403160AFE

redatto da

INSER SPA

INDICE

DEFINIZIONI	4
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	6
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	6
ART. 1.1 - OGGETTO DELLA COPERTURA	7
1. <i>DANNI MATERIALI, PERDITE E/O DETERIORAMENTI</i>	7
2. <i>SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO</i>	7
3. <i>ORDINANZE DI AUTORITÀ</i>	7
4. <i>ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI</i>	7
5. <i>SPESE PERITALI</i>	7
6. <i>SPESE RICERCA GUASTO</i>	8
7. <i>RICORSO TERZI E LOCATARI</i>	8
8. <i>RISCHIO LOCATIVO</i>	8
9. <i>PERDITA PIGIONI</i>	8
10. <i>RICOSTRUZIONE ARCHIVI</i>	9
ART. 1.2 - ESCLUSIONI	9
ART. 1.3 - ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE	10
ART. 1.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA	10
1. <i>EVENTI ATMOSFERICI</i>	10
2. <i>GRANDINE SU FRAGILI</i>	10
3. <i>GELO</i>	11
4. <i>SOVRACCARICO NEVE</i>	11
5. <i>EVENTI SOCIOPOLITICI</i>	11
6. <i>INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI</i>	11
7. <i>SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO, ECC.</i>	11
8. <i>TERREMOTO</i>	11
9. <i>FURTO, RAPINA E PORTAVALORI</i>	12
10. <i>FENOMENO ELETTRICO</i>	14
ART. 1.5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA	14
ART. 1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	14
ART. 1.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	14
ART. 1.8 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	15
ART. 1.9 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	15
ART. 1.10 - MANDATO DEI PERITI	15
ART. 1.11 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO	15
ART. 1.12 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	16
ART. 1.13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	16
ART. 1.14 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE	16
ART. 2 – CONDIZIONI PARTICOLARI	17
ART. 2.1 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI	17
ART. 2.2 - DIMINUIZIONE DEI VALORI ASSICURATI	17
ART. 2.3 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE	17
ART. 2.4 - GUASTI FATTI DA AUTORITÀ, CONTRAENTE/ASSICURATO O TERZI	17
ART. 2.5 - ANTICIPO INDENNIZZI	17
ART. 2.6 - OPERE DI FONDAZIONE	17
ART. 2.7 - LAVORO STRAORDINARIO	17
ART. 2.8 - VALORE A NUOVO (ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO)	17

ART. 2.9 - COSE PARTICOLARI	18
ART. 2.10 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA	19
ART. 2.11 - RECUPERI	19
ART. 2.12 - ENTI PRESSO TERZI	19
ART. 2.13 - SPESE DI COLLAUDO	20
ART. 2.14 - COPPIE O SERIE	20
ART. 2.15 - COSTI DI RICOSTRUZIONE E/O RESTAURO	20
ART. 2.16 - GUASTI ACCIDENTALI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	20
ART. 2.17 - IMPIEGO MOBILE	21
ART. 2.18 - MAGGIORI COSTI RELATIVAMENTE AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	21
ART. 2.19 - IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI	21
ART. 2.20 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO	22
ART. 2.21 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - VALORE ASSICURABILE	22
ART. 2.22 - RECEPIMENTO AUTOMATICO ACQUISTO/ALIENAZIONE BENI - LEeway	
CLAUSE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 2.23 - ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE	23
ART. 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	25
ART. 3.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO	25
ART. 3.2 - ALTRE ASSICURAZIONI	25
ART. 3.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	25
ART. 3.4 - DURATA DELLA POLIZZA - RECESSO	25
ART. 3.5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	25
ART. 3.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO	26
ART. 3.7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO ALLA SOCIETÀ	26
ART. 3.8 - ONERI FISCALI	26
ART. 3.9 - FORO COMPETENTE	26
ART. 3.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	26
ART. 3.11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	26
ART. 3.12 - CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	26
ART. 3.13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA	26
ART. 3.14 - CLAUSOLA BROKER	26
ART. 3.15 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI:	27
ART. 3.16 - CALCOLO DEL PREMIO:	28

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE:	il contratto di Assicurazione
CONTRAENTE/ASSICURATO:	la Città di CAVE
SOCIETÀ:	l'Impresa assicuratrice
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
BROKER	Inser Spa, quale mandatario incaricato della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società delegataria e dalle coassicuratrici
FRANCHIGIA:	l'importo fisso del danno che rimane a carico del Contraente/Assicurato
SCOPERTO:	la percentuale del danno che rimane a carico del Contraente/Assicurato
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro
COSE ASSICURATE:	beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
SINISTRO/DANNO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
DANNI DIRETTI:	i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
COMUNICAZIONI:	tutte le comunicazioni effettuate per PEC, per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
FABBRICATO	<p>tutti i beni immobili</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente/Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi compresi impianti fotovoltaici, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, scale mobili, ascensori e montacarichi, oltre ad impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o destinazione, incluse le antenne centralizzate. Si intendono comprese tutte le pertinenze quali recinzioni, tettoie anche aperte su uno, o più, lati, fognature. - tensostrutture e capannoni pressostatici.

<p>FABBRICATI DI INTERESSE STORICO OD ARTISTICO:</p>	<p>- affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili. i fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina del D.lgs. 22.01.2004 n. 42, esenti da imposte sulle assicurazioni ai sensi della legge 28.02.1983 n. 53.</p>
<p>CONTENUTO:</p>	<p>tutti i beni non rientranti nelle definizioni "Fabbricati" e "Valori".</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), illuminazione pubblica, semafori, lapidi e tombe, calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse; - mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà del Contraente/Assicurato; - attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, libri, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell'Ente; - merci in genere incluse derrate alimentari e materiali in genere relativi all'attività; - sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, personal computer portatili, telefoni cellulari, apparecchi radio ricetrasmittenti, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso al Contraente/Assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware; - cose del personale; - quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa
<p>VALORI:</p>	<p>denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore</p>
<p>TERREMOTO:</p>	<p>sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che</p>

	ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro"
INONDAZIONI E/O ALLUVIONI:	fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
ALLAGAMENTO:	qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta
ACQUA CONDOTTA:	fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati, o in porzioni di essi
RICERCA GUASTO:	le spese sostenute per ricercare la rottura, riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi all'origine della fuoriuscita di acqua
AUTOCOMBUSTIONE:	combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
FERMENTAZIONE:	trasformazione chimica della materia organica
FURTO:	impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene
RAPINA:	la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Oggetto dell'assicurazione

(a titolo esemplificativo, ma non limitativo)

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate alla partita "Contenuto" si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente/Assicurato. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili, le tensostrutture e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Si intendono in copertura i danni dovuti o causati da colpa grave del Contraente e del Contraente/Assicurato ed i danni dovuti o causati da dolo o colpa grave delle persone di cui questi deve rispondere.

ART. 1.1 - OGGETTO DELLA COPERTURA**1. DANNI MATERIALI, PERDITE E/O DETERIORAMENTI**

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare il Contraente/Assicurato di tutti i danni materiali e diretti causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochino danni materiali in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

2. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore somma assicurata indicata alla partita "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO", risarcisce:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa l'indennizzo delle spese di salvataggio.

3. ORDINANZE DI AUTORITÀ

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 1.13 "Limite massimo dell'indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

4. ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali". Qualora i professionisti intrattengano con l'Ente un rapporto contrattuale di mandato pro-tempore (quale, ad esempio contratto di loss adjuster), la Società dovrà liquidare le fatture direttamente al professionista.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI".

5. SPESE PERITALI

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà al Contraente/Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. Qualora i professionisti intrattengano con l'Ente un rapporto

contrattuale di mandato pro-tempore (quale, ad esempio contratto di loss adjuster), la Società dovrà liquidare le fatture direttamente al professionista.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "SPESE PERITALI".

6. SPESE RICERCA GUASTO

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o rotture di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita di acqua o liquidi o altri fluidi/sostanze in essi contenuti o condotti; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "SPESE DI RICERCA DEL GUASTO".

7. RICORSO TERZI E LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Si intendono comunque in garanzia i veicoli dei dipendenti del Contraente/Assicurato i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, le cose sugli stessi mezzi.
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.

8. RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente/Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., risponde dei danni materiali e diretti cagionati da evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dal Contraente/Assicurato.

9. PERDITA PIGIONI

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà al Contraente/Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "PERDITA PIGIONI" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente/Assicurato -Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "PERDITA PIGIONI".

10. RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "RICOSTRUZIONI ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, SUPPORTI DATI, ecc. e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte del Contraente/Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dal Contraente/Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dal Contraente/Assicurato.

per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che il Contraente/Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà del Contraente/Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui il Contraente/Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

ART. 1.2 - ESCLUSIONI

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo del Contraente e del Contraente/Assicurato;
- d) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
- e) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.
Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
- f) infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi.

- g) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo.
- j) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- k) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale;
- l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità".

Tutto quanto sopra - punti da a) a l) -, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.

ART. 1.3 - ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- 1. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non detenuti per l'attività indicata in polizza);
- 2. il valore del terreno;
- 3. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dal Contraente/Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con il Contraente/Assicurato;
- 4. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- 5. aeromobili e natanti.

ART. 1.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA

1. EVENTI ATMOSFERICI

Si intendono in garanzia i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati; i danni conseguenti a bagnamento si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.

Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, si intendono escluse dalla garanzia le cose poste all'aperto non per normale destinazione.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "EVENTI ATMOSFERICI".

2. GRANDINE SU FRAGILI

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- manufatti in materia plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato.

3. GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato e/o dell'attività descritta in polizza.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "EVENTI ATMOSFERICI".

4. SOVRACCARICO NEVE

Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato.

5. EVENTI SOCIOPOLITICI

Relativamente ai danni materiali diretti occorsi a seguito od in occasione di tumulti popolari, scioperi sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "EVENTI SOCIOPOLITICI".

La Società ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia "terrorismo e sabotaggio", con preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta. Al fine di tale rimborso si precisa che il tasso imponibile relativo alla garanzia "terrorismo e sabotaggio" è dello per mille.

6. INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a enti mobili all'aperto, eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.

7. SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO, ECC.

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di smottamento e franamento del terreno, valanghe e slavine, cedimenti del terreno e caduta di massi.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto le voci "SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO, ecc.

8. TERREMOTO

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa

che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto le voci "TERREMOTO".

9. FURTO, RAPINA E PORTAVALORI

9.1 Furto

È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto che le cose assicurate siano poste all'interno di fabbricati e/o locali o comunque in aree recintate, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi,

sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna, e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 80% del danno indennizzabile. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili. Relativamente ai valori il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o cassaforte. Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "FURTO"

9.2 Furto all'esterno dei locali in aree recintate

In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, ma comunque all'interno di aree recintate, la Società, è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "FURTO ALL'ESTERNO DEI LOCALI IN AREE RECINTATE".

9.3 Guasti cagionati da ladri

Premesso che sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo, relativamente ai guasti cagionati da ladri la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "GUASTI CAGIONATI DA LADRI".

9.4 Furto con destrezza

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali nel limite stabilito nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "FURTO CON DESTREZZA".

9.5 Furto dei dipendenti

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente del Contraente/Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "FURTO DEI DIPENDENTI".

9.6 Rapina

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia. Si precisa che:

- ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza anche se in trasporto all'interno del recinto degli stabilimenti, dei depositi e degli uffici;
- agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui il Contraente/Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso il Contraente/Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
- l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "RAPINA".

9.7 Portavalori

A deroga dell'ART. 1.2 - ESCLUSIONI, lett. h) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina;

commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

La garanzia viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "PORTAVALORI".

Le garanzie tutte previste al presente punto 9 "Furto, rapina e portavalori" vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" non verrà prestata per i danni da Furto e Rapina;

- relativamente a denaro e valori in genere, la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente una somma superiore a quella stabilita nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "COSE PARTICOLARI VALORI";
- la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di "primo sinistro".
- in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

10. FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga dell'ART. 1.2 ESCLUSIONI, lettera d), la Società risponde dei danni causati alle macchine, agli impianti, ed alle apparecchiature compresi nelle partite "Fabbricato" e "Contenuto", per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

L'assicurazione non comprende i danni causati a fonti di luce, valvole, resistenze ed i danni conseguenti alla mancata ed insufficiente manutenzione.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "FENOMENO ELETTRICO".

ART. 1.5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente/Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 1.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro trenta giorni, da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio incaricato alla gestione delle polizze di assicurazione, darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o

distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente/Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente/Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente/Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

ART. 1.8 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 1.9 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;
oppure
 - b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.
 - c) I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
 - d) Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
- Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

ART. 1.10 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.7;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.9 – lettera a) e b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

ART. 1.11 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I) Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito

in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

II) Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per i Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il Contenuto - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

ART. 1.12 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 1.13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, il Contraente/Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

ART. 1.14 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

ART. 2 – CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 2.1 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze del Contraente/Assicurato in relazione alle sue attività.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società.

ART. 2.2 - DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI

In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente/Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

ART. 2.3 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, Statali ed Enti Pubblici o società consociate, collegate, controllate, nonché verso clienti, fornitori, collaboratori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente ai sensi di legge, salvo il caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti di conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.

ART. 2.4 - GUASTI FATTI DA AUTORITÀ, CONTRAENTE/ASSICURATO O TERZI

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dal Contraente/Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

ART. 2.5 - ANTICIPO INDENNIZZI

Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), qualunque sia l'ammontare del danno stimato del sinistro.

ART. 2.6 - OPERE DI FONDAZIONE

La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area se per causa di forza maggiore.

ART. 2.7 - LAVORO STRAORDINARIO

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risponde dei costi supplementari per lavoro comportante forme di salario accessorio sostenute dal Contraente/Assicurato nei limiti stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "LAVORO STRAORDINARIO".

ART. 2.8 - VALORE A NUOVO (ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; le parti convengono, a deroga dell'articolo 1.11) "VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO", di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
 2. agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.14 il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
 4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti I) e II) dell'1.11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
 5. il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento lavori; verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutto o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia;
 6. la ricostruzione o il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Società, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

È data facoltà al Contraente/Assicurato di:

- (a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
- (b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività del Contraente/Assicurato;
- (c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito;
- (d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
- (e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c).

Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.

ART. 2.9 - COSE PARTICOLARI

Si conviene di ritenere assicurati con la partita "Contenuto" i sotto indicati beni:

- Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "VALORI".

Per quanto riguarda i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda i gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

- (a) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- (b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;

(c) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
(d) il Contraente/Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che il Contraente/Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

- Gioielli, pietre, metalli preziosi e qualsiasi altro oggetto depositato presso l'Ufficio "Servizio Oggetti Rinvenuti" del Contraente/Assicurato con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "VALORI"; in caso di sinistro, l'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.
- Quadri, dipinti, libri, manoscritti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore storico o artistico od affettivo con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "QUADRI, DIPINTI, LIBRI, ecc.".

ART. 2.10 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente/Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo Pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

ART. 2.11 - RECUPERI

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente/Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Il Contraente/Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 2.12 - ENTI PRESSO TERZI

Si prende atto tra le Parti che i macchinari, attrezzature, arredamento elaboratori elettronici possono trovarsi anche presso terzi, presso mostre ed esposizioni, fiere e simili, in qualsiasi località.

La garanzia, sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "ENTI MOBILI PRESSO TERZI".

ART. 2.13 - SPESE DI COLLAUDO

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

ART. 2.14 - COPPIE O SERIE

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente contraente/assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

ART. 2.15 - COSTI DI RICOSTRUZIONE E/O RESTAURO

Nella somma assicurata alle Partite "2" e "3", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, mosaici e simili, stucchi, statue, capitelli, monumenti, colonne e simili, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure per le spese di opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purchè non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

Relativamente alle opere d'arte e oggetti di antiquariato, quali: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi e tappeti, mobili, alle raccolte scientifiche, d'antichità o numismatica, collezioni e archivi storici in genere i costi di restauro si intendono compresi fino alla concorrenza di € 250.000,00 per oggetto, ed € 1.000.000,00 per anno.

La presente garanzia viene prestata in deroga all'articolo 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

ART. 2.16 - GUASTI ACCIDENTALI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

A parziale deroga dell'ART. 1.2 ESCLUSIONI, lettera d), la Società indennizza anche i danni che si manifestassero alle apparecchiature elettroniche, comprese quelle a servizio di impianti, anche se di proprietà di terzi, causati da fenomeni elettrici.

Sono esclusi i danni:

- (a) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- (b) i danni meccanici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione;
- (c) a parziale deroga dell'ART. 1.2 - ESCLUSIONI, lett. j), verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;
- (d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- (e) attribuibili a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;

- (f) attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta, o di carattere estetico, che non pregiudichino la funzionalità

ART. 2.17 - IMPIEGO MOBILE

Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano e nei paesi elencati dalla carta internazionale di assicurazione veicoli a motore "Carta Verde", a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata. La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "IMPIEGO MOBILE".

ART. 2.18 - MAGGIORI COSTI RELATIVAMENTE AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:

- l'uso di apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizio da Terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente/Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

La società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo convenuto riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 100 giorni.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale. Nel determinare l'importo l'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "MAGGIORI COSTI RELATIVAMENTE AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"

ART. 2.19 - IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI

Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana e nei paesi elencati dalla carta internazionale di assicurazione veicoli a motore, cosiddetta "Carta Verde", purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI".

ART. 2.20 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente/Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, il Contraente/Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

ART. 2.21 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - VALORE ASSICURABILE

Limitatamente alle "apparecchiature elettroniche", a deroga di quanto previsto negli articoli. 1.11 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO e 2.8 - VALORE A NUOVO (ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO)", la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile, alle cose assicurate, viene eseguita con le seguenti norme:

- (a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- (b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

ART. 2.22 - RECEPIMENTO AUTOMATICO ACQUISTO/ALIENAZIONE BENI - LEEWAY CLAUSE

Con riferimento alle partite "Fabbricati" e "Fabbricati di interesse storico od artistico" la Società si impegna ad assicurare automaticamente beni rientranti nella definizione di polizza:

- che l'Assicurato acquisti o ne assuma la disponibilità (donazione, locazione, comodato, uso) nel corso dell'annualità assicurativa;
- risultanti da rivalutazioni od incrementi di valore degli enti preesistenti maturati nel corso dell'annualità assicurativa;

fino ad un massimo del 30% della somma inizialmente assicurata con il massimo di € 5.000.000,00 per singola ubicazione, con l'intesa che entro 90 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l'Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli acquisti e/o alienazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- (a) L'Assicurato non è tenuto a dare nessuna comunicazione alla Società al momento dell'acquisto/alienazione di beni in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati, è automaticamente operante.
- (b) La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui l'acquisto/alienazione è avvenuto e termina alla scadenza dell'anno successivo.
- (c) L'Assicurato è tenuto, quale condizione essenziale per l'efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto/alienazione delle registrazioni da cui risultino i seguenti elementi:
 - natura dei beni acquistati/alienati;
 - ubicazione e valore degli stessi;
 - l'Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza, provvedendo alla regolazione del premio dovuto.
- (d) Il premio è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso netto annuo di ciascuna partita

interessata. Sul premio totale così determinato dovranno essere conteggiati l'accessorio unico nella stessa percentuale conteggiata in polizza e le imposte secondo le leggi vigenti. Se dalla regolazione del premio dovesse risultare un rimborso all'Assicurato, lo stesso verrà conteggiato senza aggiunta delle imposte.

- (e) Con la regolazione del premio verrà determinato inoltre il nuovo premio per l'annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore i tassi di polizza.
- (f) In caso di mancato pagamento del premio di regolazione entro 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo varrà quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione.

Sono considerati in garanzia tutti i fabbricati di proprietà e/o in locazione anche se non espressamente risultanti

ART. 2.23 – ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE

Se per i beni assicurati esiste stima preventiva redatta da Società beneviva all'Impresa assicuratrice, vale la seguente Condizione Particolare:

- 1) L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle specifiche partite, comprendono il valore della totalità dei Fabbricati e del Contenuto (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nel Nota Bene in calce dalla Società stimatrice incaricata, della quale (e dei successivi aggiornamenti) viene data copia dall'Assicurato alla Società, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

- 2) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le Condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 9 delle Norme Comuni.

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 C.C., secondo comma e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le Condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 9 delle Norme Comuni.

- 3) L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore, con data di stima non anteriore né posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati dallo stimatore all'Assicurato entro 90 giorni dalla data della loro effettuazione e dall'Assicurato alla Società delegataria entro 30 giorni da quando li ha ricevuti.

- 4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite interessate che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;

- b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite; purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate alle lett. a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 1907 del c.c.) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza, ai fini del limite massimo di indennizzo (art. 7 delle Condizioni Generali di assicurazione) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- I imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Condizione Particolare;
- II relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite indicate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
- 5) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.
Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
 - 6) Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4 lett. a) e b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
 - 7) La presente Condizione Particolare ha durata pari a quella della polizza, ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza medesima.
In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Condizione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
 - 8) La presente Condizione Particolare rimane inoperante se l'Assicurato:
 - non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento nei termini convenuti al punto 3;
 - non ottempera al pagamento dei premi dovuti a termini della presente Condizione Particolare entro 30 giorni da quello in cui la Società ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione
 - 9) Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente Condizione Particolare non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni di polizza.
- N.B.:** - per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

ART. 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ART. 3.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 3.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 3.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza. Il frazionamento è SEMESTRALE.

Previa comunicazione da parte dell'Ente dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio s'intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato dal certificato di assicurazione accettando, anche per il primo anno, che il premio venga pagato entro il 60° giorno successivo alla decorrenza.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a pagare al Broker, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ART. 3.4 - DURATA DELLA POLIZZA - RECESSO

Il presente contratto avrà efficacia dalle ore 24 del **30.11.2020** fino alle ore 24 del **30.11.2022** e cesserà automaticamente alla scadenza senza tacita proroga e senza obbligo di disdetta alcuna.

Il Contraente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 30 giorni, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata alla sede della Società. La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di tre mesi oltre la scadenza contrattuale definitiva, nel caso in cui non si fossero ancora concluse le procedure atte ad appaltare nuovo contratto.

ART. 3.5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Le Parti potranno esercitare il diritto di recesso con preavviso di 90 giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Salvo esplicita accettazione da parte della Contraente e conseguente riduzione del premio, non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo per le garanzie di terrorismo, alluvioni e terremoto, per le quali la Società potrà recedere per qualsiasi causa in corso d'anno con preavviso di 90 giorni.

ART. 3.7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato alla Società oppure al Broker al quale il Contraente/Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.

ART. 3.8 - ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

ART. 3.9 - FORO COMPETENTE

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di residenza del Contraente.

ART. 3.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 3.11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 3.12 - CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3.13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Comune dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate in violazione delle norme previste al precedente art. 3.11.

ART. 3.14 - CLAUSOLA BROKER

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è INSER SPA.

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

ART. 3.15 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI:

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO	FRANCHIGIE SCOPERTI PER SINISTRO
FRANCHIGIA FRONTALE per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente previsto alla presente tabella		€ 500,00
Enti all'aperto	€ 250.000,00	€ 1.000,00
Cose del personale	€ 10.000,00	€ 500,00
Costi di ricostruzione e/o restauro	€ 250.000,00 per sinistro - € 1.000.000,00 per anno	Nessuna
Urto veicoli		€ 500,00
Trabocco e rigurgito di fognature	€ 250.000,00	€ 1.000,00
Vetri, Cristalli e Lastre	€ 30.000,00 per sinistro, con il limite di € 3.000,00 per singola lastra	€ 250,00
Eventi atmosferici	80% della somma riferita a ciascun fabbricato e relativo contenuto	Scoperto 10% min. € 1.000,00
Sovraccarico neve	50% della somma riferita a ciascun fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.000.000,00	Scoperto 10% min. € 2.500,00
Grandine su fragili	€ 150.000,00	€ 500,00
Eventi Sociopolitici	80% della somma riferita a ciascun fabbricato e relativo contenuto	Scoperto 10% min. € 1.000,00
Franamento, cedimento, smottamento, valanghe, slavine	€ 200.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% min. € 5.000,00
Furto, rapina, furto di apparecchiature elettroniche, furto dei dipendenti	€ 60.000,00 per sinistro/anno	€ 500,00
Furto, ex art. 9.1 - Comma 2	€ 60.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 20% min. € 500,00
Furto all'esterno dei locali in aree recintate	€ 30.000,00 per sinistro, con il massimo di € 60.000,00 per anno	Scoperto 20% min. € 500,00
Guasti cagionati dai ladri	€ 25.000,00	€ 250,00
Furto con destrezza	€ 25.000,00 per sinistro, con il massimo di € 60.000,00 per anno	€ 500,00
Portavalori	€ 5.000,00	€ 500,00
Fenomeno elettrico	€ 150.000,00 per sinistro/anno	€ 250,00
Cose Particolari "Valori"	€ 100.000,00	€ 500,00
Cose Particolari "Quadri, dipinti, libri, ecc.."	€ 200.000,00 per sinistro/anno	€ 500,00
Maggiori costi apparecchiature elettroniche	€ 60.000,00	€ 500,00
Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli	€ 30.000,00	€ 500,00
Lavoro straordinario	€ 30.000,00	Nessuna
Impianti ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	€ 30.000,00 per sinistro con il massimo di € 10.000,00 per singola apparecchiatura	€ 500,00
Onorari di Architetti, Professionisti e Consulenti	€ 50.000,00	Nessuna
Spese peritali	€ 50.000,00	Nessuna
Spese di ricerca del guasto	€ 50.000,00	€ 500,00
Acqua condotta		€ 500,00
Allagamenti	€ 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	10% con il minimo di € 5.000,00 per sinistro
Perdita pigioni	il € 50.000,00 per singolo ente con	Nessuna

	massimo di € 250.000,00 per anno (massimo 12 mesi)	
Ricostruzione archivi, documenti, disegni, supporti dati	€ 50.000,00	€ 500,00
Enti presso terzi	€ 150.000,00	€ 1.000,00
Crollo e collasso strutturale	€ 500.000,00	Scoperto 10% min. € 2.500,00
Inondazioni, alluvioni	50% della somma riferita a ciascun fabbricato e relativo contenuto e/o enti all'aperto, con il limite in aggregato per sinistro/anno di € 13.750.000,00	Scoperto 10% min. € 10.000,00
Terremoto	50% della somma riferita a ciascun fabbricato e relativo contenuto e/o enti all'aperto, con il limite in aggregato per sinistro/anno di € 13.750.000,00	Scoperto 10% min. € 15.000,00

ART. 3.16 – CALCOLO DEL PREMIO:

N	PARTITE	CAPITALI ASSICURATI EURO	TASSI ANNUI LORDI ‰	TASSI ANNUI LORDI ‰ <u>COMPRESI</u> EVENTI CATASTROFALI
1.	Fabbricati di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente/Assicurato	€ 23.000.000,00		
2.	Fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, esenti da imposte sulle assicurazioni ai sensi della legge 28.02.1983 n. 53	€ 3.500.000,00		
3.	Contenuto comprese le apparecchiature elettroniche	€ 1.000.000,00		
4.	Ricorso Terzi e Locatari	€ 1.000.000,00		
5.	Spese demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto al punto 2 dell'Art. 1.1 "Oggetto della Copertura")	€ 500.000,00		

Clausola di raccordo (valido solo in caso di emissione di due contratti separati per le partite Fabbricati e Fabbricati vincolati).

Nel caso in cui per motivi amministrativi venisse emesso contratto separato a copertura della partita "Fabbricati vincolati" si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico, applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti la denuncia avrà effetto su entrambi i numeri escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.

Letto, accettato e sottoscritto

Il __.__.202__

SOCIETA' ASSICURATRICE

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al presente contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49 - 50 -51 - 52 - 53 - 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.

L'Assicurato dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la Nota Informativa predisposta ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 7 settembre 2005 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP (ora IVASS) n. 303 del 2 giugno 1997, n. 417/d del 28 settembre 2000 e n. 518/D del 21 novembre 2003.

IL CONTRAENTE

INFORMAZIONI SINISTRI
SEZIONE INCENDIO


Anno	N. denunciati	N. Senza Seguito	Liquidati		Riservati		Evento
			<i>n.</i>	<i>importo</i>	<i>n.</i>	<i>importo</i>	<i>Evento/garanzia</i>
2016	0	0	0	0,00	0	0,00	
2017	1	0	1	1.560,00	0	0,00	Atti Vandalici
2018	0	0	0	0,00	0	0,00	
2019	2	0	2	162.625,00	0	0,00	Ev. Atmosferici (2)
2020	0	0	0	0,00	0	0,00	

SEZIONE ELETTRONICA

Anno	N. denunciati	N. Senza Seguito	Liquidati		Riservati		Evento
			<i>n.</i>	<i>importo</i>	<i>n.</i>	<i>importo</i>	<i>Evento/garanzia</i>
2016	0	0	0	0,00	0	0,00	
2017	0	0	0	0,00	0	0,00	
2018	0	0	0	0,00	0	0,00	
2019	0	0	0	0,00	0	0,00	
2020	0	0	0	0,00	0	0,00	

SEZIONE FURTO

Anno	N. denunciati	N. Senza Seguito	Liquidati		Riservati		Evento
			<i>n.</i>	<i>importo</i>	<i>n.</i>	<i>importo</i>	<i>Evento/garanzia</i>
2016	0	0	0	0,00	0	0,00	
2017	0	0	0	0,00	0	0,00	
2018	0	0	0	0,00	0	0,00	
2019	0	0	0	0,00	0	0,00	
2020	0	0	0	0,00	0	0,00	



CAPITOLATO D'ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

INFORTUNI

della Città

CAVE

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



CIG: 8403177906

redatto da

INSER SPA

CONTRAENTE

Città di CAVE
 Sede: Piazza Garibaldi, 6 – 00033 Cave
 C.F./Partita IVA 02078610587

DURATA

ANNI	RATE	EFFETTO ORE 24.00	SCADENZA ORE 24.00
2 + Rateo	Annuali	30.11.2020	30.11.2022

CATEGORIE ASSICURATE E PREMIO ANNUO LORDO

FUNZIONE ASSICURATA	SEZIONE	PARAMETRI	PREMIO LORDO PROCAPITE	PREMIO LORDO TOTALE
Amministratore	Sezione A	N. 18	€	€
Segretario Comunale Direttore Generale	Sezione B	N. 1	€	€
Utilizzatori veicoli di proprietà	Sezione C/a	N. 7 veicoli	€	€
Utilizzatori veicoli non di proprietà	Sezione C/b	Km 10.000	€	€
Volontari del Servizio civile	Sezione D	N. 6	€	€
Volontari e lavoratori socialmente utili	Sezione E	N. 0	€	€ -----
Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile	Sezione F	N. 0	€	€ -----
Partecipanti a centri estivi, centri giochi ed altri centri ricreativi	Sezione G	N. 0	€	€ -----
Bambini iscritti all'asilo nido comunale, scuola materna e primavera	Sezione H	N. 0	€	€ -----
Prestatori occasionali d'opera e stagisti e/o tirocinanti	Sezione I	N. 1	€	€
Minori in affidamento	Sezione J	N. 3	€	€
Totale			€	€

FRANCHIGIE

Vedasi le schede di polizza per categoria assicurata, alle pagine seguenti

SCHEDE DI POLIZZA

A) AMMINISTRATORI COMUNALI

Persone assicurate	Gli Amministratori del Comune (Sindaco, Assessori, Consiglieri), nell'espletamento delle loro funzioni istituzionali e/o di ogni altra attività complementare o connessa allo svolgimento del mandato, ivi compreso il rischio "in itinere".	
Numero delle persone assicurate	Sono assicurati tutti gli Amministratori comunali, e i rappresentanti del Comune in altri organismi istituzionali.	
Somme assicurate (per persona)	▪ caso morte da infortunio	€ 250.000,00
	▪ caso invalidità permanente da infortunio	€ 350.000,00
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 10.000,00
Franchigie	▪ caso invalidità permanente da infortunio	
	- fino a € 100.000,00	nessuna
	- da € 100.000,00 a € 200.000,00	5%
	- oltre € 200.000,00	10%
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 150,00
Parametri per il calcolo del premio	Sindaco	N. 1
	Assessori comunali	N. 6
	Consiglieri	N. 11

B) SEGRETARIO COMUNALE E DIRETTORE GENERALE
--

Persone assicurate	Il Segretario Comunale e il Direttore Generale nell'espletamento della propria funzione e servizio, e di ogni altra attività complementare e/o connessa allo svolgimento dello stesso, ivi compreso il rischio "in itinere".	
Numero delle persone assicurate	Il Segretario Comunale e il Direttore Generale	
Somme assicurate (per persona)	▪ caso morte da infortunio	€ 250.000,00
	▪ caso invalidità permanente da infortunio	€ 350.000,00
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 10.000,00
Franchigie	▪ caso invalidità permanente da infortunio	
	- fino a € 100.000,00	nessuna
	- da € 100.000,00 a € 200.000,00	5%
	- oltre € 200.000,00	10%
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 150,00
Parametri per il calcolo del premio	Segretario Comunale	N. 1
	Direttore Generale	N. 0

C) UTILIZZATORI DI VEICOLI

Persone assicurate	<p>A) Gli utilizzatori dei veicoli di proprietà dell'Ente, in particolare i Dipendenti, i Volontari del servizio civile volontario e altre persone autorizzate, per l'utilizzo autorizzato dei mezzi stessi per missione o adempimenti di servizio;</p> <p>B) i Dipendenti, e i soggetti comandati o distaccati da altri Enti o Amministrazioni a prestare servizio presso il Comune, per l'utilizzo autorizzato di veicoli non di proprietà dell'Ente per missione o adempimenti di servizio.</p>	
Numero delle persone assicurate	Sono assicurate tutte le persone autorizzate ad utilizzare i veicoli di proprietà (compresi veicoli assunti in uso a qualsiasi titolo da altri Comuni e/o Enti) dell'Ente e i Dipendenti e altri soggetti succitati, autorizzati ad utilizzare veicoli non di proprietà dell'Ente per missione o adempimenti di servizio.	
Somme assicurate (per persona)	■ caso morte da infortunio	€ 150.000,00
	■ caso invalidità permanente da infortunio	€ 200.000,00
	■ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 10.000,00
Franchigie	■ caso invalidità permanente da infortunio	
	- fino a € 100.000,00	nessuna
	- oltre € 100.000,00	5 %
	■ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 150,00
Parametri per il calcolo del premio	Veicoli di proprietà	N. 7
	Km persorsi con veicoli non di proprietà	10.000

D) VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
--

Persone assicurate	I volontari del servizio civile volontario (Legge 64/2001) che prestano servizio presso l'Ente, in virtù di specifico progetto di impiego, durante l'espletamento di qualsiasi incarico per conto dell'Ente stesso, ivi compreso il rischio "in itinere".	
Numero delle persone assicurate	Sono assicurati tutti i volontari del servizio civile volontario in servizio presso l'Ente.	
Somme assicurate (per persona)	▪ caso morte da infortunio	€ 100.000,00
	▪ caso invalidità permanente da infortunio	€ 150.000,00
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 5.000,00
	▪ contagio accidentale da virus HIV	€ 30.000,00
Franchigie	▪ caso invalidità permanente da infortunio	
	- fino a € 100.000,00	nessuna
	- oltre € 100.000,00	5%
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 150,00

Parametri per il calcolo del premio	Volontari servizio civile volontario	N. 6
--	--------------------------------------	-------------

E) VOLONTARI E LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
--

Persone assicurate	I Cittadini che prestano lavoro volontario ed i lavoratori socialmente utili che sotto il coordinamento e la direzione del Comune nell'ambito delle attività istituzionali proprie dell'Ente, prestano la propria opera purchè preventivamente autorizzati.	
Numero delle persone assicurate	I Volontari ed i lavoratori socialmente utili che svolgono attività a supporto dei servizi prestati dal Comune.	
Somme assicurate (per persona)	■ caso morte da infortunio	€ 80.000,00
	■ caso invalidità permanente da infortunio	€ 150.000,00
	■ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 2.500,00
	■ contagio accidentale da virus HIV	€ 20.000,00
Franchigie	■ caso invalidità permanente da infortunio - fino a € 50.000,00	nessuna
	- oltre € 50.000,00	5%
	■ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 100,00

Parametri per il calcolo del premio	Volontari e lavoratori socialmente utili	N. 0
--	--	-------------

**F) VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

Persone assicurate	I volontari del Gruppo Comunale di Protezione civile , durante l'espletamento di qualsiasi incarico, partecipazione e/o organizzazione delle attività di protezione civile comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ivi compreso il rischio "in itinere".	
Numero delle persone assicurate	Sono assicurati tutti i volontari del gruppo comunale di protezione civile in servizio presso l'Ente.	
Somme assicurate (per persona)	▪ caso morte da infortunio	€ 150.000,00
	▪ caso invalidità permanente da infortunio	€ 200.000,00
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 5.000,00
	▪ contagio accidentale da virus HIV	€ 30.000,00
Franchigie	▪ caso invalidità permanente da infortunio	
	- fino a € 100.000,00	nessuna
	- oltre € 100.000,00	5%
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 150,00
Parametri per il calcolo del premio	Volontari Gruppo Comunale Protezione Civile	N. 0

G) PARTECIPANTI AI CENTRI ESTIVI, AI CENTRI GIOCHI ED ALTRI CENTRI RICREATIVI

Persone assicurate	Gli iscritti al centro estivo, ai centri giochi ed altri centri ricreativi, per gli infortuni che possono subire nello svolgimento di tutte le attività inter/extra/pre organizzate dal Comune o da soggetti da esso autorizzati a gestire le attività ricreative, sia all'interno che all'esterno (gite ricreative ed educative, stages, attività ginniche, corsi di nuoto, ecc.) in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro durata anche se eccedesse di varie ore rispetto a quella dichiarata nel programma, semprechè siano autorizzate. E' compreso inoltre il tragitto, anche con uso di veicoli, dalla casa al luogo dell'attività autorizzata e viceversa, nei limiti di tempo di un'ora prima dell'inizio dell'attività ed un'ora dopo il termine della stessa.	
Numero delle persone assicurate	Tutti gli iscritti ai centri ricreativi	
Somme assicurate (per persona)	▪ caso morte da infortunio	€ 100.000,00
	▪ caso invalidità permanente da infortunio	€ 100.000,00
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 3.000,00
	▪ danni al vestiario	€ 300,00
Franchigie	▪ caso invalidità permanente da infortunio	
	- fino a € 30.000,00	nessuna
	- oltre € 30.000,00	5%
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 150,00
Parametri per il calcolo del premio	Partecipanti	N. 0

H) BAMBINI ISCRITTI ALL'ASILO NIDO, SCUOLA MATERNA COMUNALE E PRIMAVERA

Persone assicurate	<p>Gli iscritti all'asilo nido comunale, scuola materna e primavera, per gli infortuni che possono subire nello svolgimento di tutte le attività inter/extra/pre organizzate dal Comune o da soggetti da esso autorizzati a gestire l'attività, sia all'interno che all'esterno (gite ricreative ed educative, stages, attività ginniche, corsi di nuoto, ecc.) in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro durata anche se eccedesse di varie ore rispetto a quella dichiarata nel programma, semprechè siano autorizzate. E' compreso inoltre il tragitto, anche con uso di veicoli, dalla casa al luogo dell'attività autorizzata e viceversa, nei limiti di tempo di un'ora prima dell'inizio dell'attività ed un'ora dopo il termine della stessa.</p>	
Numero delle persone assicurate	Tutti gli iscritti all'asilo nido comunale e scuola materna	
Somme assicurate (per persona)	▪ caso morte da infortunio	€ 100.000,00
	▪ caso invalidità permanente da infortunio	€ 100.000,00
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 3.000,00
	▪ danni al vestiario	€ 300,00
Franchigie	▪ caso invalidità permanente da infortunio	
	- fino a Euro 30.000,00	nessuna
	- oltre Euro 30.000,00	5%
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 150,00
Parametri per il calcolo del premio	Bambini iscritti asilo nido comunale	N. 0
	Bambini iscritti scuola materna comunale	N. 0

I) PRESTATORI OCCASIONALI D'OPERA E STAGISTI E/O TIROCINANTI

Persone assicurate	I Prestatori occasionali d'opera, gli stagisti e/o tirocinanti (compresi diversamente abili facenti parte di appositi programmi di reinserimento sociale e simili) inseriti in specifici progetti attivati dall'Amministrazione Comunale, che prestano la loro opera sotto il coordinamento e la direzione del Comune nell'ambito delle attività istituzionali proprie dell'Ente, ivi compreso il rischio "in itinere".	
Numero delle persone assicurate	Tutti i prestatori occasionali d'opera e stagisti e/ tirocinanti inseriti in specifici progetti attivati dall'Amministrazione Comunale.	
Somme assicurate (per persona)	▪ caso morte da infortunio	€ 80.000,00
	▪ caso invalidità permanente da infortunio	€ 150.000,00
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 2.500,00
	▪ contagio accidentale da virus HIV	€ 20.000,00
Franchigie	▪ caso invalidità permanente da infortunio	
	- fino a € 50.000,00	nessuna
	- oltre € 50.000,00	5%
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 100,00

Parametri per il calcolo del premio	Prestatori occasionali d'opera e stagisti	N. 1
--	---	-------------

J) MINORI IN AFFIDO

Persone assicurate	<p>I minori affidati dall'Autorità Competente all'assistenza dell'Ente e/o di famiglie, anche se portatori di handicap, affidati dall'Autorità competente per l'assistenza all'Ente e/o alle famiglie, nell'ambito della vigente normativa in materia. E' compreso inoltre il tragitto, anche con uso di veicoli, dalla casa (o altro domicilio) al luogo dell'attività autorizzata e viceversa.</p> <p>L'assicurazione opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7.</p>	
Numero delle persone assicurate	Tutti i minori in affido all'Ente	
Somme assicurate (per persona)	▪ caso morte da infortunio	€ 100.000,00
	▪ caso invalidità permanente da infortunio	€ 100.000,00
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 3.000,00
	▪ danni al vestiario	€ 300,00
Franchigie	▪ caso invalidità permanente da infortunio	
	- fino a Euro 30.000,00	nessuna
	- oltre Euro 30.000,00	5%
	▪ rimborso spese sanitarie da infortunio	€ 150,00
Parametri per il calcolo del premio	Minori in affido	N. 3

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, ai sotto indicati termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula la polizza
Ente:	la Città di CAVE
Assicurato:	destinatario dell'assicurazione; soggetto a favore del quale è stipulata la polizza
Società:	l'impresa assicuratrice
Broker:	Inser Spa, mandatario incaricato dalla Contraente/Assicurato per la gestione del contratto
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Somma assicurata:	la somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia:	parte prestabilita del danno, liquidabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato senza che possa assicurarla presso altri Assicuratori, pena decadenza dal diritto alla garanzia
Veicolo:	ogni macchina di qualsiasi specie, secondo la nozione di cui all'art. 46 ed in particolare alle classificazioni di cui all'art. 47 del Codice della Strada (legge 01.08.2003 n. 214) e successive modifiche ed integrazioni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 CC.

ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa.

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 CC)

ART. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

ART. 8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

ART. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

ART. 13 DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia si intende prestata a favore di:

- a) gli **Amministratori dell'Ente** (Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali), per gli Infortuni che essi possano subire nell'espletamento delle loro funzioni e/o di ogni altro incarico svolto per conto dell'Ente e di ogni altra attività complementare e/o connessa al loro mandato, compresi quelli subiti "in itinere", a piedi o con l'utilizzo di qualsiasi mezzo di locomozione, pubblico o privato;
- b) Il **Segretario Comunale e il Direttore Generale**; per gli infortuni che lo stesso possa subire nell'espletamento della propria funzione e servizio e di ogni altra attività complementare e/o connessa allo svolgimento dello stesso, ivi compresi quelli subiti "in itinere" con l'utilizzo di qualsiasi mezzo di locomozione, pubblico o privato;
- c) gli **Utilizzatori di veicoli di proprietà dell'Ente** compresi i veicoli assunti in uso a qualsiasi titolo da altri Comuni, Enti, e/o Società, per gli infortuni che essi possano subire durante l'utilizzo autorizzato degli stessi, in occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, nonché i Dipendenti dell'Ente, il Segretario Comunale/Direttore Generale, e i soggetti comandati o distaccati da altri Enti o Amministrazioni a prestare servizio presso il Comune, per l'utilizzo autorizzato di altri **veicoli non di proprietà dell'Ente**, durante il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio;
- d) dei **Volontari del servizio civile volontario** (Legge 64/2001) per gli infortuni che possano subire nell'espletamento del servizio presso il Comune, in virtù di specifico progetto di impiego, durante l'effettuazione di qualsiasi incarico per conto dell'Ente stesso, ivi compreso il rischio "in itinere";
- e) i **Volontari e lavoratori socialmente utili**, cittadini e lavoratori socialmente utili per gli infortuni che possano subire nel prestare lavoro sotto il coordinamento e la direzione del Comune nell'ambito delle attività istituzionali proprie dell'Ente, purchè preventivamente autorizzati;
- f) **volontari del Gruppo Comunale di Protezione civile**, durante l'espletamento di qualsiasi incarico, partecipazione e/o organizzazione delle attività di protezione civile comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ivi compreso il rischio "in itinere". Le attività di protezione civile oggetto di assicurazione sono così individuate:
 - prevenzione, intendendo come tale ogni azione tendente alla riduzione di rischi di origine naturale o antropica a salvaguardia delle persone, dei beni e dell'ambiente. Comprendente attività pianificatorie, programmatiche, ricognitive ed operative sul territorio;
 - addestramento e formazione, intendo come tale ogni azione volta a mantenere e migliorare le conoscenze e le tecniche e le capacità operative dei volontari di protezione civile, ivi compresa la manutenzione ordinaria della sede e dei mezzi e delle attrezzature;
 - esercitazione, intendendo come tale ogni azione svolta congiuntamente da volontari appartenenti a più gruppi, in stretto contatto con la Direzione Nazionale, Regionale, Provinciale, ed avente il fine di migliorare, attraverso la simulazione di stati di emergenza, le conoscenze tecniche ed operative dei volontari in previsione di futuri impegni in situazioni di emergenza;
 - emergenza e rischio di emergenza, intendendo come tale ogni azione che, al verificarsi di eventi calamitosi di qualsiasi natura, sia volta al soccorso delle popolazioni, all'accertamento e mitigazione dei danni, nonché al ripristino del territorio in condizioni di sicurezza;
 - attività di supporto, di protezione civile richieste dal Sindaco, previa notifica agli organi di protezione civile competenti;

- tutte le attività di protezione civile che "ope legis" vengano attribuite dalla Direzione Nazionale, Regionale, Provinciale.
- g) gli **Iscritti al centro estivo, ai centri giochi ed altri centri ricreativi**, per gli infortuni che possono subire nello svolgimento di tutte le attività inter/extra/pre organizzate dal Comune o da soggetti da esso autorizzati a gestire le attività ricreative, sia all'interno che all'esterno (gite ricreative ed educative, stages, attività ginniche, corsi di nuoto, ecc.) in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro durata anche se eccedesse di varie ore rispetto a quella dichiarata nel programma, semprechè siano autorizzate. E' compreso inoltre il tragitto, anche con uso di veicoli, dalla casa al luogo dell'attività autorizzata e viceversa, nei limiti di tempo di un'ora prima dell'inizio dell'attività ed un'ora dopo il termine della stessa;
- h) gli **Iscritti all'asilo nido, scuola materna comunale e primavera**, per gli infortuni che possono subire nello svolgimento di tutte le attività inter/extra/pre organizzate dal Comune o da soggetti da esso autorizzati a gestire le attività, sia all'interno che all'esterno (gite ricreative ed educative, stages, attività ginniche, corsi di nuoto, ecc.) in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro durata anche se eccedesse di varie ore rispetto a quella dichiarata nel programma, semprechè siano autorizzate. E' compreso inoltre il tragitto, anche con uso di veicoli, dalla casa al luogo dell'attività autorizzata e viceversa, nei limiti di tempo di un'ora prima dell'inizio dell'attività ed un'ora dopo il termine della stessa;
- i) Gli infortuni occorsi ai **Prestatori occasionali d'opera e stagisti e/o tirocinanti (compresi diversamente abili facenti parte di appositi programmi di reinserimento sociale e simili)** inseriti in specifici progetti attivati dall'Amministrazione Comunale, che prestano la loro opera sotto il coordinamento e la direzione del Comune nell'ambito delle attività istituzionali proprie dell'Ente, ivi compreso il rischio "in itinere"..
- j) **I minori affidati dall'Autorità Competente** all'assistenza dell'Ente e/o di famiglie, anche se portatori di handicap, affidati dall'Autorità competente per l'assistenza all'Ente e/o alle famiglie, nell'ambito della vigente normativa in materia. E' compreso inoltre il tragitto, anche con uso di veicoli, dalla casa (o altro domicilio) al luogo dell'attività autorizzata e viceversa. L'assicurazione opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

ART. 14 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Oggetto dell'assicurazione sono gli infortuni occorsi ai soggetti indicati al precedente art. 13 nell'esercizio dell'attività ivi indicata, dai quali derivi la morte od un'invalidità permanente assoluta o parziale o spese sanitarie conseguenti ad infortunio.

Ai fini della presente assicurazione, per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che si verifichi nelle circostanze di cui al precedente art. 13 e che provochi lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Per quanto attiene gli Assicurati di cui all'art. 13, punto c), la garanzia è prestata dal momento in cui gli Assicurati salgono a bordo dei veicoli e fino al momento in cui ne discendono, compresa la salita e la discesa dagli stessi; sono considerati Infortuni rientranti nella copertura di cui alla presente assicurazione anche quelli avvenuti non a bordo dei veicoli, ma conseguenti o connessi ad operazioni necessarie alla marcia del veicolo od alla ripresa della marcia in caso di fermata dello stesso.

ART. 15 ESTENSIONI

Limitatamente alle circostanze precisate agli articoli precedenti, l'assicurazione si intende altresì valida per gli infortuni conseguenti o derivanti da:

- tumulti popolari, aggressioni, atti terroristici vandalismi, attentati, atti violenti qualunque sia il movente;
- contatto accidentale con corrosivi;
- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- colpi di sole o di calore, assideramento o congelamento, effetti delle influenze termiche od atmosferiche, folgorazioni;
- morsi di animali o punture di insetti;

- avvelenamenti da ingestione o assorbimento di sostanze nocive;
- annegamento ed asfissia;
- sforzi muscolari ed ernie traumatiche (secondo quanto previsto dall'apposito articolo);
- malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti e simili, assorbite per scopi non terapeutici.

L'assicurazione vale inoltre per l'uso di mezzi di locomozione pubblici (con le limitazioni previste per i mezzi aerei), la guida di biciclette e ciclomotori, l'uso e la guida di motocicli di qualunque cilindrata e di autoveicoli privati compresi quelli per trasporto cose, di macchine agricole nonché di natanti privati da diporto, il tutto purché l'Assicurato sia in possesso delle relative abilitazioni ove previste dalla Legge.

Limitatamente agli assicurati di cui all'articolo 13 lettera e) "Volontari del gruppo Comunale di protezione civile", l'assicurazione si intende altresì valida per gli infortuni conseguenti o derivanti da:

- guida e conduzione di autoveicoli, macchine operatrici, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata. Nel caso in cui l'Assicurato non sia in possesso delle relative abilitazioni di legge, la garanzia vale durante la guida e conduzioni degli stessi, purché l'uso o la guida siano dovuti a stato di necessità in emergenza;
- annegamento e tutti gli infortuni similari derivanti dal soccorso in acqua;
- vertigini;
- azioni di dirottamento o pirateria aerea

Sono altresì considerati infortuni i seguenti eventi:

- gli infortuni avvenuti durante scalate di rocce ed accesso a ghiacciai di grado non superiore al terzo, estesa ai gradi superiori purché accompagnati da guida patentata;
- l'avvelenamento del sangue e le infezioni comprovatamente contratte durante le attività oggetto della presente assicurazione

ART. 16 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

ART. 17 ESCLUSIONI

Si intendono esclusi dall'assicurazione gli eventi sofferti dagli Assicurati in conseguenza di:

- proprie azioni delittuose accertate con giudizio penale passato in giudicato;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- attività estranee all'esecuzione del mandato o del servizio;
- guida ed uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultra leggeri) salvo quanto disposto al successivo articolo 20;
- pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, nonché dall'uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- abuso di alcolici, di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
- movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche.

ART. 18 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

ART. 19 LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione è valida per le persone di età non superiore ai 85 anni. Tuttavia per le persone che raggiungono i 85 anni di età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.

ART. 20 RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che gli Assicurati subiscano durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- ❑ da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- ❑ da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi:

- ❑ per persona, € 1.000.000,00 per il caso di morte, € 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale, € 260,00 al giorno per il caso di inabilità temporanea totale;
- ❑ complessivamente per aeromobile, € 5.000.000,00 per il caso di morte, € 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente, € 5.000,00 al giorno per il caso di inabilità temporanea totale.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad un anno.

ART. 21 ERNIE TRAUMATICHE

La garanzia comprende, limitatamente ai casi di invalidità permanente e di diaria da ricovero, le ernie traumatiche o da sforzo con l'intesa che se l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per il caso di diaria da ricovero - ove sia prevista dal contratto - fino ad un massimo di 30 giorni; nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, verrà corrisposta solamente una indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% della relativa somma assicurata.

Qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al collegio medico-arbitrale.

ART. 22 CALAMITÀ NATURALI A CARATTERE CATASTROFICO

L'assicurazione comprende gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli avvenuti in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, fulmini, inondazioni, alluvioni e straripamenti, ed altri eventi catastrofali provocati da forze della natura.

ART. 23 EVENTI SOCIO-POLITICI

L'assicurazione comprende gli infortuni derivanti da manifestazioni popolari di natura sindacale, politica o sociale ed aggressioni od atti di violenza della stessa natura purché non vi sia partecipazione attiva dell'assicurato; nonché subiti a seguito di rapina, tentata rapina, o sequestro di persona. Per quanto attiene gli Assicurati di cui all'art. 13 punto a) la garanzia è operante anche quando le aggressioni o gli atti di violenza dovessero verificarsi al di fuori dell'attività istituzionale indicata in polizza, cioè nell'ambito della vita privata, purché l'evento abbia attinenza con il mandato istituzionale.

ART. 24 UBRIACHEZZA

L'assicurazione comprende gli infortuni subiti dall'assicurato in stato di ubriachezza esclusi comunque quelli conseguenti alla guida di mezzi di locomozione.

ART. 25 RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONTRAENTE

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari del medesimo, o soltanto qualcuno di essi non accettino a completa tacitazione per l'infortunio l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori ed ulteriori pretese a titolo di responsabilità civile, l'indennità nella sua totalità, a richiesta del Contraente, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal Contraente.

ART. 26 STATO DI GUERRA

L'assicurazione comprende, gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o di insurrezione popolare per il periodo massimo di gg. 14 dall'inizio delle ostilità, o dell'insurrezione se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause che colpissero l'assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

ART. 27 DIABETE

Si precisa che si intendono assicurate anche le persone affette da diabete.

ART. 28 MANCINISMO

Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

ART. 29 SOMME ASSICURATE

La garanzia è prestata per ciascuno degli Assicurati indicati all'art. 13, secondo le somme riportate in ciascuna delle schede iniziali di polizza.

ART. 30 CASO MORTE

Qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi, anche se successivamente alla scadenza di polizza, entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida detta somma agli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di scomparsa del corpo dell'Assicurato, conseguente a infortunio, la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli n.60 e n.62 del C.C.. Se dopo che la Società avrà pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, l'Impresa avrà comunque diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita. L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

ART. 31 CASO INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo le percentuali stabilite nella tabella allegata al D.P.R. 30.06.65 n.1124 (Tabella Inail).

Qualora l'evento colpisca una persona la cui integrità fisica od attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilità fisica permanente parziale o totale, la valutazione del grado di invalidità sarà determinata tenendo conto del grado di inabilità preesistente. Il massimo grado di invalidità non potrà comunque superare la misura del 100%. Per la determinazione del grado di invalidità preesistente, si farà riferimento ad eventuali provvedimenti od atti ufficiali di Enti Assistenziali o Previdenziali a carattere obbligatorio o, in loro mancanza, alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al succitato D.P.R. 1124/65.

ART. 32 FRANCHIGIE SULL'INVALIDITÀ PERMANENTE

La liquidazione dell'indennizzo dovuto per Invalidità Permanente è effettuata con l'applicazione delle franchigie indicate nelle schede iniziali di polizza.

ART. 33 RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO

Se gli Assicurati delle categorie di cui all'art.13 in conseguenza di infortunio fanno ricorso a prestazioni sanitarie, la Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per sinistro e per anno assicurativo, per ciascuna categoria, le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici;
- accertamenti medico legali;
- visite mediche e specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari.

La Compagnia rimborsa, nell'ambito della somma assicurata e con un massimo di **€ 2.000,00**, le spese sostenute, in conseguenza di infortunio, per:

- interventi di chirurgia estetica;
- cure odontoiatriche;protesi dentarie;
- acquisto occhiali con lenti (anche a contatto) e relativa montatura;

La Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, ricevute e fatture debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato, la Compagnia restituisce i predetti originali previa apposizione della data di liquidazione dell'indennizzo e dell'importo liquidato. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. La spese effettuate all'estero saranno rimborsate in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'Assicurato, rilevato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

ART. 34 DIARIA PER RICOVERO *(operante ove indicata la somma assicurata)*

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l'indennità assicurata per ciascun giorno di degenza in istituto di cura, fino ad un massimo di 180 giorni per ogni infortunio.

L'indennizzo viene corrisposto anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di Day Hospital (degenza diurna), purchè effettuata in istituto di cura pubblico italiano o comunque convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e/o all'estero; la degenza diurna deve essere certificata da cartella clinica o da documento sanitario equivalente. La corresponsione dell'indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione alla Società della certificazione definitiva, in originale, indicante il giorno di entrata e di uscita dall'istituto di cura. La giornata di entrata e quella di uscita dall'Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione. Per la convalescenza successiva al ricovero, la Società corrisponderà la diaria pattuita per una durata pari al triplo dei giorni di ricovero, con un massimo di 60 giorni per anno assicurativo. L'indennità spetta a prescindere dalla condizione lavorativa dell'Assicurato (lavoratore, disoccupato, studente altro).

ART. 35 DIARIA PER GESSATURA *(operante ove indicata la somma assicurata)*

In conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti l'applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, la Società corrisponde l'indennità stabilita in polizza, per ogni giorno di effettiva applicazione dell'apparecchio gessato o dei tutori. Tale indennità viene corrisposta fino alla rimozione dell'apparecchio e comunque per un massimo di 90 giorni. La diaria per gessatura spetta per l'intero periodo di immobilizzazione e non è cumulabile con la diaria per convalescenza.

ART. 36 DIARIA PER INABILITA' TEMPORANEA *(operante ove indicata la somma assicurata)*

In conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti una inabilità dell'Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, la Società corrisponde l'indennità stabilita in polizza fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità. La diaria per inabilità temporanea viene corrisposta a partire dal 6 giorno successivo all'infortunio, con un massimo di 60 giorni per evento e 120 per anno assicurativo. La diaria per inabilità temporanea spetta per l'intero periodo di inabilità (totale e/o parziale), nel limite massimo stabilito, e non è cumulabile con la diaria per convalescenza, da ricovero e da gessatura. L'indennità spetta a prescindere dalla

condizione lavorativa dell'Assicurato (lavoratore, disoccupato, studente altro).

ART. 37 INFORTUNI IN ITINERE

Per le categorie ove espressamente richiamato in scheda di polizza si intendono coperti gli infortuni verificatisi durante il tempo necessario a compiere il tragitto, dal luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato al luogo di lavoro e/o sede operatività di intervento e viceversa.

ART. 38 LIMITE CATASTROFALE PER SINISTRO

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società assicuratrice non potrà comunque superare le seguenti somme:

- per il caso di Morte: **€ 10.000.000,00;**
- per il caso di Invalidità permanente: **€ 10.000.000,00.**

Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso detti importi, le stesse saranno proporzionalmente ridotte.

PATTUZIONI CONTRATTUALI

La normativa contrattuale è da intendersi derogata e/o integrata dalle seguenti pattuizioni:

1. Modalità di denuncia di sinistro
2. Modalità e soggetti preposti alla determinazione del grado di Invalidità Permanente
3. Liquidazione indennizzo
4. Anticipo degli indennizzi
5. Costituzione del premio - Obbligo delle parti contraenti
6. Esonero denuncia altre assicurazioni
7. Esonero denuncia generalità delle persone assicurate e infermità preesistenti
8. Proroga termini di pagamento premio e decorrenza delle garanzie
9. Proroga termini denuncia di sinistro
10. Durata dell'assicurazione
11. Rinuncia al diritto di rivalsa
12. Deroga al Foro competente - sede arbitrale
13. Coassicurazione e delega
14. Deroga termini di recesso per sinistro
15. Informazione sinistri
16. Interpretazione della polizza
17. Operatività di altre polizze
18. Clausola Broker
19. Clausola risolutiva espressa

1. MODALITÀ DI DENUNCIA DI SINISTRO

La Contraente provvederà a comunicare alla Società l'avvenuto sinistro, nei termini contrattualmente previsti, fornendo alla stessa l'attestazione che l'Assicurato di cui al precedente art.13 ha subito l'infortunio nell'espletamento delle funzioni o servizio od attività connesse all'incarico. Nel caso di utilizzo di veicolo non di proprietà dell'Ente (da parte degli Assicurati di cui all'art. 13 punto C) il dipendente dovrà fornire adeguata dichiarazione dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo stesso con una completa ed esauriente descrizione del fatto.

La Contraente fornirà inoltre alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo. Relativamente a tutti gli assicurati la Contraente si impegna a dare visione, in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di eseguire accertamenti e controlli, dei registri dai quali risultino i rapporti con la Contraente.

2. MODALITÀ E SOGGETTI PREPOSTI ALLA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE

La determinazione della natura delle lesioni o del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento, sono effettuate dall'Impresa e dal beneficiario dell'assicurazione.

A tal fine la Società dovrà inviare al beneficiario una proposta di indennizzo. Qualora egli non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su sua richiesta, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dal beneficiario ed il terzo di comune accordo o, in difetto e su istanza di una delle parti, dal Presidente del Tribunale ove risiede il Contraente.

La Società ed il beneficiario sosterranno ciascuna le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza e la loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione di un arbitro dissenziente.

3. LIQUIDAZIONE INDENNIZZO

La Società si impegna a liquidare l'indennizzo dovuto in Italia ed in valuta corrente, entro 30 giorni dall'invio della documentazione attestante la chiusura del sinistro o, nel caso di Invalidità Permanente dalla sua quantificazione concordata fra le parti. Gli importi liquidati dalla Società assicuratrice in base alla presente polizza, relativamente agli obblighi di cui all'art. 23 del D.P.R. 03.08.90 n.333 inerenti i dipendenti dell'Ente, sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

4. ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI

Per i casi in cui l'infortunio comporti una invalidità permanente di grado prevedibilmente superiore al 20% (venti-percento) e sia certamente indennizzabile, la Società porrà a disposizione dell'Assicurato, a titolo di acconto, un importo pari ad un terzo dell'indennità corrispondente all'indennizzo valutato al momento, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.

Il pagamento di tali anticipazione da parte della Società avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione medica da cui risulti l'entità presunta dell'invalidità.

Le indennità da liquidare oltre i termini indicati nei commi precedenti, per effetto di contestazioni risolte con il ricorso all'arbitrato, saranno rivalutate in base al tasso di variazione dei "numeri indice mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso tra l'accadimento del sinistro ed il pagamento dell'indennità e saranno maggiorate degli interessi legali. In ogni caso la Società rimetterà gli indennizzi direttamente al beneficiario, dandone comunicazione alla Contraente. La Società si impegna a dare comunicazione alla Contraente dell'avvenuta definizione del sinistro indicando l'importo pagato, ed a fornire entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa l'elenco di tutti i sinistri non ancora definiti la cui denuncia risulti antecedente a 6 mesi precedenti la cessazione dell'annualità assicurativa, indicando per ciascuno di essi la data di accadimento ed il nominativo dell'infortunato/danneggiato. Tale comunicazione, per l'ultimo anno di validità del contratto, si riferirà a tutti i sinistri non ancora definiti.

5. COSTITUZIONE, ANTICIPO E REGOLAZIONE DEL PREMIO - OBBLIGO DELLE PARTI CONTRAENTI

Il premio annuo dell'assicurazione, comprensivo delle imposte vigenti protempore, viene pattuito come indicato alla pagina 2. Il premio viene anticipato in base agli elementi preventivati fissati in polizza.

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione la Contraente è tenuta a comunicare alla Società i dati consuntivi relativi alle eventuali variazioni intervenute negli elementi per il computo del premio, al fine del calcolo dell'eventuale conguaglio. Le differenze passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Qualora detta regolazione dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente, al netto di imposta, sarà rimborsata alla Contraente entro 30 giorni dal ricevimento dei dati di regolazione. Nel caso di dichiarazioni inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, salvo il suo diritto agli eventuali conguagli di premio.

6. ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati o la Contraente stessa avessero in corso o stipulassero per lo stesso rischio.

7. ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ DELLE PERSONE ASSICURATE E INFERMITÀ PREESISTENTI

La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, delle eventuali malattie sofferte, nonché mutilazioni o difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti. Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti ufficiali di nomina e conferimento del mandato (per gli Amministratori) e ai registri e ai documenti in possesso della Contraente (per le altre categorie di Assicurati), che la stessa si impegna ad esibire in ogni momento, su richiesta, alla Società assicuratrice. In particolare, per quanto attiene gli assicurati di cui all'art. 13 punto C), l'Ente si impegna a tenere apposita documentazione dalla quale risultino: data e luogo delle missioni o adempimenti di servizio autorizzati, con relative generalità della persona autorizzata e numero dei chilometri percorsi. Per l'identificazione dei restanti assicurati, si farà riferimento alle risultanze dei

registri di iscrizione che la Contraente si impegna di dare in visione, in qualsiasi momento alla Società Assicuratrice.

8. PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 60 giorni dalla decorrenza del contratto, senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima è elevata a 60 giorni.

9. PROROGA TERMINI DENUNCIA DI SINISTRO

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 30 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

10. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto avrà efficacia dalle ore 24 del **30.11.2020** fino alle ore 24 del **30.11.2022** e cesserà automaticamente alla scadenza senza tacita proroga e senza obbligo di disdetta alcuna.

Il Contraente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 30 giorni, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata alla sede della Società. La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di tre mesi oltre la scadenza contrattuale definitiva, nel caso in cui non si fossero ancora concluse le procedure atte ad appaltare nuovo contratto.

11. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società dichiara di rinunciare a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di rivalsa prevista dall'art. 1916 del C.C., salvo il caso di dolo.

12. DEROGA FORO COMPETENTE - SEDE ARBITRALE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene tra le parti che foro competente e sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto devono intendersi quelle del luogo di residenza della Contraente.

13. COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

14. DEROGA TERMINI DI RECESSO PER SINISTRO

La Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Tale recesso avrà effetto dalla prima scadenza di rata annuale, successiva alla comunicazione di preavviso, che comunque non potrà essere inferiore a 180 giorni da detta scadenza.

15. INFORMAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dalla Contraente ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

16. INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

17. ESTENSIONE AUTOMATICA

Le prestazioni assicurative garantite dalla presente polizza vengono estese in via automatica, senza obbligo di comunicazione preventiva, anche alle categorie per le quali all'attivazione del contratto e/o nel corso dello stesso non sia stato corrisposto in via anticipata alcun premio, a condizioni che l'Ente Contraente Vi abbia interesse all'assicurazione e/o proceda alla conclusione di atti nei quali si assuma l'impegno alla copertura.

Al termine del periodo di assicurazione annuo l'Ente Contraente si impegna a comunicare la nuova categoria inclusa ed il numero dei soggetti da assicurare ai fini della regolazione premio. La Società procederà quindi alla regolazione del premio nei termini di quanto previsto dall'articolo 5 delle pattuizioni contrattuali.

18. CLAUSOLA BROKER

Alla Società di brokeraggio INSER SPA, con sede a Trento in V.le A. Olivetti 36, è affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.lgs. 07.09.2005 n. 209. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, applicato al premio ante imposte.

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 e 9, della Legge n° 136 del 13.08.2010, la stazione appaltante, l'appaltatore, la Società assicuratrice e la Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n° 136 del 13.8.2010 con particolare previsione alle disposizioni ivi contenute all'art. 3 comma 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n° 136 del 13.08.2010. La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, la Società assicuratrice o la Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto ivi connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136 del 13.08.2010, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l'appaltatore, e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente."

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI

Le condizioni di assicurazione sono estese alle seguenti prestazioni aggiuntive:

1. Servizio di Protezione Civile
2. Supervalutazione dell'Invalidità Permanente
3. Chirurgia ricostruttiva
4. Rimborso delle spese per decesso all'estero
5. Rimborso delle spese di pronto soccorso e/o trasporto
6. Esposizione agli elementi
7. Contagio accidentale da virus HIV
8. Danni al vestiario
9. Zoonosi

1. SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

La presente assicurazione è operante anche durante l'espletamento di incarichi e/o servizi di protezione civile svolti dagli Assicurati per incarico dell'Ente.

2. SUPERVALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

Qualora l'invalidità permanente accertata a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza sia di grado superiore al 50% della totale, la Società liquiderà, a titolo di indennizzo, il 100% della somma assicurata a tale titolo.

3. CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, l'Assicurato riporti al viso lesioni tali, da provocarne lo sfregio permanente, ovvero la deformazione, la Società riconoscerà, in aggiunta alla somma indennizzabile per Invalidità Permanente, un ulteriore indennizzo fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 3.000,00 per interventi di chirurgia ricostruttiva.

4. RIMBORSO DELLE SPESE PER DECESSO ALL'ESTERO

Se il decesso avviene all'estero, la Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto della salma dell'Assicurato in patria, fino al luogo di sepoltura, con il limite del 2% della somma assicurata per il caso di Morte.

5. RIMBORSO DELLE SPESE DI PRONTO SOCCORSO E/O TRASPORTO

Sono rimborsate all'Assicurato (fino alla concorrenza di € 3.000,00) le spese di pronto soccorso anche se non consumate in ospedale o clinica e/o le spese di trasporto dal luogo dell'infortunio a quello del pronto soccorso, ospedale o clinica e ritorno al domicilio. Il rimborso delle spese di pronto soccorso e/o trasporto, viene effettuato a guarigione avvenuta, dietro presentazione della relativa documentazione.

6. ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI

La Società a seguito di evento indennizzabile ai termini del presente contratto corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche in quei casi in cui gli eventi di cui all'articolo 15 non siano la causa diretta dell'infortunio, ma in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.

7. CONTAGIO ACCIDENTALE DA VIRUS HIV

La Società corrisponde il capitale assicurato alla relativa partita, qualora l'Assicurato a seguito di puntura o ferita occasionale provocate da oggetto infettato dal virus o a seguito di aggressione, risulti sieropositivo secondo gli accertamenti previsti.

L'Assicurato che ritiene di essere stato contagiato dal virus HIV, deve – entro tre giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto – darne avviso alla Società a mezzo telegramma o telex o fax indicando giorno, ora e luogo in cui si è verificato l'evento. Entro sei giorni dall'evento l'assicurato deve sottoporsi ad un primo test HIV presso un centro specializzato. Qualora dal test risulti che l'Assicurato è sieropositivo, non sarà dovuto alcun indennizzo.

In caso di negatività del test dovrà essere ripetuto entro 180 giorni dall'evento. Se da questo risulterà che l'Assicurato è divenuto sieropositivo, la Società liquiderà l'indennizzo di Euro 30.000,00. Tutte le spese mediche relative al test HIV resteranno a carico dell'Assicurato, tuttavia in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza anche dette spese verranno rimborsate dalla Società. L'assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e ai controlli medici disposti dalla Compagnia fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. L'Assicurato deve essere identificato, pena la decadenza della garanzia assicurativa, al momento di sottoporsi al test immunologico. L'assicurato, dovrà inoltre sottoscrivere, al momento della denuncia del sinistro l'apposita informativa 7 consenso in ottemperanza alle prescrizioni di legge (D.lgs 30.06.2003 nr. 196).

Il rispetto rigoroso dei termini della denuncia e degli obblighi relativi ai test immunologici sono essenziali per la validità della copertura; in caso di inadempienza l'Assicurato e/o i beneficiari perdono il diritto all'indennizzo. La presente estensione di garanzia opera in favore dei soggetti assicurati per i quali è espressamente prevista la somma assicurata.

8. DANNI AL VESTIARIO

In conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà all'Assicurato le spese effettivamente sostenute per l'acquisto del suo vestiario in sostituzione di quello danneggiato avente analogo valore. La presente estensione di garanzia opera in favore dei soggetti assicurati per i quali è espressamente prevista la somma assicurata.

9. ZONOSI

La Garanzia si intende estesa, limitatamente ai casi di invalidità permanente e rimborso spese sanitarie da infortunio, semprechè questi casi siano contemplati dal contratto, alle malattie trasmissibili dall'animale all'uomo che insorgano nel periodo di validità del rapporto assicurativo e comunque che si manifestino entro 180 giorni dalla data di cessazione del contratto. A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione non si farà luogo all'indennizzo per invalidità permanente, quando questa sia di grado pari o inferiore al 10% della totale, se invece essa risulterà superiore al 10% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

La presente estensione di garanzia opera unicamente in favore delle seguenti categorie di assicurati:

- Volontari del Servizio Civile volontario (sezione D);
- Volontari e lavoratori socialmente utili (sezione E);

INFORMAZIONI SULLO STATO DEI SINISTRI
(06/08/2020)

Anno	N. denunciati	N. liquidati	Importo liquidati	N. riservati	Importo riservati	SS
2016	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0
2017	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0
2018	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0
2019	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0
2020	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0

**CAPITOLATO D'ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO**

**DANNI AI VEICOLI NON DI PROPRIETA' DELLA
CITTA' DI CAVE**

utilizzati da:

DIPENDENTI DELL'ENTE
per missione o adempimenti di servizio, preventivamente autorizzato

AMMINISTRATORI DELL'ENTE
per lo svolgimento di mandato o incarico amministrativo per conto dell'Ente
stesso



CIG: 840318821C

redatto da
INSER SPA

Avvertenze

Le informazioni contenute all'interno del presente documento sono di carattere riservato. Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 nr. 196 né l'intero documento, né un eventuale condensato dello stesso potranno, in alcun caso essere consegnati a terzi, in particolare a qualsivoglia organizzazione del settore assicurativo o di brokeraggio senza il nostro preventivo accordo.

Esso adempie ad un mero scopo informativo e non può intendersi in parte o nel suo insieme, sostitutivo o esaustivo dei contenuti assicurativi che restano individuati e contrattualmente precisati solamente dalle polizze ivi indicate. Solo a queste si deve fare riferimento in caso di sinistro o di necessità interpretative.

SOMMARIO

• Contraente	Pag. 3
• Veicoli assicurati	Pag. 3
• Rischi assicurati	Pag. 3
• Somme assicurate	Pag. 3
• Durata contrattuale	Pag. 3
• Scadenza	Pag. 3
• Rateizzazione	Pag. 3
• Note	Pag. 4
• Parametri per il calcolo del premio	Pag. 4
• Calcolo del premio	Pag. 4
• Premio annuo lordo complessivo	Pag. 4
• Definizioni	Pag. 5
• Condizioni generali di assicurazione:	Pag. 6
- Norme che regolano l'Assicurazione in generale	Pag. 6
• Beni assicurati ed ambito della copertura assicurativa	Pag. 8
• Determinazione e liquidazione del danno	Pag. 10
• Pattuizioni contrattuali	Pag. 11
• Condizioni aggiuntive e/o particolari	Pag. 16
• Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo	Pag. 19

CONTRAENTE

Città di CAVE (Roma) – d'ora in poi denominato Ente

Sede: Piazza Garibaldi, 6 – 00033 Cave

C.F./Partita IVA 02078610587

VEICOLI ASSICURATI

Sono assicurati i veicoli, non di proprietà dell'Ente utilizzati da:

- Dipendenti dell'Ente e Revisori dei Conti**, per missione o adempimento d'ufficio, previamente autorizzato;
- Amministratori dell'Ente**, per l'espletamento del relativo incarico o mandato;

RISCHI ASSICURATI

- a) Incendio;
- b) Furto e Rapina;
- c) Danni Accidentali (collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada)

SOMME ASSICURATE

Il valore commerciale di ciascun veicolo non di proprietà dell'Ente utilizzato dalle persone sopraindicate, con il limite di **Euro 30.000,00 (la garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto in deroga a quanto disposto dall'art. 1907 del codice civile).**

DURATA CONTRATTUALE

Dalle ore 24.00 del **30/11/2020** al **30/11/2022**

SCADENZA

30/11/2022, senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta (salvo quanto previsto dall' Art. 11 delle Pattuizioni Contrattuali)

RATEIZZAZIONE

Annuale

VINCOLI

Nessuno

NOTE

//

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio viene anticipato dal Contraente in base a:

n. 10.000 Km	di percorrenza preventiva annua per i veicoli utilizzati dai soggetti di cui all'art. 13
---------------------	--

CALCOLO DEL PREMIO

Rif. Assicurati	Km preventivati	Premio per Km
Art. 13 lettera a)	10.000	€ _____
Art. 13 lettera b)		

PREMIO ANNUO LORDO

Parametri	Premio annuo lordo	Premio minimo
10.000 km complessivi preventivati	€ _____	€ _____ <i>indicare qualora previsto</i>

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato d'oneri

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula la polizza
Assicurato:	destinatario dell'assicurazione; soggetto a favore del quale è stipulata la polizza
Impresa:	la Società Assicuratrice
Broker:	Inser Spa, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa
Somma assicurata:	la somma che rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro
Franchigia:	parte prestabilita del danno, liquidabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato senza che possa assicurarla presso altri Assicuratori, pena decadenza dal diritto alla garanzia
Ente:	CITTA' DI CAVE , Contraente della polizza
Veicolo:	ogni veicolo di qualsiasi specie, secondo la nozione di cui all'art. 46 ed in particolare alle classificazioni di cui all'art. 47 del Codice della Strada (legge 01.08.2003 n. 214) e s.m.i.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 CC.

ART.2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

ART.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa.

ART.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 CC)

ART.6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART.7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

ART.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART.9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

ART.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART.11 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

BENI ASSICURATI ED AMBITO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

ART.13 BENI ASSICURATI

I beni assicurati mediante la presente assicurazione sono da intendersi i seguenti veicoli, con esclusione di quelli di proprietà dell'Ente:

a)	veicoli utilizzati da: ■ Dipendenti dell'Ente (anche in adempimento a quanto previsto dall'art. 43 del CCNL 1998-2000 e successive modifiche ed integrazioni), e Revisori dei Conti, in occasione di missione, adempimento d'ufficio per conto dell'Ente, dei quali siano stati previamente autorizzati a servirsi a termini delle disposizioni in uso presso l'Ente;
-----------	---

b)	Amministratori dell'Ente per l'espletamento del mandato o incarico amministrativo o per compiti d'ufficio ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> per la partecipazione alle riunioni degli organismi collegiali e istituzionali, ovunque si tengano, risultanti da apposita convocazione; <input type="checkbox"/> in occasione di incarichi, missioni, compiti d'ufficio, servizi di rappresentanza svolti in nome e per conto dell'Ente; <input type="checkbox"/> in occasione di viaggi per l'espletamento del mandato o incarico; <input type="checkbox"/> in occasione di trasferimenti dalla propria abitazione, dimora o sede di lavoro alla sede comunale e al luogo in cui si tengano le riunioni o si svolga il mandato.
-----------	--

Sono coperti da garanzia assicurativa tutti i veicoli utilizzati dai soggetti indicati purché non iscritti al P.R.A. a nome di **Città di CAVE**.

ART.14 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è operante per i seguenti casi:

- a) per i soggetti di cui al precedente art. 13a), in quanto gli stessi siano stati preventivamente autorizzati secondo le procedure vigenti o in uso presso l'Ente;
- b) per i soggetti di cui al precedente art. 13b), in tutti i casi in cui sia attestato l'espletamento del mandato, incarico amministrativo, compito d'ufficio o trasferimento dalla propria abitazione o dimora o luogo di lavoro al luogo di espletamento dello stesso, indipendentemente dal riconoscimento del diritto alla liquidazione di un'indennità chilometrica.

ART.15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Oggetto dell'assicurazione sono i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di cui al precedente art.13, sofferti durante il loro utilizzo su aree pubbliche o private e per gli scopi di cui al citato articolo e conseguenti a:

- incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
- furto, rapina, estorsione o tentativo di tali reati e/o danni conseguenti alla circolazione successiva agli stessi;
- danni accidentali (collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada).

L'assicurazione comprende anche i danni subiti dalle parti accessorie purché stabilmente installate sul veicolo.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia,

della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, nonché dei Paesi per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

ART.16 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- ❑ se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- ❑ se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- ❑ se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- ❑ cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati;
- ❑ conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta od a mano;
- ❑ derivanti da uso improprio del veicolo;
- ❑ determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- ❑ direttamente od indirettamente dovuti a, o causati, da colpi di stato civile o militare, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità;
- ❑ dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
- ❑ causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- ❑ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.

DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

ART.17 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO (PER I RISCHI INCENDIO, FURTO-RAPINA)

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Sia in caso di danni parziali che totali restano fermi gli eventuali scoperti previsti dalle condizioni di polizza.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

L'Impresa, in nessun caso, sarà tenuta a pagare somma superiore a **Euro 30.000,00** per veicolo assicurato.

ART.18 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO (PER IL RISCHIO "DANNI ACCIDENTALI")

L'ammontare del danno, risarcibile entro il valore commerciale del veicolo al momento immediatamente precedente il sinistro, sarà pari:

- in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o asportate, senza tener conto del degrado d'uso;
- in caso di danno totale, al valore commerciale del veicolo ante sinistro, dedotto il valore di recupero.

L'Impresa in nessun caso sarà tenuta a pagare somma superiore a **Euro 30.000,00** per veicolo assicurato.

ART.19 FRANCHIGIA

La liquidazione dell'indennizzo è effettuata con l'applicazione delle franchigie e/o scoperti indicati nello specifico prospetto in calce al presente capitolato d'onori.

PATTUZIONI CONTRATTUALI

Le condizioni generali di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti pattuizioni contrattuali:

1. Deroga termine di denuncia di sinistro
2. Modalità di denuncia di sinistro
3. Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno
4. Modalità per la liquidazione degli indennizzi
5. Pagamento indennizzi
6. Costituzione del premio - Obbligo delle parti contraenti
7. Buona Fede
8. Esonero denuncia altre assicurazioni
9. Esonero denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati
10. Proroga termini di pagamento premio
11. Durata del contratto
12. Rinuncia al diritto di rivalsa
13. Deroga Foro competente e sede arbitrale
14. Colpa grave
15. Gestione vertenze
16. Coassicurazione e delega
17. Deroga termini di recesso per sinistro
18. Gestione dei sinistri con franchigia
19. Interpretazione della polizza
20. Informazione sinistri
21. Clausola Broker
22. Clausola risolutiva espressa

1. DEROGA TERMINE DI DENUNCIA DI SINISTRO

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 30 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

2. MODALITÀ DI DENUNCIA DI SINISTRO

L'Amministrazione provvederà a comunicare all'Impresa l'avvenuto sinistro, fornendo alla stessa la seguente documentazione:

a) per sinistri accaduti a veicoli condotti dai **soggetti di cui all'art. 13a)**:

- attestazione dell'Ente che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o adempimento di servizio preventivamente autorizzato;
- dichiarazione dell'interessato, il quale risponderà di eventuali dichiarazioni non veritiere, dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una completa ed esauriente descrizione

del fatto e l'indicazione del luogo, data ed ora dell'evento, nonché degli eventuali testimoni presenti e contenga inoltre ogni altro elemento utile a consentire la più ampia ricostruzione del sinistro.

b) per sinistri accaduti a veicoli condotti dai **soggetti di cui all'art. 13b)**:

- ❑ attestazione dell'Ente che il sinistro è avvenuto in occasione di espletamento del mandato o incarico amministrativo o compito d'ufficio o trasferimento dall'abitazione o dimora o sede di lavoro al luogo di svolgimento del mandato;
- ❑ dichiarazione dell'interessato, il quale risponderà di eventuali dichiarazioni non veritiere, dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto e l'indicazione del luogo, data ed ora dell'evento, nonché degli eventuali testimoni presenti e contenga inoltre ogni altro elemento utile a consentire la più ampia ricostruzione del sinistro.

L'Ente fornirà inoltre all'Impresa le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

3. MODALITÀ E SOGGETTI PREPOSTI ALLA DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento, sono effettuate dall'Impresa e dal beneficiario dell'assicurazione. A tal fine l'Impresa dovrà inviare al beneficiario una proposta di indennizzo.

Qualora egli non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su sua richiesta, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dall'Impresa, uno dal beneficiario ed il terzo di comune accordo o, in difetto e su istanza di una delle parti, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza, o sede, del Contraente. L'Impresa ed il beneficiario sosterranno ciascuna le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza e la loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione di un arbitro dissenziente.

4. MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI

L'Impresa, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

L'indennizzo da liquidare oltre i termini indicati nel comma precedente per effetto di contestazioni risolte con il ricorso all'arbitrato, sarà maggiorato degli interessi legali relativamente al periodo trascorso tra l'accadimento del sinistro ed il pagamento dell'indennizzo.

In ogni caso l'Impresa rimetterà gli indennizzi direttamente al beneficiario, dandone comunicazione all'Ente.

Verrà in ogni caso dedotto dall'indennizzo quanto eventualmente percepito dall'Assicurato o dagli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni stipulate a favore degli automezzi assicurati, ovvero di risarcimenti percepiti da terzi responsabili del danno.

5. PAGAMENTO INDENNIZZI

L'Impresa si impegna a liquidare l'indennizzo dovuto a seguito di sinistro, anche in pendenza di istruttoria penale che non riguardi comunque la persona fisica dell'Assicurato o il Contraente.

6. COSTITUZIONE DEL PREMIO - OBBLIGO DELLE PARTI CONTRAENTI

Il premio dell'assicurazione, comprensivo delle imposte vigenti protempore, viene pattuito come segue:

a)	Euro. _____	per ciascun chilometro percorso dai veicoli delle persone di cui al precedente art. 13 a);
b)		per ciascun chilometro percorso dai veicoli delle persone di cui al precedente art. 13 b)

Il premio dell'assicurazione risulterà costituito da una rata anticipata e da una computata sulla base dei dati consuntivi rilevati, per i veicoli utilizzati dai soggetti di cui all'art. 13.

Il premio viene anticipato dal Contraente in base a:

- n. 10.000 km** di percorrenza cumulativa preventiva annua per i veicoli utilizzati dai soggetti di cui all'art. 13 a) e 13 b);

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione l'Amministrazione è tenuta a comunicare all'Impresa i dati consuntivi relativi all'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per ragioni di servizio dai veicoli utilizzati dai soggetti di cui all'art. 13. Le differenze risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il premio minimo di polizza [qualora previsto] pari ad Euro _____, che rimane comunque acquisito alla Impresa, viene rapportato ai seguenti parametri:

- n. 10.000 km** di percorrenza cumulativa preventiva annua per i veicoli utilizzati dai soggetti di cui all'art. 13 a) e 13 b)

Nel caso di dichiarazioni inesatte, l'Impresa riconoscerà comunque la piena validità del contratto, salvo il suo diritto agli eventuali conguagli di premio.

7. BUONA FEDE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si conviene tra le parti che l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, da parte dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

8. ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

Il Comune è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati o il Comune stesso avessero in corso o stipulassero per gli stessi rischi.

9. ESONERO DENUNCIA DEI DATI IDENTIFICATIVI DEI VEICOLI ASSICURATI

Il Comune è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi degli automezzi assicurati, per la cui identificazione si farà riferimento alla dichiarazione di cui alla precedente Pattuizione Contrattuale n. 3 "Modalità di denuncia del sinistro".

10. PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO PREMIO

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si precisa che il termine di pagamento delle rate successive alla prima è elevato a 60 giorni.

11. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà efficacia dalle ore 24 del **30/11/2020** fino alle ore 24 del **30/11/2022** e cesserà automaticamente alla scadenza senza tacita proroga e senza obbligo di disdetta alcuna.

Il Contraente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 30 giorni, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata alla sede della Società. La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di tre mesi oltre la scadenza contrattuale definitiva, nel caso in cui non si fossero ancora concluse le procedure atte ad appaltare nuovo contratto.

12. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

L'Impresa dichiara di rinunciare all'azione di rivalsa, prevista dall'art. 1916 del C.C., nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso di dolo.

13. DEROGA FORO COMPETENTE E SEDE ARBITRALE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si conviene tra le parti che foro competente e sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto devono intendersi quelle della residenza del Contraente.

14. COLPA GRAVE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'Impresa è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali nonché determinato colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

15. GESTIONE VERTENZE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'Impresa si impegna ad assumere la gestione del danno a nome dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra, legali e tecnici in accordo con l'Assicurato stesso fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

16. COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

17. DEROGA TERMINI DI RECESSO PER SINISTRO

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Tale disdetta avrà effetto dalla prima scadenza annuale, successiva alla comunicazione di preavviso, che comunque non potrà essere inferiore a 180 giorni da detta scadenza.

18. GESTIONE DEI SINISTRI CON FRANCHIGIA

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali. Le franchigie dovute per i sinistri saranno richieste dalla Società con cadenza semestrale, unendo alla richiesta copia delle quietanze o altra documentazione equipollente attestante l'avvenuto pagamento dei sinistri. Il contraente provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

19. INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte hanno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate.

20. INFORMAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dal Contraente ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

21. CLAUSOLA BROKER

Alla Società di brokeraggio INSER SPA, con sede a Trento in V.le A. Olivetti, 36, è affidata dal **CITTA' DI CAVE** la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.lgs 07.09.2005 nr. 209.

Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del

Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso.

La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i.

Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione, all'atto del pagamento dei premi medesimi, secondo gli usi e gli accordi praticati normalmente sul mercato assicurativo.

22. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX LEGE 136 DEL 13.08.2010

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 e 9, della Legge n° 136 del 13.08.2010, la stazione appaltante, l'appaltatore, la Società assicuratrice e la Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n° 136 del 13.8.2010 con particolare previsione alle disposizioni ivi contenute all'art. 3 comma 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n° 136 del 13.08.2010. La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, la Società assicuratrice o la Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto ivi connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136 del 13.08.2010, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l'appaltatore, e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.”

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI

Le condizioni generali di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti condizioni particolari:

1. Recupero delle cose rubate
2. Danni da atti socio-politici
3. Danni da eventi naturali
4. Ricorso terzi da incendio
5. Danni da trasporto occasionale di vittime della strada
6. Danni da scasso
7. Valore a nuovo
8. Assicurazione nella forma a primo rischio assoluto
9. Rottura di cristalli
10. Traino a seguito di guasto e/o incidente
11. Recupero del veicolo
12. Spese di rimessaggio
13. Invio automezzo per la prosecuzione del trasporto
14. Beni trasportati

1. RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne abbia notizia. Le cose recuperate sono di proprietà dell'Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l'Impresa abbia risarcito il danno solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione fra l'Impresa e l'Assicurato, ferma la facoltà dell'Assicurato stesso di conservare la proprietà delle cose recuperate, restituendo all'Impresa l'indennizzo per esse ricevuto. Qualora si abbia recupero prima del risarcimento del danno, l'Impresa risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

2. DANNI DA ATTI SOCIO-POLITICI

La garanzia è estesa ai danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata alle Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Dopo ogni denuncia di sinistro, l'Impresa può recedere dalla garanzia prestata, secondo le modalità previste dalle Pattozioni Contrattuali.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattozioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

3. DANNI DA EVENTI NATURALI

La garanzia è estesa ai danni da incendio nonché agli altri danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini, sia artificiali che naturali; sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso i finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da terremoti, tempeste di vento, grandine, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

4. RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio, di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo non in circolazione ai sensi della Legge 24/12/1969, n. 990, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi, con il limite massimo di Euro 75.000,000 per sinistro. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

5. DANNI DA TRASPORTO OCCASIONALE DI VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa entro il limite di Euro 300,00 per evento, le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione Ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità di Polizia.

6. DANNI DA SCASSO

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dai mezzi nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno dei mezzi suddetti. La somma assicurata è pari a quella della garanzia "Furto - Rapina".

7. VALORE A NUOVO

In caso di sinistro parziale che colpisca il veicolo assicurato o il natante non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si verifica entro 12 mesi dalla prima immatricolazione del veicolo o del natante.

Limitatamente alle autovetture ad uso privato ed ai veicoli ad uso promiscuo, in caso di sinistro totale che avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione degli stessi, la liquidazione del danno viene effettuata, nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti.

8. ASSICURAZIONE NELLA FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

A parziale deroga delle condizioni di assicurazione si precisa che la garanzia è prestata nella forma "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino alla concorrenza di **Euro 30.000,00**, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

9. ROTTURA DI CRISTALLI

L'impresa rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o da fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata dalla polizza. Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza del massimo indennizzabile indicato, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione di nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchietto retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

10. TRAINO A SEGUITO DI GUASTO E/O INCIDENTE

Qualora in veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di circolare autonomamente, l'Impresa rimborserà, purchè documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia. Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

11. RECUPERO DEL VEICOLO

Qualora in veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato;
- dover essere rimosso sulla sede stradale

l'Impresa rimborserà, purchè documentate, le spese di recupero del veicolo.

12. SPESE DI RIMESSAGGIO

Qualora il danno non sia riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, l'Impresa rimborserà, purchè documentate, le spese di rimessaggio per le prime 24 ore.

13. INVIO AUTOMEZZO PER LA PROSECUZIONE DEL TRASPORTO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non poter procedere con i propri mezzi e non sia possibile la riparazione immediata, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese, purchè documentate, sostenute per l'invio di altro automezzo per consentire la prosecuzione del trasporto merci. Nel caso in cui l'automezzo inviato in sostituzione sia di proprietà dell'Assicurato il rimborso verrà riconosciuto per un importo pari ad Euro 1,00 per Km percorso, da calcolarsi dalla residenza abituale dell'Assicurato al luogo dove si trova il veicolo in sosta forzata.

In entrambi i casi l'Assicurato, a comprova di quanto avvenuto, metterà a disposizione degli incaricati dell'Impresa per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul luogo del sinistro, le bolle di accompagnamento e le ricevute di scarico della merce, copia della denuncia all'Autorità competenti in caso di furto, le fatture e/o ricevute fiscali pagate per le spese inerenti la riparazione del veicolo e dell'invio dell'automezzo in sostituzione.

14. BENI TRASPORTATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti ai beni ed effetti personali (esclusi gioielli, ed oggetti di metallo prezioso) a bordo dei veicoli utilizzati, fino alla concorrenza di:

- beni ed effetti personali Euro 1.000,00 per sinistro:
- denaro Euro 150,00 per sinistro.

La garanzia è prestata con l'applicazione per ogni sinistro di un franchigia di Euro 50,00

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

Per sinistri riferiti alle garanzie sottoindicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.

EVENTI/GARANZIE	FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
<input type="checkbox"/> Ricorso terzi da Incendio	Nessuna	Euro 75.000,00 per sinistro
<input type="checkbox"/> Danni da trasporto occasionale di vittime della strada	Nessuna	Euro 300,00 per evento
<input type="checkbox"/> Incendio	Nessuna	Euro 30.000,00 per veicolo assicurato
<input type="checkbox"/> Furto – Rapina	Nessuna	Euro 30.000,00 per veicolo assicurato
<input type="checkbox"/> Danni da atti socio-politici, compreso incendio	10% con il min. di Euro 250,00 per sinistro	Euro 30.000,00 per veicolo assicurato
<input type="checkbox"/> Danni da eventi naturali, compreso incendio	10% con il min. di Euro 250,00 per sinistro	Euro 30.000,00 per veicolo assicurato
<input type="checkbox"/> Danni accidentali	10% con il min. di Euro 250,00 per sinistro	Euro 30.000,00 per veicolo assicurato
<input type="checkbox"/> Rottura cristalli	Nessuna	Euro 1.000,00 per ciascun veicolo
<input type="checkbox"/> Traino	Nessuna	Euro 500,00
<input type="checkbox"/> Recupero del veicolo	Nessuna	Euro 500,00
<input type="checkbox"/> Spese di rimessaggio	Nessuna	Euro 260,00
<input type="checkbox"/> Invio di automezzo per la prosecuzione del trasporto	Nessuna	Euro 250,00 per veicoli non di proprietà Euro 1,00 per Km. per veicoli di proprietà max. Euro 250,00
<input type="checkbox"/> Beni trasportati	50,00	Euro 1.000,00 per sinistro
<input type="checkbox"/> Beni trasportati – denaro	50,00	Euro 150,00 per sinistro

INFORMAZIONI SINISTRI
aggiornamento al 06/08/2020

Anno	N. denunciati	N. Senza Seguito	Liquidati		Riservati		Massimo importo	
			<i>n.</i>	<i>importo</i>	<i>n.</i>	<i>importo</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Riservato</i>
2016	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2017	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2018	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2020	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Carta libera

**Allegato a scheda offerta
economica**


Spettabile
Città di CAVE

La sottoscritta Ditta _____ con sede a
_____ Via _____ cod. fiscale
_____, per l'affidamento del contratto assicurativo a copertura del rischio,
Danni ai veicoli non di proprietà della Città di CAVE, per il periodo di assicurazione decorrente
dalle ore 24.00 del **30.11.2020** alle ore 24.00 del **30.11.2022**.

Offre

Parametri	Premio annuo lordo	Premio minimo
10.000 km complessivi preventivati	€ _____	€ _____ <i>indicare qualora previsto</i>

Rif. Assicurati	Km preventivati	Premio per Km
Art. 13 lettera a)	10.000	
Art. 13 lettera b)		



**CAPITOLATO D'ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO**

**RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Assicurato

CITTA' DI CAVE

8403199B2D

C.I.G.

redatto da
INSER SPA

Marzo 2020

SCHEDA DI COPERTURA **CITTA' DI CAVE**

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Contraente/assicurato	CITTA' DI CAVE
Attività dichiarata	Comune
Sezioni di garanzia operanti	<input type="checkbox"/> 1 Responsabilità patrimoniale della Pubblica Amministrazione <input type="checkbox"/> 2 Responsabilità civile professionale per le attività tecniche
Effetto	ore 24.00 del 30/11/2020
Scadenza	ore 24.00 del 30/11/2022 con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi
Massimale	€ 5.000.000,00 per sinistro € 5.000.000,00 in aggregato e per corresponsabilità
Retroattività	ILLIMITATA dalla data di effetto della polizza
Postuma	5 anni dalla data di scadenza della presente polizza
Franchigia	€ 3.000,00 per ogni sinistro
Limiti di indennizzo per sinistro relative alle condizioni aggiuntive RC professionale per le attività tecniche	<input checked="" type="checkbox"/> Perdite patrimoniali per inidoneità dell'opera € 1.000.000,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Danni alle opere € 1.000.000,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Danni a macchinari, attrezzature, materiali € 1.000.000,00
Retribuzioni lorde	€ 1.060.000,00
Tasso di costo	_____ pro-mille
Premio lordo annuo	€ _____

SCHEDA DI COPERTURA

**Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico
incaricato della progettazione di lavori ai sensi dell'art. 17, comma 3, Legge 109/94.**

Condizioni normative come da schema tipo 2.1 di cui al D.M. 123/04 e s.m.i.

La Società su espressa richiesta dell'Assicurato si impegna a rilasciare certificati di copertura secondo lo schema tipo 2.1 di cui al D.M. 123/04 e s.m.i. alle condizioni di seguito indicate

DURATA LAVORI	TASSO PRO MILLE SUL VALORE DELLE OPERE	PREMIO LORDO MINIMO PER CERTIFICATO
<input type="checkbox"/> Lavori fino a 12 mesi		€ 250,00
<input type="checkbox"/> Lavori fino a 18 mesi		€ 375,00
<input type="checkbox"/> Lavori fino a 24 mesi		€ 500,00
<input type="checkbox"/> Premio minimo per singolo certificato		€ 250,00

Valore massimo per ogni singola opera € 15.000.000,00

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicuratori:	L'Impresa di Assicurazione
Assicurato:	CITTA' DI CAVE
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione.
Beni:	Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Contraente:	CITTA' DI CAVE
Danno:	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Dipendente:	qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente stesso.
Dipendente Tecnico:	qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispona e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell' Amministrazione Pubblica. Sono comprese nella definizione di dipendente tecnico a titolo

meramente esemplificativo e non esaustivo le seguenti figure/attività:

- progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- verifica e validazione progetti come previsto dal D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- responsabile unico del procedimento e supporto al responsabile unico del procedimento ex D.lgs. 163/2006 e successive modifiche d integrazioni, dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione
- committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.lgs. 81/2008 e successive modifiche d integrazioni

Dipendente Legale:

qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RDL n, 1578 del 27/11/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Indennizzo:

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale:

La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Polizza:

Il documento che prova l'assicurazione.

Perdite Patrimoniali:

Ogni danno immateriale (intendendosi per tale danno il subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Premio:

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.

Evento dannoso:

Il fatto, l'atto o l'omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.

Pubblica Amministrazione:

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

- Responsabilità Civile:** La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. Cod. Civ. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
- Responsabilità Amministrativa:** La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
- Responsabilità Amministrativa
-Contabile** La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
- Retribuzioni Lorde e compensi:** l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente e risultanti dai libri paga, corrisposte al personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per l'infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL); ai lavoratori parasubordinanti in genere, nonché le remunerazioni erogate ad Amministratori e al Segretario Comunale.
- Richiesta di risarcimento:**
- 1) qualsiasi procedimento intentato contro l'Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
 - 2) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all'Assicurato con la quale questa persona fisica o giuridica intende imputare all'Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi evento dannoso specificato;
 - 3) qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi evento dannoso specificato e commesso dall'Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avvenuto mediante:

- la notifica di una citazione o di analogo atto processuale;
- la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;
- qualsiasi inchiesta condotta nei confronti dell'Assicurato e riferita ad un evento dannoso non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai precedenti punti 1-2-3

Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo evento dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

Sinistro:

Il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi sia venuto a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato;
- (c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile;
- (d) instaurazione di un procedimento dal quale si possa presumere l'esistenza di un danno da cui possa scaturire una richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 8 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Durata e cessazione del contratto

Il contratto ha effetto dalle ore 24.00 del **30/11/2020**, scadenza alle ore 24.00 del **30/11/2022**. Se l'Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. È fatto comunque salvo l'obbligo degli Assicuratori di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre tre mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione del servizio.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 – Foro competente

Foro e sede arbitrale competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 – Legittimazione

La presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio. La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Art. 14 – Informazione sinistri

Gli assicuratori si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dalla Contraente ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 15 – Interpretazione della polizza

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

Art. 16 – Gestione della polizza – se gestita a mezzo di corrispondente /coverholder

Alla Società INSER SPA è affidata la gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker . I sottoscrittori dei Lloyd's conferiscono mandato alla Società _____ di seguito nominata Corrispondente /Coverholder dei Lloyd's, di effettuare la gestione amministrativa del

presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi, pertanto ogni comunicazione effettuata al Corrispondente /Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Società.

Il Contraente e il Corrispondente /Coverholder dei Lloyd's si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà tramite il Broker incaricato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento IVASS n. 5/06, il Broker ed il Corrispondente /Coverholder dei Lloyd's sono autorizzati ad incassare i premi. Ai fini della notifica degli atti giudiziari si specifica che la sede legale della Società è la seguente _____

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa ex Legge 136/2012

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 e 9, della Legge n° 136 del 13.08.2010, la stazione appaltante, l'appaltatore, la Società assicuratrice e la Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n° 136 del 13.8.2010 con particolare previsione alle disposizione ivi contenute all'art. 3 comma 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n° 136 del 13.08.2010. La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, la Società assicuratrice o la Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto ivi connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136 del 13.08.2010, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l'appaltatore, e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente”.

SEZIONE 1
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – Oggetto dell'Assicurazione

A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni colposi commessi da parte di uno o più dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più dipendenti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
 - il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.,
- nei confronti dei soggetti responsabili.

Resta inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la responsabilità civile dell'Assicurato per fatto commesso da taluno dei soggetti, oppure della responsabilità amministrativa o amministrativa contabile di uno o più dei soggetti indicati nella scheda di copertura con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

Art. 18 – Estensioni di copertura operanti

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs. 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende e le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate all'Ente terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in reazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.lgs. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.. L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

Art. 19 – Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 5.000.000,00 per ciascun sinistro e di € 5.000.000,00 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo. In caso di corresponsabilità tra più dipendenti nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo stabilito nella scheda di copertura indipendentemente dal numero dei dipendenti coinvolti. L'assicurazione è presta con l'applicazione di una franchigia fissa di € 3.000,00 per sinistro.

Art. 20 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;

- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato, l'assicurazione comprende pertanto le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi;
- l) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.lgs. n. 209 del 2005;
- m) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- n) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- o) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- p) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità amministrativa o Amministrativa Contabile.

Art. 21 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

L'assicurazione vale per le denunce presentate per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali denunce siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere ILLIMITATAMENTE dalla data di stipula della presente Polizza (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'Assicurato neppure all'Ente di Appartenenza dell'Assicurato.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 Cod. Civ. il Contraente dichiara, per conto degli Assicurati e dopo approfondite indagini, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi.

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente polizza (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successive alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

La sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Art. 22 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 23 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 24 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 25 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 26 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

Gli Assicuratori possono assumere da, e fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale (comprese eventuali procedure di mediazione, negoziazione assistita, o istituti simili previsti dalla legislazione), a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, escluso comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 27 - Clausola Broker

Il contraente dichiara di aver affidato alla Società di brokeraggio INSER SPA, con sede a Trento in V.le A. Olivetti 36, è affidata dalla **Città di CAVE** la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi di legge. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del

presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi.

Art. 28 – Clausola di regolazione premio

Il premio è determinato in misura forfettaria (c.d. premio flat) e non è soggetto a regolazione. Il parametro “retribuzioni lorde”, di cui alla scheda di copertura, è da intendersi a titolo informativo per il dimensionamento del rischio e relativa formazione del tasso di costo. Il dato è stato estrapolato dalla più recente verifica contabile.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Amministrativa dei Dipendenti della pubblica Amministrazione

Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Art. 02 - Altre assicurazioni.

Art. 05 - Variazioni del rischio.

Art. 20 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.

Art. 21 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

Art. 23 - Persone non considerate terzi.

Data

il Contraente

.....

SEZIONE 2
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI
COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

Art. 29 – Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie di cui all'art. 16, sono estese alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

A) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista;
- validatore;
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- responsabile del procedimento ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- coordinatore per la progettazione ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- preposti alla sicurezza ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispose il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica).

B) Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.

C) Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

D) i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo, compresa l'attività geologica eseguita nell'ambito dell'incarico di progettazione.

Art. 30 – Condizioni Aggiuntive

- a) L'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza, ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

- b) L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
- c) L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- c) dolo dell'Assicurato e/o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;
- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- f) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge 209 del 2005;
- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- m) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

Inoltre l'assicurazione non è operante:

- n) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- o) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- p) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- q) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- r) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
- s) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- t) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;

- u) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- v) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- w) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- x) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- q) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità amministrativa o Amministrativa Contabile;
- y) le responsabilità incombenti sull'assicurato e previste dagli art. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile.

Art. 32 – Perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera

A parziale deroga dell'articolo 31 "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno **scoperto** a carico dell'Assicurato pari al **10%** dell'indennizzo col massimo di **€ 1.000,00**.

Art. 33 – Ultimazione dei lavori delle opere

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

Art. 34 – Danni alle opere

A parziale deroga dell'articolo 31 "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi,

ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale. La presente estensione di garanzia è prestata con uno **scoperto** a carico dell'Assicurato pari al **10 %** dell'indennizzo col massimo di **€ 1.000,00**.

Art. 35 – Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione lavori

A parziale deroga dell'articolo 31 "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno **scoperto** a carico dell'Assicurato pari al **10%** dell'indennizzo col massimo di **€ 1.000,00**.

Art. 36 – Attività di progettazione

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle normative vigenti di cui al D.lgs. 50/2016, relativa all'attività di progettazione, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista, dipendente del Contraente, non fosse singolarmente assicurato nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

Art. 36 Bis – Attività di progettazione assicurazione automatica sul valore delle opere progettate

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle normative vigenti di cui al D.lgs. 50/2016, relativa all'attività di progettazione, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista, dipendente del Contraente, non fosse singolarmente assicurato nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

Il premio annuo relativo alla presente estensione viene anticipato nella misura del 60% del premio risultante dall'applicazione del tasso previsto per le opere di durata annuale al valore totale delle singole opere del primo anno di validità della presente polizza indicate nel Programma Triennale dei lavori dell'Assicurato, come previsto dall'Assicurato alla data di decorrenza della copertura.

Tale premio è oggetto di regolazione alla fine di ciascuna annualità in base alle variazioni intervenute nel corso del periodo di Assicurazione dei parametri usati per il calcolo del Premio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente verifica in collaborazione con gli Assicuratori i dati trasmessi nel corso dell'anno necessari per la regolazione e cioè:

- Numero effettivo, relativi valori contrattuali delle schede di progetto e durata di ogni opera. La regolazione verrà effettuata applicando i tassi per durata dell'opera indicati nella Scheda di Copertura. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato e l'intero premio dovuto (conguaglio).

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si conviene che gli Assicuratori forniscono copertura automatica, senza necessità di preventiva denuncia di inizio lavori, relativamente a tutti i lavori di importo non superiore ad € **15.000.000,00** .

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE “ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI”

Agli effetti degli art. 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici.

Art. 31) RISCHI ESCLUSI DALL' ASSICURAZIONE

Art. 21) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA - Forma Claims Made -

Data

il Contraente

.....

CONDIZIONI PARTICOLI

Art. 37 - Estensione facoltativa

L'Assicuratore si impegna previa compilazione di specifico questionario e valutazione del rischio, a negoziare la copertura assicurativa delle singole persone fisiche che abbiano con il Contraente un rapporto di servizio o mandato, con polizza unica a contraenza dell'Assicuratore per conto delle singole persone fisiche, per i seguenti rischi:

- *Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza).* Responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato persona fisica per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi anche in caso di colpa grave (escluso il dolo), in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza.

- *Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa.* L'assicurazione s'intende estesa:
 1. a tenere indenne l'Assicurato persona fisica dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi.
 2. alla responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali, comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Informazioni sullo stato sinistri (aggiornamento al 06/08/2020)

Anno	N. occorsi	N liquidati	Importo liquidati	N. riservati	Importo riservati	SS	Note
2016	2	0	€ 0,00	0	€ 0,00	2	CP chiede annullamento atto revoca di una concessione - CP contesta ordinanza di sgombero di un edificio
2017	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	-
2018	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	-
2019	1	0	€ 0,00	1	€ 1.000,00	0	Stesso sinistro del 2015 (TAR rigetta, CP riassume in sede Civile)
2020	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	-
Totale	3	0	€ 0,00	1	€ 1.000,00	2	

└───

**In carta
libera**

Offerta Economica
RC Patrimoniale

(barrare l'opzione che interessa) e completare Spettabile
Città di CAVE

Oggetto **Offerta economica rischio** **RC PATRIMONIALE**

Il sottoscritto

Titolare / Legale Rappresentante

Procuratore speciale / Generale

_____ per la ditta _____

(nome, cognome , luogo e data di nascita, residenza)

(indicare denominazione ditta e il n. P.IVA)

per l'esecuzione del servizio riguardante l'appalto in oggetto presenta la seguente offerte economica

INDICA

Retribuzioni lorde	€ 1.060.000,00
Tasso di costo	_____ pro-mille lordo annuo
Premio lordo annuo	€ _____



CITTA' DI CAVE



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO ASSICURATIVO
RELATIVO ALLA COPERTURA DEL RISCHIO**

**RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE – AUTO RISCHI
DIVERSI**

84031903C2

C.I.G.

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Broker:	Inser Spa, mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Legge:	la Legge 24 dicembre 1969 n° 990 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento:	il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni.

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente CITTA' DI CAVE (Roma)

Rischi assicurati

- Capo I responsabilità civile da circolazione
- Capo V garanzie accessorie auto rischi diversi

Massimale di garanzia:

per tutti i veicoli	€ 35.000.000,00 unico per veicolo
---------------------	--

Forma tariffaria:

per autovetture e autopromiscui	Bonus / malus
per ciclomotori e motocicli	Bonus/malus o "Sconto in assenza di sinistri"
per tutti gli altri veicoli	Tariffa Fissa "pejus"

Durata contrattuale

durata	rateazione	effetto ore 24.00	scadenza ore 24.00
Anni 2 + Rateo	Annuale	30.11.2020	30.11.2022

Franchigie / scoperti Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato d'oneri

Criterio di valutazione del rischio Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo. La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di provenienza in corso alla data del 30.09.2020. Relativamente ai ciclomotori e motocicli eventualmente previsti, il premio proposto dovrà corrispondere a quella stabilito da ciascuna Impresa per la "classe di ingresso".

Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e relativamente alle macchine agricole, il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 – Pagamento - decorrenza della garanzia – durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in scheda di polizza. Il premio potrà essere corrisposto entro il 60° giorno successivo a tale data., senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza. Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società, oppure alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. La Società s'impegna a consegnare i contrassegni al Contraente entro la data di decorrenza della presente polizza, anche se non è ancora stato corrisposto il relativo premio.

Art. 7 – Rinnovo del contratto ed adeguamento del premio

Si conviene tra le Parti che il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta. Il Contraente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 30 giorni, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata alla sede della Società. La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di tre mesi oltre la scadenza contrattuale definitiva, nel caso in cui non si fossero ancora concluse le procedure atte ad appaltare nuovo contratto. In tal caso, si intenderanno automaticamente operativi i termini di mora di cui all'articolo 6.

Art. 8 - Periodo di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive (legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 9 – Polizza Libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 30° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa e/o del Broker.

Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'Art. 5 del Decreto Legge 23.12.1976, n.857, convertito con modificazioni nella Legge 26.02.1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo

possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ai sensi del disposto di cui all'art.1915 c.c.

Art. 11 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 12 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 13 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 14 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione il contratto si è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Art. 15 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 – Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centoottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 18 – Clausola Broker

Alla Società di brokeraggio INSER SPA, con sede a Trento in V.le A. Olivetti, 36, è affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.lgs. 07.09.2005 n. 209. Il Contraente e la/e Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, da calcolarsi sui premi imponibili.

Art. 19 – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI
NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA
(sempre operanti)****A - Carico e Scarico**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza di € 1.000.000,00. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Il premio della garanzia è rapportato in misura percentuale a quello di Responsabilità Civile Auto.

C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

A deroga dell'articolo 2, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Inoltre la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge quando:

- al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

D - Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente, ad uso pubblico e su autobus

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

E – Responsabilità Civile dei trasportati

L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

F - Ricorso Terzi da Incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

G – Rimorchi – Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

H – Autoveicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

I – Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

L – Danni Macchine agricole

La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi e macchine operatrici.

M– Danni Sgombero neve

L'assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuato dal veicolo assicurato, semprechè sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'autorità competente.

CAPO III**CONDIZIONI SPECIALI** **Formula tariffaria "Bonus / Malus"****operante**

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 8 – periodo di osservazione della sinistrosità, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra. Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

Il contratto è assegnato alla 13 classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta"

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 23 Dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 Febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14.

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società,

all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
Classe di Merito	0	1	2	3	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

E' data facoltà al Contraente di evitare maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta tabella, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso per tutti o parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto.

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

Formula tariffa "Franchigia fissa ed assoluta"

Non operante

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della

franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. Non si applica il disposto dell'articolo che segue "Maggiorazione del premio per sinistrosità".

Formula tariffaria maggiorazione del premio per sinistrosità "pejus"

operante

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici se nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12 (art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiarerà ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

TARIFE APPLICABILI A CICLOMOTORI E MOTOCICLI

BONUS/MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma bonus/malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione come definiti all'art.8 – Capo I°):

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive, si richiama quanto previsto alla Formula tariffaria "Bonus Malus".

SCONTO IN ASSENZA DI SINISTRI

Per quei veicoli per i quali sul libro matricola è indicata la forma tariffaria suindicata, la presente assicurazione s'intende stipulata nella forma con "Sconto in assenza di sinistri" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" (art.8 – Capo I°) e che si articola in un numero di classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio differenziati, secondo la tariffa espressa da ciascun'Impresa in sede di gara per l'assegnazione della presente polizza.

Assegnazione della classe di merito alla stipula del contratto

All'atto della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di pertinenza in base alle dichiarazioni rese dal contraente ed alle indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio.

Tuttavia in caso di furto del veicolo, se il Contraente chiede alla Società Assicuratrice, entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.15 Capo I "Risoluzione del contratto per il furto del veicolo" che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società Assicuratrice provvederà all'emissione di un'appendice di inclusione mantenendo la classe di merito maturata.

Qualora il Contraente si sia già avvalso della suddetta facoltà ed il veicolo venga successivamente ritrovato, quest'ultimo potrà essere nuovamente assicurato presso la Società Assicuratrice con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito "6".

Regole evolutive della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive prodotte dall'Impresa, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

E' data facoltà al Contraente di evitare maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta tabella, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso per tutti o parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di ingresso. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

GARANZIE INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA
(sempre operanti)

- a) **Sequestro del veicolo.** La Società si obbliga a corrispondere all'Assicurato una indennità giornaliera nel caso di forzato fermo del veicolo assicurato, causato da sequestro disposto dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a presentare copia del decreto di sequestro a lui consegnato e/o qualunque altro documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dall'autorità competente e deve indicare il luogo ove il veicolo sequestrato è custodito. L'indennità giornaliera è corrisposta dal giorno della denuncia del sinistro alla Società per un periodo massimo di 15 giorni e cessa comunque, in ogni caso, alla data del provvedimento di dissequestro, anche se comunicato con ritardo all'interessato.
- b) **Trasporto occasionale vittime della strada.** La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni riportati all'interno del veicolo assicurato in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali.
- c) **Rottura cristalli.** La Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o da fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata dalla polizza. Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza del massimo indennizzabile indicato, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione di nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchietto retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.
- d) **Traino.** Qualora in veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di circolare autonomamente, l'Impresa rimborserà, purchè documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia. Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.
- e) **Spese di rimessaggio.** Qualora il danno non sia riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, l'Impresa rimborserà, purchè documentate, le spese di rimessaggio per le prime 24 ore.
- f) **Recupero del veicolo.** Qualora in veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:
- dover essere sollevato e trasportato;
 - dover essere sollevato e poi trainato;
 - dover essere rimosso sulla sede stradale
- la Società rimborserà, purchè documentate, le spese di recupero del veicolo.
- g) **Tutela Legale:** La Società rimborsa le spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Proprietario e/o Conducente del veicolo assicurato, allo scopo di:
- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
 - effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente;
 - effettuare il ricorso contro il provvedimento di decurtazione di punti dalla patente, se maggiore di cinque punti;
 - difesa per imputazioni, anche penali, connesse a sinistri da circolazione del veicolo.

(Garanzie art. 9-10-11-12-13 valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)

Art. 1 Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli/natanti iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente capo. La società, ad ogni rinnovo annuale, si impegna ad aggiornare automaticamente il valore dei cespiti assicurati, applicando, alternativamente, la valutazione maggiore tra quelle previste dall'Art. 6 – Capo V e dall'Eurotax Giallo.

Art. 2 Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

Art. 3 Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 4 Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

Art. 5 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

- 1) Per le garanzie di cui all'art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
- 2) Per le garanzie di cui all'art.10 – Furto, rapina, estorsione
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
- 3) Per le garanzie di cui all'art.12 – Danni accidentali
Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art.6 Modalità di liquidazione del danno**Per Autovetture**

- a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse

impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt.9, 10, 11 e 12 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Per altri veicoli:

- a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

- b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica. Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo. La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti. In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 7 Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 8 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art.5 della presente Sezione.

Art. 9 Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 10 Furto-rapina

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato;

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 11 Danni accidentali

Oggetto della copertura:

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada, sia su area pubblica che su area privata.

Esclusioni

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni avvenuti in conseguenza di:
 - Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
 - Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
 - Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
 - Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- Per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- Per danni durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- Per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALL'ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO-RAPINA (sempre operanti)

Art. 12 Eventi Speciali

Oggetto della garanzia:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine.

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

Art. 13 Danni da scasso

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dai mezzi nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno dei mezzi suddetti. La somma assicurata è pari a quella della garanzia "Furto - Rapina".

CAPO VI) FRANCHIGIE, SCOPERTI, SOMME ASSICURATE E LIMITI DI INDENNIZZO

CAPO II) GARANZIE INTEGRATIVE RCA		
Garanzie	Franchigia /scoperto	Limite di indennizzo
Carico/scarico con mezzi meccanici	500,00	1.000.000,00
Ricorso terzi da incendio	500,00	500.000,00
Danni da inquinamento	1.500,00	1.000.000,00

CAPO IV) GARANZIE INTEGRATIVE RCA		
Garanzie	Franchigia /scoperto	Limite di indennizzo
Sequestro del veicolo	0,00	450,00
Trasporto vittime della strada	50,00	500,00
Rottura cristalli	50,00	1.000,00
Traino	0,00	500,00
Spese di rimessaggio	0,00	300,00
Recupero del veicolo	0,00	500,00
Ripristino Air Bag	0,00	1.000,00
Tutela Legale	0,00	15.000,00


CAPO V) AUTO RISCHI DIVERSI		
Garanzie	Franchigia /scoperto	Limite di indennizzo
Incendio	0,00	<i>il valore assicurato per veicolo</i>
Furto	0,00	<i>il valore assicurato per veicolo</i>
Danni accidentali	10% min. 500,00	<i>il valore assicurato per veicolo</i>
Eventi speciali	10% min. 300,00	<i>il valore assicurato per veicolo</i>
Scasso	250,00	<i>il valore assicurato per veicolo</i>

INFORMAZIONI SUI SINISTRI
(periodo di osservazione scadente il 06/08/2020)

GARANZIA RCA: Vedasi la seguente documentazione

- 1) attestazione dello stato di rischio per singolo veicolo

GARANZIE ARD: 0 (ZERO)



CAPITOLATO D'ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

**RESPONSABILITÀ CIVILE
(R.C.T-R.C.O.)**

Città di CAVE



Città Metropolitana di Roma Capitale

8403145E9C

C.I.G.

redatto da

INSER SPA

CONTRAENTE/ASSICURATO

Città di CAVE (Città Metropolitana di Roma Capitale)

Sede: Piazza Garibaldi, 6 – 00033 Cave

C.F.: 01029041009

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La presente assicurazione è operante – *nei limiti dei massimali pattuiti* – per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente nonché per tutte le attività da questi esercitate per effetto di leggi, regolamenti o delibere, e comunque attribuite o demandate o consentite dall'ordinamento giuridico, svolte in qualsiasi forma e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è quindi operante per tutte le attività che possono essere svolte anche partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/sub appaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere e comunque attribuite/demandate/consentite dall'ordinamento giuridico, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore, patrocinatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali attribuite/demandate/consentite dall'ordinamento giuridico all'Ente, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo **esemplificativo e non limitativo** si riporta di seguito una sommaria descrizione delle principali attività e/o competenze del Contraente/Assicurato: anagrafe, igiene, polizia urbana, annonaria; organizzazione di mercati, fiere ed esposizioni; gestione di servizi cimiteriali; gestione di farmacia; gestione del servizio di vigilanza diurna e notturna; scuole, biblioteche, archivio storico; trasporto scolastico e gestione mensa; organizzazione di attività extrascolastiche, centri estivi, soggiorni di vacanze, corsi di promozione sportivi; organizzazione, gestione e promozione di manifestazioni culturali, sportive, turistiche, ricreative, politiche e religiose; gestione di servizi sociali ed opere assistenziali in genere; gestione del turismo sociale per gli anziani; gestione di impianti sportivi, di parcheggi, giardini, parchi e aree verdi in genere; captazione e distribuzione di acqua potabile; organizzazione ed esecuzione di lavori e manutenzione di strade, beni e opere pubbliche; gestione fognatura e del servizio di depurazione; gestione dei servizi di igiene ambientale (raccolta rifiuti, nettezza urbana, pulizia strade, ecc.); gestione di illuminazione pubblica; gestione di deposito, magazzino, officine meccaniche, falegnamerie, centrali tecnologiche, condutture aeree e sotterranee; attività di protezione civile:

DURATA CONTRATTUALE - RATEIZZAZIONE

RATEIZZAZIONE	EFFETTO ORE 24.00	SCADENZA ORE 24.00
Annuale	30/11/2020	30/11/2022

MASSIMALI DA ASSICURARE

Massimale di garanzia	RCT	RCO
Per sinistro con il limite di	5.000.000,00	5.000.000,00
Per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali con il limite di	5.000.000,00	=====
Per ogni infortunato	=====	3.000.000,00
Per danni a cose anche se appartenenti a più persone	5.000.000,00	=====

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT/RCO, la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 5.000.000,00

PREMIO ANNUO LORDO

Il premio viene regolato a fine esercizio secondo le norme che regolano l'assicurazione e le pattuizioni contrattuali.

PARAMETRO PREVENTIVATO	TASSO LORDO ‰	PREMIO LORDO
€ 1.060.000,00 retribuzioni		€

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato d'oneri

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, s'intendono:

- Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- Dipendente:** qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente.
- Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione, e pertanto l'Ente Contraente **Città di CAVE** che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate a titolo esemplificativo e non limitativo:
- Il rappresentante legale degli assicurati, nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli Amministratori, il Segretario Comunale, i Dirigenti e i dipendenti tutti, anche se affetti da deficit psico-fisici, i prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, i prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (lavoro interinale), i collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati), i lavoratori / prestatori d'opera assunti secondo gli schemi di cui alla Legge 14.02.2003 nr. 30 e D.Lgs 10.09.2003 nr. 276 e successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori in regime di L.S.U. lavoratori socialmente utili (disoccupati di lunga durata, lavoratori cassaintegrati, lavoratori in mobilità), i disabili in formazione lavoro, ed ogni persona fisica dipendente o non dal Contraente/Assicurato di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, per danni cagionati e/o subiti nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza all'Ente assicurato;
 - tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo: gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, gli obiettori di coscienza, i partecipanti a corsi di formazione, di istruzione ed ai meeting, ingeneri, architetti, i partecipanti all'attività di ricerca geologica, speleologica, ecologica e botanica, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili, quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
 - gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente che esplicano attività per conto del Contraente/Assicurato;
 - gli Enti gestori di strutture convenzionate o formate dal Comune stesso per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, assistenziali, economiche ;
 - i minori in affido all'Amministrazione Comunale (ex.L.184/1984 e L.149/2001 e s.m.i.), nonché la responsabilità derivante ai membri delle famiglie affidatarie.
- Attività:** quella svolta in qualità di Ente locale e Società a capitale Pubblico per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari,

connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

Ente:	la Città di CAVE , Contraente della polizza;
Società:	l'impresa assicuratrice;
Broker:	INSER SPA
Premio:	la somma dovuta alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Franchigia:	l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;
Scoperto:	la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
Subappaltatore:	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e assistenza;
Retribuzioni lorde:	<p>tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i "prestatori di lavoro" ricevono a compenso dell'opera prestata e/o gli importi (esclusa IVA) pagati dall'Assicurato / Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l'attività prestata dagli stessi. Sono quindi compresi i compensi / emolumenti versati dal Contraente Assicurato a:</p> <ul style="list-style-type: none">■ il personale obbligatoriamente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL effettivamente riceve, in denaro o in natura, al lordo di ogni trattenuta. Sono pertanto compresi i compensi complementari della retribuzione tabellare o di fatto: super minimi, scatti di anzianità, indennità di contingenza, maggiorazioni per lavoro straordinario, percentuali di servizio, provvigioni, gratifiche o premi di operosità o posizione, indennità varie corrisposte in via continuativa.■ prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;■ prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (lavoratori interinali);■ collaboratori in forma coordinata e continuativa (lavoratori parasubordinati);■ quanto al lordo corrisposto da altri enti (come sussidi e compensi, retribuzioni) al personale in servizio presso il Comune in qualità di lavoratori in regime di L.S.U.;■ lavoratori / prestatori d'opera assunti secondo gli schemi di cui alla Legge 14.02.2003 n. 30 e D.lgs. 10.09.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 CC).

Art. 2 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC).

Art. 3 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 CC). I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 CC). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 CC).

Art. 8 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 13 Oggetto dell'Assicurazione

a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

E' altresì coperta la responsabilità personale di tutti i dipendenti (compreso il personale distaccato presso l'AUSL per l'espletamento di servizi delegati), compresi i lavoratori con deficit psicofisici, nonché di eventuali collaboratori dell'Assicurato non aventi alcun rapporto di dipendenza con lo stesso, ma della cui opera questi si avvalga per l'esercizio della propria attività.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione della responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di Assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli art.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 N. 1124 e s.m. e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m. - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente. La presente garanzia viene prestata previa detrazione di una franchigia assoluta pari ad **€ 2.500,00**.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97 ed alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.lgs. 276/2003 e alla legge 30/2003 (c.d. Legge Biagi). In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. da parte dell'INAIL o altro Istituto Assicurativo, Previdenziale, Ente, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi. L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

c) Assicurazione della Responsabilità Civile per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell'Assicurato stesso non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, N.1124.

d) Assicurazione della Responsabilità Civile per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro non subordinati.

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per

lesioni subite in occasione di lavoro, di servizio o di partecipazioni all'attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati ex art. 2 D.Lgs. 626/94.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'IN.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 14 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutti i Paesi del mondo.

Art. 15 Persone non considerate terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art. 13 lettera b). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 16 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- f) a cose altrui derivanti da un incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) a cose detenute a qualsiasi titolo e a cose comunque movimentate;
- h) a mezzi sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di tali operazioni;
- i) a cose nell'ambito di esecuzione di lavori;
- l) a condutture e impianti sotterranei;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783/1784/1785 bis/1786 del C.C.
- n) alle cose trasportate sui mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di tali operazioni;
- o) da impiego di veicoli a motore condotti da persona non abilitata;

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- p) da detenzione o impiego di esplosivi;
- q) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- r) di qualunque natura, comunque occasionali, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- s) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.
- t) contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- u) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme – BSE;
- v) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica. Per atto di terrorismo si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con

l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa. Per contaminazione si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

Art. 17 Regolazione del premio

Il premio è determinato in misura forfettaria (c.d. premio flat) e non è soggetto a regolazione. Il parametro "retribuzioni lorde", di cui alla scheda di copertura, è da intendersi a titolo informativo per il dimensionamento del rischio e relativa formazione del tasso di costo. Il dato è stato estrapolato dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Art. 18 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale (comprese eventuali procedure di mediazione, negoziazione assistita, o istituti simili previsti dalla legislazione), sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando dove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

PATTUIZIONI CONTRATTUALI

Le Condizioni Generali di Assicurazioni e più precisamente le “**Norme che regolano l’assicurazione in generale**” sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti pattuizioni:

1. Proroga termini di pagamento premio e decorrenza delle garanzie
2. Anticipo del premio
3. Proroga termini denuncia sinistri
4. Durata dell'Assicurazione
5. Deroga termini di recesso per sinistro
6. Deroga foro competente e sede arbitrale
7. Esonero denuncia altre assicurazioni
8. Informazione sinistri
9. Coassicurazione e delega
10. Gestione dei sinistri con franchigia
11. Interpretazione della polizza
12. Clausola Broker
13. Clausola risolutiva espressa ex Lege 136.2010

1. Proroga termini di pagamento premio e decorrenza delle garanzie

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 60 giorni dalla decorrenza del contratto, senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima e della regolazione premio è elevato a 60 giorni.

2. Anticipo del premio

Il premio è determinato in misura forfettaria (c.d. premio flat) e non è soggetto a regolazione.

3. Proroga termini denuncia sinistri

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 30 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

4. Durata dell'Assicurazione

Il presente contratto avrà efficacia dalle ore 24 del **30/11/2020** fino alle ore 24 del **30/11/2022** e cesserà automaticamente alla scadenza senza tacita proroga e senza obbligo di disdetta alcuna.

Il Contraente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 30 giorni, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata alla sede della Società. La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di tre mesi oltre la scadenza contrattuale definitiva, nel caso in cui non si fossero ancora concluse le procedure atte ad appaltare nuovo contratto.

5. Deroga termini di recesso per sinistro

La Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto a seguito di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Tale recesso avrà effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla comunicazione di preavviso, che, comunque, non potrà essere inferiore a 180 giorni da detta scadenza.

6. Deroga foro competente e sede arbitrale

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene tra le parti che il foro competente e la sede arbitrale devono intendersi quelle del luogo di residenza del Contraente.

7. Esonero denuncia altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

8. Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dalla Contraente ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

9. Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

10. Gestione dei sinistri con franchigia / scoperto

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri, compresi quelli rientranti nelle franchigie / scoperti contrattuali. Le franchigie / scoperti dovute per i sinistri saranno richieste dalla Società con cadenza semestrale, unendo alla richiesta copia delle quietanze o altra documentazione equipollente attestante l'avvenuto pagamento dei sinistri. Il Contraente provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

11. Interpretazione della polizza

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

12. Clausola Broker

Alla Società di brokeraggio INSER SPA, con sede a Trento, Viale A. Olivetti 36, è affidata dalla **Città di CAVE** la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.lgs. 07.09.2005 n. 209.

Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi.

13. Clausola risolutiva espressa ex Legge n. 136 del 13.08.2010

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 e 9, della Legge n 136 del 13.08.2010, la stazione appaltante, l'appaltatore, la Società assicuratrice e la Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n 136 del 13.8.2010 con particolare previsione alle disposizione ivi contenute all'art. 3 comma 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n 136 del 13.08.2010. La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, la Società assicuratrice o la Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto ivi connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136 del 13.08.2010, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l'appaltatore, e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente."

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le Condizioni Generali di Assicurazioni e più precisamente le “**Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile**” sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti garanzie aggiuntive e/o particolari:

1. Attività complementari
2. Terzi i dipendenti per danni a loro cose
3. Qualifica di terzi
4. Responsabilità Civile Personale del Legale Rappresentante dell’Ente, di Amministratori, Dipendenti, Preposti e soggetti che collaborano all’attività dell’Ente
5. Committenza auto
6. Affidamento auto
7. Malattie professionali
8. Danni da furto
9. Danni da Incendio
10. Committenza opere
11. Cessione di lavori a Terzi
12. Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o impianti
13. Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, in consegna, custodia e nell’ambito
14. Danni a mezzi sotto carico e scarico
15. Danni da cedimento o franamento del terreno
16. Danni a condutture ed impianti sotterranei
17. Danni da interruzione o sospensione d’attività
18. Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica
19. Manutenzioni ordinarie e straordinarie
20. Attività commerciali e/o terziarie
21. Gestione parcheggi
22. Inquinamento accidentale
23. Danni da occlusione di tubazioni e condutture
24. Responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ex D.lgs 9 aprile 2008, n. 81
25. Responsabilità civile personale ex D.lgs 9 aprile 2008, n. 81
26. Organizzazione di manifestazioni
27. Responsabilità civile derivante dalla proprietà, uso e detenzione di apparecchiature ed impianti
28. Estensione al servizio di telelavoro
29. Responsabilità civile ex Legge 30.06.2003 nr. 196
30. Responsabilità civile in relazione all’attività di affidamento di minori
31. Responsabilità civile da smercio
32. Committenza
33. Inserimento scolastico, lavorativo e sociale di tossicodipendenti o di persone inviati dai servizi assistenziali comunali o dai servizi A.S.L.
34. Proprietà ed uso di macchinari

1. Attività complementari

La garanzia viene estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per i rischi sotto elencati, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, derivanti da:

- ❑ Parcheggio: esistenza nell'ambito dei fabbricati comunali di spazi per il parcheggio e/o sosta di veicoli; sono compresi i danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi parcheggiati, con esclusione dei danni da incendio, furto e di quelli da mancato uso.
- ❑ Esposizioni in genere: partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.
- ❑ Servizi sanitari: esistenza di servizi sanitari comunali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno delle strutture comunali, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio.
- ❑ Gestione e conduzione di asili, scuole materne centri educativi ecc.: danni subiti ed arrecati dagli alunni. A tal fine gli alunni sono considerati terzi tra loro.
- ❑ Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni: proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- ❑ Mense e punti di ristoro: gestione delle mense e dei punti di ristoro, compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
- ❑ Organizzazione diretta o tramite terzi di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, stages e manifestazioni in genere.
- ❑ Partecipazione ed operatività, sia all'interno dell'area dell'Assicurato che presso terzi, dei mezzi di trasporto o di sollevamento, ancorché semoventi, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato, esclusi, comunque, i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione, di cui alla legge 990/69 e successive modificazioni.
- ❑ Servizio di vigilanza anche se effettuato con guardiani armati e con cani.
- ❑ Proprietà, organizzazione, conduzione o gestione di colonie, o attività similari, per i figli dei dipendenti;
- ❑ Distributori automatici di bevande e simili:
- ❑ Proprietà e gestione, nell'ambito delle strutture comunali, di distributori automatici di bevande e simili, nonché esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- ❑ Trasporto e consegna merci: effettuazione di trasporto e consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
- ❑ Squadre antincendio: attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato.
- ❑ Magazzini, uffici e depositi: esercizio di magazzini, uffici e depositi, in Italia, purché inerente all'attività dichiarata in polizza.
- ❑ Officine e impianti tecnologici: l'esistenza e la conduzione di officine, impianti tecnologici (con relative condutture aeree e sotterranee), depositi di carburante e colonnine di distribuzione; il tutto con relative pertinenze;
- ❑ Gestione o utilizzo di parchi e aree, anche con alberi di alto fusto, con accesso da parte del pubblico;
- ❑ Proprietà ed uso di velocipedi e altri mezzi di locomozione similari non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 990/1964 e successive integrazioni e modificazioni;
- ❑ Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere ed installazioni in genere, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati da terzi, ma in tale caso limitatamente alla RC della committenza;
- ❑ Danni verificatisi dopo l'esecuzione di lavori, purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso, o a difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o riparazione effettuati direttamente dal Contraente o dai suoi dipendenti o tramite terzi (ma in tal caso il rischio sarà limitato alla sola responsabilità civile della committenza), Questa garanzia vale a condizione che il danno avvenga durante il periodo di validità del contratto, restano comunque esclusi dall'assicurazione i danni agli impianti e/o attrezzature e/o cose installati, riparati, mantenuti conseguenti a vizio o difetto originario degli stessi.

- Asili, scuole materne istituti educativi: l'assicurazione si intende estesa ai danni subiti ed arrecati dagli alunni di scuole di ogni ordine e grado (asili comunali, scuole materne comunali ecc.). A tale fine gli alunni sono considerati terzi fra loro.

2. Terzi i dipendenti per danni a loro cose

Di comune accordo tra le parti si conviene di considerare terzi i dipendenti tutti dell'Assicurato/Contraente, per danni arrecati a cose di loro proprietà / possesso / detenzione, ecc., giacenti nell'ambito delle attività dell'Ente e causati da fatto dell'Assicurato/Contraente o delle persone delle quali deve rispondere.

3. Qualifica di terzi

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che è riconosciuta la qualifica di terzi:

- a) ai componenti del Consiglio e/o del Collegio dei Revisori dei Conti del Contraente/Assicurato, escluso il solo rappresentante legale;
- b) ai componenti il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale di aziende partecipate, consociate, affiliate ed altre ex art. 2359 del C.C. quando non siano essi stessi responsabili dei danni eventualmente subiti e sempre ch  dei medesimi ne debba rispondere la Contraente;
- c) ai coniugi, genitori, figli, fratelli/sorelle, delle persone componenti gli organi aziendali sopra menzionati.;
- d) a coloro che nell'ambito dell'attività dell'Ente, o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino in base ad appalti o contratti anche verbali, servizi sussidiari rispetto all'attività oggetto dell'assicurazione;
- e) ai professionisti ed ai consulenti e tecnici in genere di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, agli agenti di vendita, ai concessionari ed ai depositari, ai dipendenti e collaboratori degli stessi;
- f) agli utenti di servizi di orientamento e formazione scolastica, universitaria e professionale, agli allievi di istituti di istruzione superiore ed universitaria, nonché ai partecipanti a corsi di formazione professionale, stages e simili;
- g) ai titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

4. Responsabilità Civile Personale del Legale Rappresentante dell'Ente, di Amministratori, Dipendenti, Preposti e soggetti che collaborano all'attività dell'Ente

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale del Legale Rappresentante dell'Ente, di Amministratori, Dipendenti, Preposti, altri ausiliari e soggetti che collaborano all'attività dell'Ente, per danni cagionati a terzi o ad altri dipendenti e/o prestatori di lavoro nello svolgimento delle relative mansioni. La Società risponde altresì delle conseguenze dell'azione di rivalsa esperita nei confronti dei singoli dipendenti dell'Assicurato per quanto loro personalmente imputabile, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno '84 n. 222.

5. Committenza auto

L'assicurazione prestata con la seguente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge (art. 2049 C.C.) attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per conto suo, si trovino alla guida di autovetture motocicli e ciclomotori, semprechè tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da quelli presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni subiti dalle persone trasportate.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o preposto dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

6. Affidamento auto

Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato stesso dalle somme che questi sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente debba rispondere.

7. Malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, dalla Magistratura e/o dalla giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto.

8. Danni da furto

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si sono avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e/o ponteggi o altre strutture similari erette e/o impiantate dall'Assicurato. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

9. Danni da Incendio

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione la garanzia comprende i danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato. Resta convenuto che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "ricorso terzi" la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate dalla suddetta polizza incendio.

10. Committenza opere

Premesso che l'attività dell'Assicurato comporta anche:

- a) l'affidamento a liberi professionisti o l'assunzione diretta dell'attività di direzione dei lavori;
- b) l'affidamento dei lavori di costruzione, installazione, manutenzione ad imprese mediante regolare contratto di appalto; fermo restando che il contratto stesso sarà considerato regolare, ai fini assicurativi, anche quando l'appalto consista in prestazioni di lavoro manuale, di opere e di servizi e/o l'appaltatore impieghi capitali, macchine e/o attrezzature fornite dalla committente;
- c) attività amministrative e di coordinamento dell'opera dei predetti liberi professionisti e delle imprese;

l'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile derivante:

1. all'Assicurato nella sua qualità di committente, per fatti imputabili agli incaricati di assumere l'attività di direzione dei lavori e di responsabilità dei cantieri;
2. all'Assicurato in quanto committente di lavori eseguiti da imprese appaltatrici e subappaltatrici, per l'attività da esse prestate nella realizzazione degli altri lavori di cui alla lettera b);
3. all'Assicurato per danni causati da errori e/o vizi di progettazione e di calcolo effettuati da personale dipendente della Contraente.

11. Cessione di lavori a Terzi

Premesso che l'Assicurato può delegare, appaltare o subappaltare ad altre imprese regolarmente costituite, o ad altre persone, lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti le proprie attività e/o proprietà, si conviene che, qualora all'Assicurato medesimo, a seguito di sinistro, ne derivasse una responsabilità, anche in via solidale per:

- danni a terzi;
- danni a prestatori d'opera dell'Assicurato, dipendenti e non;

- danni a prestatori d'opera dell'Impresa appaltatrice e/o subappaltatrice o comunque esecutrice dei lavori commissionati e/o ceduti;

la Società, nell'ambito dei massimali stabiliti dalla presente polizza, risponderà dei danni occorsi qualora i soggetti succitati non fossero in grado, per qualsiasi motivo direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, di farvi fronte.

La Società, nei confronti di questi, manterrà il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

La garanzia assicurativa è altresì estesa alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all'assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

12. Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o impianti

L'Assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'Assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura. L'Assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- da stillicidio;
- da rigurgito di fogna.

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua e fluidi in genere. Il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro.

13. Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, in consegna, custodia e nell'ambito

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni:

- a) alle cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione (con esclusione di danni alle cose che costituiscono oggetto di strumento di lavoro);
- b) alle cose di terzi trasportate, sollevate, rimorchiate, caricate e/o scaricate dalla grues e da mezzi meccanici di proprietà od in uso all'assicurato (sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso della cosa danneggiata).
- c) i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Sono altresì comprese in garanzia i danni alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione di lavori nonché agli ambienti stessi in cui i lavori si eseguono.

Sono esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e i guasti alle cose in lavorazione e alle parti direttamente oggetto della lavorazione stessa.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

14. Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto di Terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

15. Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende, nei limiti indicati nel prospetto in calce al presente capitolato, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto muratura o altre tecniche sostitutive. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

16. Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

17. Danni da interruzione o sospensione d'attività

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

18. Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, di strutture o attrezzature, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con le attività formanti oggetto dell'assicurazione.

19. Manutenzioni ordinarie e straordinarie

La garanzia comprende anche l'esercizio dell'attività di manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade, segnaletica e impianti semaforici, rete fognaria, attrezzature sportive, ricreative e/o del tempo libero nonché altri impianti o strutture in genere rientranti tra le competenze del Comune, ivi compresi i danni alle condutture e agli impianti sotterranei di terzi e quelli ad essi conseguenti.

20. Attività commerciali e/o terziarie

La garanzia comprende anche l'esercizio e/o la gestione di attività commerciali e/o di terziario, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: farmacie, trasporti pubblici, trasporti funebri, pubbliche affissioni: punti di ristori, distribuzione di alimenti e bevande, compresa la responsabilità civile derivante dalla somministrazione e vendita dei medesimi.

21. Gestione parcheggi

La garanzia comprende l'esercizio e/o la gestione di parcheggi custoditi. Sono comunque esclusi i danni da furto, da incendio ed alle cose trasportate sui veicoli. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

22. Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di € 2.600,00, e col massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia prestata in base alla presente estensione comprende anche il risarcimento delle spese sostenute per gli obblighi di legge dall'Assicurato per neutralizzare limitare od annullare le conseguenze di un inquinamento dell'ambiente cagionato da uno degli eventi per il quale è operativa la presente estensione. Per tali spese la garanzia è prestata, fermo il limite del massimale per sinistro stabilito, fino alla concorrenza del 5% di detto massimale.

23. Danni da occlusione di tubazioni e condutture

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni anche non dipendenti da rotture accidentali ma derivanti da occlusioni di tubazioni, condutture e/o canali. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di € 1.000,00, e con il massimo risarcimento dei € 350.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

24. Responsabilità civile derivante ex D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene

dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.lgs. 626/94, D.lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

25. Responsabilità civile personale ex D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

La garanzia si estende alla responsabilità civile personale derivante al:

- Responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi di legge;
- Responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi di legge, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso;

Tale estensione di garanzia vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato o dai suoi dipendenti a favore dell'Assicurato stesso, ed opera con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti degli stessi.

26. Organizzazione di manifestazioni

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'organizzazione, gestione o partecipazione all'organizzazione e/o gestione di spettacoli e di altre manifestazioni di carattere ricreativo, sportivo, politico, culturale, artistico o ambientale, comunque comportanti la presenza di pubblico e che si svolgano sia presso appositi impianti, anche non appartenenti all'Assicurato, sia all'aperto. Per i danni fisici subiti dagli artisti e dagli orchestrali, la garanzia prevista dalla presente clausola sarà operante solo in caso di lesioni previste dall'art. 583 del C.P. Sono compresi nelle garanzie i danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere (esclusi i manti erbosi) dei luoghi sede delle manifestazioni, nei limiti e con le franchigie indicate. E' esclusa la Responsabilità Civile per fuochi artificiali. La garanzia comprende, altresì, l'organizzazione di escursioni e visite libere o guidate. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

27. Responsabilità civile derivante dalla proprietà, uso e detenzione di apparecchiature ed impianti

La garanzia comprende la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato dalla proprietà, uso e detenzione a qualsiasi titolo, di tutti i macchinari, impianti, attrezzature attinenti all'attività dell'Assicurato che la tecnica inerente l'attività svolta, insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritenga adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, impianti, attrezzature, sono messi a disposizione di terzi o da terzi.

28. Estensione al servizio di telelavoro

La garanzia si intende estesa anche la personale che presta servizio con il sistema denominato "telelavoro"

29. Responsabilità civile ex Legge 30.06.2003 n. 196

La garanzia si intende prestata anche per le attività, rischi e responsabilità derivanti agli Assicurati ai sensi di quanto previsto dalla Legge 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (Tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ed in particolare per la funzione di responsabile designato secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge medesima.

30. Responsabilità civile in relazione all'attività di affidamento di minori

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile che può derivare al Contraente/Assicurato in relazione all'attività di affidamento di minori. Sono considerati terzi i minori in affidamento, e le famiglie affidatarie. L'assicurazione è operante anche durante le fasi preliminari all'affido, nonché nei casi di affidamento parziale e temporaneo, ovvero limitato a giornate e/o fasce orarie, il tutto purché documentato dal Contraente.

31. Responsabilità civile da smercio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità

dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

32. Committenza

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'articolo 2049 del c.c., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.

33. Inserimento scolastico, lavorativo e sociale di tossicodipendenti o di persone inviati dai servizi assistenziali comunali o dai servizi A.S.L.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Ente Contraente dalla gestione di iniziative di inserimento scolastico, lavorativo o sociale di tossicodipendenti o altre persone inviate dai servizi assistenziali comunali o dai servizi della A.S.L.

34. Proprietà ed uso di macchinari

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di macchine semoventi (macchine operatrici, gru, bracci idraulici installati su veicoli e simili mezzi) impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e, come tali soggetti all'obbligo di assicurazione di legge come previsto dall'ordinamento vigente.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le condizioni di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti condizioni particolari:

1. Inesatta interpretazione norme di Legge
2. Colpa grave
3. Buona fede
4. Rivalsa
5. Gestione vertenze dei danni
6. Franchigia per danni a cose

1. Inesatta interpretazione norme di Legge

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dalle assicurazioni di legge purché ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, anche nel caso di colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere, con la sola esclusione del dolo.

2. Colpa grave

A parziale deroga delle C.G.A. la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

3. Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

4. Rinuncia alla rivalsa

La Società assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa spettante per legge nei confronti del responsabile del sinistro, quando questi sia:

- Ente o Società collegata o partecipata, loro rappresentanti legali, dipendenti e/o preposti;
- Amministratori, dipendenti e/o preposti della Contraente;

salvo che l'Ente non intenda procedere esso stesso nell'azione di rivalsa, ed escluso comunque il caso di dolo.

5. Gestione vertenze dei danni

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la Società si impegna ad assumere la gestione del danno a nome dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra, legali e tecnici in accordo con l'Assicurato stesso fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

6. Franchigia per danni a cose

Per i danni a cose è operante una franchigia fissa di € 2.000,00 per sinistro, salvo le diverse franchigie previste ed operanti.

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

Per sinistri riferiti alle garanzie sotto indicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.

EVENTI/GARANZIE	FRANCHIGIE E SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
Danno biologico sez. RCO	2.500,00 per sinistro	Massimale assicurato
Affidamento auto	500,00 per sinistro	1.000.000,00 per sinistro e anno
Committenza auto	500,00	800.000,00 per sinistro e anno
Danni da furto	1.000,00	150.000,00 per sinistro e anno
Danni da Incendio	500,00	1.000.000,00 per sinistro e anno
RC proprietà / conduzione fabbricati danni da acqua e fluidi	500,00	350.000,00 per sinistro
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate e/o nell'ambito	500,00	250.000,00 per sinistro e anno
Danni a mezzi sotto carico e scarico	500,00	250.000,00 per sinistro e anno
Danni da cedimento o franamento del terreno	10% minimo 1.000,00	350.000,00 per sinistro e anno
Danni a condutture ed impianti sotterranei	500,00	350.000,00 per sinistro e anno
Danni da interruzione o sospensione di attività	10% minimo 1.000,00	1.000.000,00 per sinistro e anno
Gestione parcheggi	500,00	160.000,00 per sinistro e anno
1) Inquinamento accidentale 2) Spese di neutralizzazione	10% minimo 2.600,00	1) 1.000.000,00 sinistro/anno 2) 150.000,00 per sinistro e anno
RC per danni da occlusione di condutture e tubazioni	10% minimo 1.000,00	350.000,00 per sinistro e anno
Organizzazione di manifestazioni	500,00	massimale assicurato
RC legge 196/2003 e s.m.i.	250,00	100.000,00 sinistro e anno
Per danni a cose [franchigia frontale fissa]	2.000,00	Massimale assicurato

INFORMAZIONI SULLO STATO DEI SINISTRI

Anno	Nr. denunciati	Nr liquidati	Importo liquidati	Nr. riservati	Importo riservati	SS	Franchigie applicate
2016	7	2	€ 28.027,88	1	€ 26.875,00	4	€ 6.300,00
2017	9	2	€ 640,00	1	€ 64.500,00	6	€ 640,00
2018	15	4	€ 12.300,00	3	€ 75.696,13	8	€ 3.140,00
2019	13	3	€ 1.980,00	3	€ 20.865,00	7	€ 1.980,00
2020	3	0	€ 0,00	3	€ 2.720,00	0	-
	47	11	€ 42.947,88	11	€ 190.656,13 (fr. 29.650)	25	€ 12.060,00

Precedenti assicuratori

Periodo		Compagnia
➤ dal	30.11.2017	ITAS MUTUA
➤ al	30.11.2020	

ALLEGATO ALLA SCHEDE DI OFFERTA ECONOMICA
comprensivo compenso broker da calcolarsi sul premio imponibile

La sottoscritta Ditta _____ con sede a _____ Via _____
_____ cod. fiscale _____, per
l'affidamento del contratto assicurativo a copertura del rischio, **RCT-RCO** della Città di **CAVE**, per il periodo
di assicurazione decorrente dalle ore 24.00 del **30/11/2020** alle ore 24.00 del **31/11/2022**.

Offre

Parametro di calcolo del premio di polizza	Franchigia danni a cose	Tasso lordo promille	Premio annuo lordo	Premio minimo acquisito
retribuzioni € 1.060.000,00	€ 2.000,00	_____	€ _____	SI
<i>indicare e barrare ove previsto</i>				

Timbro e firma leggibile
dell'Agente della Compagnia munito di procura

Data _____ Luogo _____

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO ASSICURATIVO
RELATIVO ALLA COPERTURA DEL RISCHIO

TUTELA GIUDIZIARIA

della Città di

CAVE

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



CIG: 840321478F

redatto da

INSER SPA

Marzo 2020

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/assicurato	Città di CAVE
Attività dichiarata	Comune
Assicurati	<input type="checkbox"/> Amministrazione contraente <input type="checkbox"/> Amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri) <input type="checkbox"/> Direttore generale <input type="checkbox"/> Segretario Comunale / Direttore Generale <input type="checkbox"/> Dipendenti (qualsiasi persona fisica che abbia con l'amministrazione contraente un regolare contratto di lavoro)
	<p>Per i menzionati soggetti le garanzie vengono prestate sia in costanza di rapporto di servizio o mandato con il Contraente sia nel caso di successiva cessazione del mandato o del servizio, per mancata rielezione, quiescenza o dimissioni. Le garanzie di polizza si intendono operanti anche per il personale assunto temporaneamente in sostituzione o in appoggio al personale di ruolo.</p>
Effetto	ore 24.00 del 30/11/2020
Scadenza	ore 24.00 del 30/11/2022 senza tacito rinnovo ed obbligo di disdetta
Massimale	€ 100.000,00 per sinistro / evento salvo i limiti di indennizzo indicati € ILLIMITATO per anno assicurativo salvo i limiti di indennizzo indicati
Retroattività	Illimitata dalla data di effetto della polizza
Postuma	5 anni dalla data di scadenza della presente polizza
Parametri per il calcolo del premio	<input type="checkbox"/> retribuzioni € 1.060.000,00
Tasso di premio lordo	_____ pro-mille
Premio lordo annuo	€ _____

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione	il contratto di assicurazione
Dipendente:	qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione, Città di CAVE
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione Città di CAVE , nonché qualsiasi persona che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente stesso. Per i menzionati soggetti le garanzie vengono prestate sia in costanza di rapporto di servizio o mandato con il Contraente sia nel caso di successiva cessazione del mandato o del servizio, per mancata rielezione, quiescenza o dimissioni.
Società:	l'impresa assicuratrice
Broker:	Inser Spa, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro:	la prima notifica formale e/o l'insorgere della controversia - per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Tutela legale:	l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.lgs. 209/2005 – art. 163/4 – art. 173/4 e correlati e tutte le s.m.i..

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.).

ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del C.C.).

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del C.C.). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del C.C.).

ART. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 del C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO (VEDI ANCHE ART. 19)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del C.C.).

ART. 8 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

ART. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 11 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 12 RINVIO DELLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

Art. 13 Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono:

- ❑ le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite coinvolgimento di un organismo di mediazione, od in sede di negoziazione assistita e/o altri istituti similari istituiti dal legislatore;
- ❑ le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'organismo di mediazione costituito da un ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da enti di diritto pubblico;
- ❑ le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società;
- ❑ le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
- ❑ le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- ❑ le spese di giustizia;
- ❑ le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- ❑ le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- ❑ le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- ❑ Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- ❑ le spese originate dalla costituzione di parte civile, nel caso di imputazioni penali degli Assicurati, la presente prestazione opera in deroga all'articolo 14, lettera "h)".

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 19. Le garanzie vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente a casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso nonché qualsiasi persona che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell'Ente di appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente stesso. Per i menzionati soggetti le garanzie vengono prestate sia in costanza di rapporto di servizio o mandato con il Contraente sia nel caso di successiva cessazione del mandato o del servizio, per mancata rielezione, quiescenza o dimissioni.

Le garanzie valgono per:

1) Difesa Penale per delitti e contravvenzioni per fatti o atti avvenuti a causa dell'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, anche relativi alla circolazione stradale, quanto gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente.

Gli assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. La garanzia è operante anche prima della formulazione della notizia di reato.

La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale di garanzia, quando la sentenza sia passata in giudicato. L'operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

1. sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa grave e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
2. insussistenza di conflitto di interessi con l'Ente di appartenenza;
3. necessità per il Contraente di tutelare i propri interessi o diritti

2) Recupero danni a persone e/o a cose sia in fase stragiudiziale che giudiziale subiti per fatti illeciti di terzi intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente, nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata semprechè connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente Assicurato.

3) Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al T.A.R.

L'intervento della Società è sempre operante. Nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917, comma 3, del Cod. Civ., attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile o Patrimoniale stipulata dall'Assicurato e prestata dalla Compagnia, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto con la stessa. Nel caso di non operatività della predetta copertura per qualsiasi motivo, la presente garanzia opererà a primo rischio.

4) Chiamata in causa Assicuratore

L'intervento della Società è previsto limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa.

5) Garanzie di Sicurezza

5.1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per:

- le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Ente assicurato dimostri di aver adottato misure di organizzazione interna e di gestione dei rischi nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni;
- le violazioni alla normativa sulla Privacy, a condizione che il Titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi della normativa vigente.

L'operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

- 1) sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa grave e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- 2) insussistenza di conflitto di interessi con l'Ente di appartenenza;
- 3) necessità per il Contraente di tutelare i propri interessi o diritti

5.2) Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

Si conviene che, ai fini delle garanzie previste dai precedenti punti 5.1 e 5.2, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

6) Arbitrato o azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata per far valere il diritto all'indennizzo e o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.

7) Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.

Sono garantite all'Ente Contraente le spese dovute dallo stesso come rimborso delle parcelle legali sostenute da soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto in caso di definitivo proscioglimento.

Fermo restando l'obbligo per l'Ente di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del Amministratore / Dipendente, il quale deve necessariamente informare l'Ente di appartenenza nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nel limite del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

8) Controversie con Dipendenti, Clienti, Fornitori, Appaltatori/Subappaltatori.

Sono garantite all'Ente Contraente le spese dovute dallo stesso come rimborso delle parcelle legali per controversie relative a cause di lavoro, concernenti rapporti di lavoro (assunzioni, licenziamenti, demansionamenti, mancate progressioni di carriera, ecc.), controversie con fornitori, clienti, appaltatori/subappaltatori.

Art. 14 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale;
- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;
- l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- n) per controversie dove, con sentenza passata in giudicato, siano stati accertati elementi di responsabilità per dolo o colpa grave delle persone assicurate / dipendente. Poiché l'operatività o meno della garanzia in relazione alla presente esclusione è constatabile solo a seguito all'esito definitivo del giudizio la denuncia del sinistro dovrà comunque essere fatta nei termini di cui all'art. 17 e 3 delle pattuizioni contrattuali e, qualora, all'inizio del procedimento e/o controversia siano evidenti responsabilità dell'assicurato/dipendente per dolo o colpa grave la Società non assumerà a proprio carico l'onere delle spese di assistenza. Se dall'esito definitivo del giudizio:
 - non risulteranno accertati elementi di responsabilità per dolo o colpa grave dell'assicurato/dipendente la Società rimborserà all'Assicurato le spese di assistenza dallo stesso sostenute.
 - risulteranno accertati elementi di responsabilità per dolo o colpa grave dell'Assicurato/dipendente la Società avrà il diritto di rivalersi per quanto pagato.
- o) la garanzia è inoltre sospesa a decorrere dal momento in cui è stata ammessa la costituzione di parte civile dell'Ente Contraente nel procedimento penale aperto a carico dell'Assicurato.

Art. 15 Validità territoriale dell'assicurazione

- a) Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- b) Per le vertenze di tipo contrattuale e per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 16 Decorrenza e validità della garanzia

L'assicurazione vale per le controversie iniziate e/o le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto e denunciate nei modi e nei termini previsti dalle Norme che regolano l'Assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'atto o il fatto colposo che ha originato la controversia o la richiesta di risarcimento e comunque **illimitatamente dalla data di effetto della presente polizza**. L'assicurazione vale anche per sinistri denunciati alla Società **entro 5 anni dalla cessazione del contratto**, purché gli atti o fatti che abbiano dato origine agli stessi si siano verificati durante la validità della polizza.

Agli effetti di quanto disposto dall'art. 1892 del C.C., l'Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Art. 17 Denuncia del sinistro

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

Art. 18 Gestione del sinistro

La Società, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di motivato disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla opportunità di iniziare o proseguire la vertenza, l'Assicurato ha, comunque, la facoltà di agire per proprio conto. Qualora l'esito della vertenza sia stato più favorevole di quello valutato dalla Società, l'Assicurato può chiedere il rimborso delle spese sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o di ricorso al giudice superiore o divergenze nell'interpretazione del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente, secondo quanto previsto dalle Norme che regolano l'Assicurazione. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 19 Scelta del legale

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto di interesse tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito e del consulente.

Art. 20 Individuazione e variazioni degli Assicurati

L'assicurazione s'intende prestata a favore del Contraente **Città di CAVE**, nonché qualsiasi persona che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente stesso. Per l'identificazione delle persone assicurate faranno fede le evidenze amministrative del contraente, il quale è pertanto esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati. Nei casi di sostituzione temporanea degli Assicurati, le garanzie devono intendersi estese ai sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza oneri a carico del Contraente, a condizione che il carattere temporaneo della sostituzione sia comprovato da specifico atto amministrativo.

Art. 21 Regolazione e conguaglio del premio

Il premio è determinato in modo forfettario (cd. "flat"), sulla base delle retribuzioni lorde risultanti dalle più recenti analisi contabili. Tale indicazione, comunque, riveste carattere meramente indicativo per la determinazione del tasso lordo di premio.

Art. 22 Liquidazione delle spese

La Società liquiderà all'Assicurato tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito. Nei casi di ottenuta liquidazione in favore dell'Assicurato, tutte le somme comunque recuperate per capitale, rivalutazione monetarie ed interessi spettano integralmente all'Assicurato, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari in favore dell'Assicurato, spetta alla Società, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 C.C.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società, anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di un altro assicuratore.

Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'Assicurato al pagamento.

PATTUZIONI CONTRATTUALI

La normativa contrattuale è da intendersi derogata e/o integrata dalle seguenti pattuizioni:

- 1) Buona fede
- 2) Proroga termini pagamento premio e decorrenza delle garanzie
- 3) Proroga termini denuncia sinistri
- 4) Recesso in caso di sinistro
- 5) Deroga Foro competente e sede arbitrale
- 6) Massimale di garanzia
- 7) Assicurazione presso diversi assicuratori
- 8) Durata dell'assicurazione
- 9) Coassicurazione e delega
- 10) Interpretazione della polizza
- 11) Informazione sinistri
- 12) Clausola Broker
- 13) Clausola risolutiva espressa

1) BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

2) PROROGA TERMINI PAGAMENTO PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 60 giorni dalla decorrenza del contratto, senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima è elevata a 60 giorni.

3) PROROGA TERMINI DENUNCIA SINISTRI

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 30 giorni dalla data in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

4) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Tale recesso avrà effetto dalla prima scadenza di rata annuale, successiva alla comunicazione di preavviso, che comunque non potrà essere inferiore a 180 giorni da detta scadenza.

5) DEROGA FORO COMPETENTE E SEDE ARBITRALE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene tra le parti che il Foro competente e la sede arbitrale devono riguardanti l'esecuzione del contratto intendersi quelle della residenza del Contraente.

6) MASSIMALE DI GARANZIA

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

<input type="checkbox"/>	€ 100.000,00 per sinistro
<input type="checkbox"/>	€ ILLIMITATO per anno assicurativo

7) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre polizze per lo stesso rischio. L'Assicurato, in caso di sinistro, deve dare comunicazione alla Società della successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

8) DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto avrà efficacia dalle ore 24 del **30/11/2020** fino alle ore 24 del **30/11/2022** e cesserà automaticamente alla scadenza senza tacita proroga e senza obbligo di disdetta alcuna.

Il Contraente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 30 giorni, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata alla sede della Società. La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di tre mesi oltre la scadenza contrattuale definitiva, nel caso in cui non si fossero ancora concluse le procedure atte ad appaltare nuovo contratto.

9) COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

10) INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

11) INFORMAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dal Contraente ed entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

12) CLAUSOLA BROKER

Al broker incaricato dall'Ente, è affidata la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi della legislazione vigente. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi imponibili di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi.

13) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Stato sinistri
(periodo di osservazione 01/01/2016 → 08/06/2020)

Anno	N. casi	N. senza seguito	N. riservati	Importo totale liquidato	Importo totale riservato
2016	1	1	0	€ 0,00	€ 0,00
2017	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00
2018	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00
2019	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00
2020	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00
Totale	1	1	0	€ 0,00	€ 0,00



ALLEGATO A SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
comprensivo compenso broker

La sottoscritta Ditta _____ con sede a _____ Via _____
_____ cod. fiscale _____, per
l'affidamento del contratto assicurativo a copertura del rischio, **Tutela Giudiziaria** della Città di CAVE, per il
periodo di assicurazione decorrente dalle ore 24.00 del **30.11.2020** alle ore 24.00 del **30.11.2022**

Offre

Parametro di calcolo del premio di polizza	Tasso lordo pro-mille	Premio annuo lordo	Premio minimo acquisito
retribuzioni € 1.060.000,00	_____	€ _____	SI

Timbro e firma leggibile
dell'Agente della Compagnia munito di procura

Data _____ Luogo _____



COMUNE DI CAVE

ROMA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

17/08/2020

Progressivo	Data	Oggetto
76 0002	17/08/2020	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2020/2022 - APPROVAZIONE CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA, BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio Codice bilancio N.O.	Fornitore	Descrizione
2021	344	2021	0	19.000,00 1.01.02.03.00 01.02.1		Premi di assicurazione:incendi, furti e resp.civ.
	Cod. Siope	1306				
	CIG	8403160AFE				
2022	344	2022	0	19.000,00 1.01.02.03.00 01.02.1		Premi di assicurazione:incendi, furti e resp.civ.
	Cod. Siope	1306				
	CIG	8403160AFE				
2022	344	2022	0	1.308,00 1.01.02.03.00 01.02.1		Premi di assicurazione:incendi, furti e resp.civ.
	Cod. Siope	1306				
	CIG	8403177906				
2021	344	2021	0	1.308,00 1.01.02.03.00 01.02.1		Premi di assicurazione:incendi, furti e resp.civ.
	Cod. Siope	1306				
	CIG	8403177906				
2021	344	2021	0	1.200,00 1.01.02.03.00 01.02.1		Premi di assicurazione:incendi, furti e resp.civ.
	Cod. Siope	1306				
	CIG	840318821C				

Progressivo	Data	Oggetto
76 0002	17/08/2020	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2020/2022 - APPROVAZIONE CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA, BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI.

2022	344 2022 0 Cod. Siope 1306 CIG 840318821C	1.200,00 1.01.02.03.00 01.02.1	Premi di assicurazione:incendi, furti e resp.civ.
2022	344 2022 0 Cod. Siope 1306 CIG 84031903C2	3.840,00 1.01.02.03.00 01.02.1	Premi di assicurazione:incendi, furti e resp.civ.
2021	344 2021 0 Cod. Siope 1306 CIG 84031903C2	3.840,00 1.01.02.03.00 01.02.1	Premi di assicurazione:incendi, furti e resp.civ.
2021	344 2021 0 Cod. Siope 1306 CIG 8403199B2D	4.800,00 1.01.02.03.00 01.02.1	Premi di assicurazione:incendi, furti e resp.civ.
2022	344 2022 0 Cod. Siope 1306 CIG 8403199B2D	4.800,00 1.01.02.03.00 01.02.1	Premi di assicurazione:incendi, furti e resp.civ.
2022	344 2022 0 Cod. Siope 1306 CIG 8403145E9C	23.480,81 1.01.02.03.00 01.02.1	Premi di assicurazione:incendi, furti e resp.civ.
2021	344 2021 0 Cod. Siope 1306 CIG 8403145E9C	23.480,81 1.01.02.03.00 01.02.1	Premi di assicurazione:incendi, furti e resp.civ.
2021	344 2021 2 CIG 8403145E9C	2.000,00 1.01.02.03.00 01.02.1	SPESE PER RISARCIMENTI DANNI

Progressivo	Data	Oggetto
76 0002	17/08/2020	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2020/2022 - APPROVAZIONE CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA, BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI.

2022	344 2022 2 CIG 8403145E9C	2.000,00 1.01.02.03.00 01.02.1	SPESE PER RISARCIMENTI DANNI
2022	63 2022 0 Cod. Siope 1329 CIG 8403145E9C	3.519,19 1.01.03.03.00 01.03.1	Spese assistenza software
2021	63 2021 0 Cod. Siope 1329 CIG 8403145E9C	3.519,19 1.01.03.03.00 01.03.1	Spese assistenza software
2021	61 2021 0 Cod. Siope 1332 CIG 840321478F	3.000,00 1.01.03.03.00 01.03.1	Spese varie di gestione
2022	61 2022 0 Cod. Siope 1332 CIG 840321478F	3.000,00 1.01.03.03.00 01.03.1	Spese varie di gestione
2022	63 2022 0 Cod. Siope 1329 CIG 840321478F	3.000,00 1.01.03.03.00 01.03.1	Spese assistenza software
2021	63 2021 0 Cod. Siope 1329 CIG 840321478F	3.000,00 1.01.03.03.00 01.03.1	Spese assistenza software

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

130.296,00



CITTA' DI CAVE

DISCIPLINARE DI GARA
per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura di rischi vari,
per il periodo 30.11.2020 / 30.11.2022, suddivisa in lotti funzionali

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Mario Sicignano

1. STAZIONE APPALTANTE

Città di Cave - Sede legale: Piazza G. Garibaldi 6, 00033 Cave - www.comune.cave.rm.it - Tel. 06/9500081 - Fax 06/9581363 – PEC: protocollocave@pec.actalis.it - Responsabile del Procedimento: Dott. Mario Sicignano

2. PROCEDURA DI GARA

Proceduta aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Oggetto della prestazione è l'affidamento, mediante procedura aperta, delle coperture assicurative (C.P.V. 66510000-8 Servizi assicurativi) dei rischi indicati per singolo lotto, da aggiudicarsi alla Società che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Lotto	Descrizione della prestazione rischio da affidare	CIG	Premio annuo lordo
1	All Risks Danni ai Beni	8403160AFE	€ 19.000,00
2	Infortuni Cumulativa	8403177906	€ 1.308,00
3	Danni ai veicoli non di proprietà (Kasko)	840318821C	€ 1.200,00
4	RCA – ARD (Libro Matricola)	84031903C2	€ 3.840,00
5	RC Patrimoniale (colpa lieve)	8403199B2D	€ 4.800,00,00
6	RCTO (RC Generale)	8403145E9C	€ 29.000,00
7	Tutela Legale (colpa lieve)	840321478F	6.000,00
Totale annuo			€ 65.148,00

per un importo complessivo per l'intera durata contrattuale pari ad € 146.583,00 (centoquarantaseimilacinquecentoottantatre/00), compresa l'eventuale proroga di mesi 3 (tre).

4. DURATA DEL CONTRATTO

A decorrere dalle ore 24.00 del 30.11.2020 con scadenza alle ore 24.00 del 30.11.2022, prorogabile per un periodo di mesi 3 (tre), senza tacito rinnovo.

5. LINGUA

L'istanza di ammissione alla gara, la dichiarazione sostitutiva, l'offerta economica ed i restanti allegati previsti dal presente disciplinare dovranno essere redatti in lingua italiana utilizzando gli appositi modelli allegati al presente disciplinare. La documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana.

6. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nel capitolato d'oneri e dovranno essere riportati integralmente nella polizza dalla Società aggiudicataria, ad eccezione delle modifiche che saranno ritenute ammissibili e che saranno quindi inserite nel testo di polizza.

Le condizioni di garanzie richieste, che dovranno regolare il futuro contratto, sono indicate nei capitolati d'oneri.

7. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

I rapporti fra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria sono regolati da:

- condizioni contenute nel disciplinare di gara;
- condizioni contenute nel capitolato d'oneri, eventualmente integrate dalle variazioni presentate in sede di offerta;
- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- disciplina contenuta nel Codice Civile.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata tramite procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

E' possibile presentare offerta per uno o più lotti. L'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. E' prevista la possibilità di aggiudicazione separata. L'offerta dovrà essere formulata separatamente per ciascun lotto. L'offerta dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per i singoli lotti non saranno prese in considerazione. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta purché valida.

Relativamente ai lotti, **sono ammesse varianti peggiorative con il numero massimo di 6, e fermo il conseguimento del punteggio minimo di ammissione di 32 punti.**

Sono altresì ammesse varianti migliorative con il numero di 6, per un totale di massimo 30 punti complessivi, con conseguente assegnazione del massimo punteggio attribuibile previsto per varianti di merito tecnico (80 punti).

Infine, l'accettazione integrale del Capitolato di polizza, senza variazione alcuna, comporterà l'attribuzione automatica del punteggio base previsto per l'offerta tecnica, ossia 50 punti.

Si precisa che, **pena l'esclusione**, le varianti dovranno essere indicate compilando, per il lotto di riferimento, la Scheda di Offerta Tecnica. Pertanto:

1. non è ammessa la sostituzione integrale del capitolato di gara;
2. non è ammessa la presenza di allegati sostitutivi della Scheda di Offerta Tecnica.

L'offerta economica dovrà obbligatoriamente essere redatta sul modulo di Offerta economica (ed eventuali allegati da questa richiamati), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'offerta tecnica, redatta con le modalità indicate al successivo punto 10 "Modalità di presentazione dell'offerta" al punto "Offerta tecnica – Busta Elettronica B", **DOVRÀ ESSERE PRESENTATA SIA NEL CASO DI VARIANTI SIA NEL CASO DI ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO D'ONERI DI RIFERIMENTO.**

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., valutabile secondo gli elementi di seguito indicati ("Merito tecnico" e "Merito economico"). Saranno applicati i seguenti parametri di valutazione:

Parametro	Punteggio massimo
A) Merito tecnico (varianti)	80 punti
B) Merito economico (prezzo)	20 punti
Totale	100 punti

A) MERITO TECNICO (punteggio massimo 80 punti)

Verrà attribuito un punteggio base di 50 punti qualora la proposta di polizza sia aderente rispetto alle specifiche tecniche del capitolato d'oneri di riferimento. Detto punteggio verrà aumentato, o diminuito, sommando, o sottraendo, i punti attribuiti alle eventuali varianti apposte fino ad eventuale un punteggio complessivo di 80 punti.

Non saranno comunque ammesse offerte che non raggiungano, per quanto concerne il punto in esame (MERITO TECNICO), un punteggio minimo di 32, ancorché il numero delle varianti presentate sia pari e/o inferiore a 6. In tale caso l'offerta verrà esclusa.

B) MERITO ECONOMICO (punteggio massimo 20 punti)

L'attribuzione del punteggio sarà eseguita secondo la seguente formula:

$$P_o = 30 \times C_m / C_o$$

dove

P_o è il punteggio da attribuire all'offerta in esame

C_m è il prezzo minimo fra tutte le offerte valide presentate

C_o è il prezzo offerto dalla ditta in esame

N.B. Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola – NON SARANNO AMMESSE OFFERTE ECONOMICHE PARI O SUPERIORI ALLA BASE D'ASTA.

9. IMPRESE AMMESSE A PARTECIPARE – CAPACITÀ ECONOMICA/ FINANZIARIA E TECNICA E ISTITUTO DELLA COASSICURAZIONE (ART. 1911 CODICE CIVILE ITALIANO)

Possono partecipare alla gara:

- a) soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di assicurazione nei rami previsti, aventi sede legale in Italia oppure, se stranieri, aventi autorizzazione ad operare nel territorio italiano, regolarmente costituiti da

almeno 3 (tre) anni alla data del 30/06/2020;

- b) soggetti che abbiamo effettuato, nel triennio precedente (2017/2018/2019), una raccolta totale di premi risultante dai relativi bilanci non inferiore ad € 150.000.000,00 nel ramo danni (inclusa RCA);
- c) soggetti che dimostrino di essere in possesso di idonea capacità tecnica consistente nell'aver realizzato, nel triennio precedente (2017/2018/2019), almeno 10 servizi assicurativi analoghi per tipologia di rischio a quelli della presente gara a favore di enti pubblici e pubbliche amministrazioni.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'articolo 1911 del Codice Civile Italiano, alle seguenti condizioni:

- ❑ deve essere obbligatoriamente sottoscritto il 100% del rischio dalla data di effetto del contratto;
- ❑ l'istanza di ammissione alla gara (allegato A) dovrà essere presentata da ciascuna impresa partecipante al riparto di assicurazione con indicazione della rispettiva quota di ritenzione del rischio;
- ❑ i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti al riparto di assicurazione. Pertanto la dichiarazione sostitutiva (allegato B) dovrà essere presentata da ciascuna impresa partecipante al riparto di assicurazione;
- ❑ l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da ciascuna impresa partecipante al riparto di assicurazione con indicazione della rispettiva quota di ritenzione del rischio;
- ❑ l'offerta tecnica potrà essere sottoscritta anche dalla sola delegataria;
- ❑ i requisiti di capacità economica / finanziaria e tecnica di cui alle precedenti lettere a) – b) – c) – del presente punto 9 dovranno essere posseduti dalla compagnia delegataria per una quota pari ad almeno il 50%, mentre le altre coassicuratrici dovranno possedere una quota pari al 25% del requisito richiesto;
- ❑ la Delegataria dovrà mantenere una quota di rischio non inferiore al 50% e ciascuna Società coassicuratrice non potrà avere quota superiore a quella detenuta dalla Delegataria;
- ❑ la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al riparto di coassicurazione e sottoscritta da ciascuno dei componenti medesimi. Il beneficio alla riduzione, come disciplinato dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sarà riconosciuto solo se tutte le imprese risultino in possesso della certificazione di qualità.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno inviare una PEC all'indirizzo PEC istituzionale del Comune, avente come oggetto il nominativo dell'impresa offerente, e recante l'indicazione ***"Procedura aperta per l'appalto servizi assicurativi"***. Tale PEC dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione**:

- ❑ una busta elettronica (file in formato p7m firmato digitalmente), recante l'intestazione del mittente e contrassegnata dalla dicitura: ***"A - Documentazione amministrativa"***;
- ❑ tante buste elettroniche (file in formato p7m firmato digitalmente), quanti sono i lotti a cui si intende partecipare. Ciascuna di tali buste dovrà recare l'intestazione del mittente e dovrà essere contrassegnata dalla dicitura: ***"B - Offerta tecnica lotto _____"*** (indicare il lotto per cui si presenta l'offerta). **ATTENZIONE:** tale busta, con all'interno la documentazione prevista, **dovrà essere sempre inserita sia nel caso di presentazione di proposte di variante che nel caso di accettazione integrale del capitolato d'oneri di riferimento**;
- ❑ tante buste elettroniche (file in formato p7m firmato digitalmente), quanti sono i lotti a cui si intende partecipare. Ciascuna di tali buste dovrà recare l'intestazione del mittente e dovrà essere contrassegnata dalla dicitura: ***"C - Offerta economica lotto _____"*** (indicare il lotto per cui si presenta l'offerta).

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA ELETTRONICA A

La prima busta, contrassegnata dalla dicitura ***"A - Documentazione amministrativa"*** dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

1. **istanza di ammissione** per la partecipazione alla presente procedura (**allegato A**), sottoscritta dal legale rappresentante della Compagnia o agente della stessa munito di procura, in questo ultimo caso occorrerà allegare copia della procura conferita all'Agente. In caso di ricorso all'istituto della coassicurazione (ex art. 1911 codice civile italiano), la predetta istanza dovrà essere presentata da tutte le Compagnie partecipanti al riparto di assicurazione (Delegataria e Coassicuratrici) fermo quanto indicato al precedente punto 9;
2. **dichiarazione sostitutiva** di certificazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (**allegato B**) compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante o agente munito di procura unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 445/2000). Nel caso di sottoscrizione da parte di Agente occorrerà allegare copia della procura conferita. In caso di ricorso all'istituto della coassicurazione (ex art. 1911 codice civile italiano), la predetta dichiarazione dovrà essere presentata da tutte le Compagnie partecipanti al riparto di assicurazione (Delegataria e Coassicuratrici);
3. **dichiarazione di idoneità morale** da compilarsi da parte di ciascun legale rappresentate/procuratore speciale dell'impresa offerente (**allegato C**). In caso di ricorso all'istituto della coassicurazione (ex art. 1911 codice civile italiano), la predetta dichiarazione dovrà essere presentata da tutte le Compagnie partecipanti al riparto di assicurazione (Delegataria e Coassicuratrici);
4. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP;
5. **garanzia provvisoria**. Secondo le prescrizioni di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, i concorrenti dovranno presentare, per ciascun lotto per il quale presentano offerta, garanzia provvisoria per le somme sotto indicate, pari al 2% dell'importo a base d'asta:

Lotto	Descrizione	Importo garanzia provvisoria
1	All Risks Danni ai Beni	€ 855,00
2	Infortuni Cumulativa	€ 58,86
3	Danni ai veicoli non di proprietà (Kasko)	€ 54,00
4	RCA – ARD (Libro Matricola)	€ 172,80
5	RC Patrimoniale	€ 216,00
6	RCTO (RC Generale)	€ 1.305,00
7	Tutela Legale	€ 270,00

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di Città di Cave;

□ fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in contanti, in assegni circolari, con bonifico. In quest'ultimo caso, il versamento dovrà essere effettuato sul conto di tesoreria intestato alla Città di Cave, i cui estremi saranno comunicati previa richiesta scritta da inoltrare alla Città di Cave, mezzo pec all'indirizzo protocollocave@pec.actalis.it. E' onere del concorrente predisporre le necessarie operazioni bancarie in modo tale che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'importo corrispondente alla garanzia risulti versato sul conto corrente indicato dalla Città di Cave.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- fare espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1657 comma 2 del codice civile;
 - c. l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Città di Cave;
- essere conforme agli schemi tipi approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La cauzione provvisoria dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuto ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto all'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione agli altri concorrenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per fruire di dette riduzioni il concorrente dovrà segnalare e documentare nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di ricorso all'istituto della coassicurazione, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al riparto di coassicurazione e sottoscritta da ciascuno dei componenti medesimi. Il beneficio alla riduzione, come disciplinato dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sarà riconosciuto solo se tutte le imprese risultino in possesso della certificazione prevista.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria -a condizione che la stessa sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta-, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

OFFERTA TECNICA – BUSTA ELETTRONICA B

Ciascuna delle buste relative al lotto cui si intende partecipare (una per ogni lotto per cui si intende presentare offerta), contrassegnata dalla dicitura ***“B - Offerta tecnica relativa al lotto n. ____”*** dovrà contenere:

□ **Scheda Offerta Tecnica del capitolo d'oneri di riferimento** ed eventuale indicazioni della varianti, da

redigersi sul modello allegato in calce al capitolato, sottoscritta dal legale rappresentate o agente della compagnia munito di procura. **DA COMPLETARE E INSERIRE SEMPRE SIA IN CASO DI ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO D'ONERI DI RIFERIMENTO CHE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI VARIANTI.**

In caso di ricorso all'istituto della coassicurazione il modello/dichiarazione di cui sopra potrà essere sottoscritto anche solo dalla compagnia delegataria.

OFFERTA ECONOMICA – BUSTA ELETTRONICA C

Ciascuna delle buste relative al lotto cui si intende partecipare (una per ogni lotto per cui si intende presentare offerta), contrassegnata dalla dicitura **“C - Offerta economica relativa al lotto n. ____”** dovrà contenere, **pena l'esclusione dalla gara:**

- **l'offerta economica**, da redigersi sul modello allegato in calce ad ogni capitolato d'oneri, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate o agente munito di procura.

In caso di ricorso all'istituto della coassicurazione l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da ciascuna impresa partecipante al riparto di assicurazione con indicazione della rispettiva quota di ritenzione del rischio.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Città di Cave assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La PEC contenente l'offerta economica, l'offerta tecnica e la documentazione amministrativa dovrà pervenire, **a pena di esclusione**, presso la PEC istituzionale dell'Ente

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30/09/2020

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti.

Orario di apertura uffici	<u>Martedì e venerdì</u>
	dalle ore 9.00 alle ore 12,30
	<u>Giovedì</u>
	Dalle ore 15:30 alle ore 17:30

12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si terrà presso la sede del Comune in Piazza Garibaldi n. 6 – Cave (RM); alle sedute pubbliche, **in osservanza delle vigenti norme “anti Covid”, potrà partecipare un solo rappresentante, munito di**

procura, di ciascuna Società Offerente, e solo previa comunicazione a mezzo PEC del nominativo (corredato da copia dei documenti di identità), almeno 3 giorni lavorativi antecedenti le date delle sedute.

Il giorno 01/10/2020 alle ore 10:00, si procederà:

- ❑ a verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
- ❑ a prendere atto dei plichi pervenuti entro il termine fissato ed a verificarne l'integrità, escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara;
- ❑ alla constatazione della presenza nel plico della **BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, della/e **BUSTA/E B "OFFERTA TECNICA"** e **BUSTA/E C "OFFERTA ECONOMICA"**;
- ❑ all'apertura della **BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** per la verifica della documentazione amministrativa e all'ammissione alla gara dei concorrenti che risulteranno in regola;
- ❑ nella stessa data o in altra che sarà comunicata mezzo pec, all'apertura della **BUSTA/E B "OFFERTA TECNICA"** per la verifica della documentazione in essa contenuta.

La procedura di gara avrà inizio all'ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle Società partecipanti sia presente. Si potrà procedere, ai sensi dell'articolo 85 c. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a richiedere ai concorrenti di completare e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.

b) Seconda fase, in seduta riservata

- ❑ Espletata la fase del controllo formale, si procederà, in seduta riservata, all'esame e valutazione della documentazione contenuta nella/e **"BUSTA/E B "OFFERTA TECNICA"**, per i soli concorrenti che abbiano presentato documentazione regolare e completa, al fine di attribuire il punteggio secondo le modalità indicate al precedente punto 8, arrivando a determinare una graduatoria provvisoria.

Si potrà procedere, ai sensi dell'articolo 85 c. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.s.mm.ii. a richiedere ai concorrenti di completare e/o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate e delle varianti inserite, con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.

c) Terza fase, in seduta pubblica

Successivamente alla seduta riservata di verifica delle offerte tecniche, o in altra data comunicata a mezzo PEC, previa lettura dei punteggi ottenuti per la parte tecnica, avrà luogo l'apertura della/e **BUSTA/E C "OFFERTA ECONOMICA"**, cui seguirà, l'attribuzione del punteggio in base alle modalità indicate al precedente punto 8.

Si procederà quindi alla predisposizione della graduatoria sommando per ciascun concorrente i punteggi delle rispettive offerte tecniche ed economiche e alla formulazione della graduatoria provvisoria.

In caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà alla rinegoziazione delle offerte e, in caso di esito negativo di detta negoziazione, al sorteggio.

Si formulerà quindi la graduatoria finale, con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e conseguente aggiudicazione provvisoria.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 c. 13 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso l'utilizzo del sistema AVC Pass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6 bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta

delibera.

L'aggiudicazione sarà immediatamente valida e vincolante per il concorrente vincitore, mentre lo diverrà per la Città di Cave solo dopo l'espletamento degli accertamenti di rito.

13. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della Città di Cave procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Verranno escluse, ai sensi dell'art. 97 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino nel complesso inaffidabili.

In caso di esclusione dell'offerta ritenuta anomala, verrà disposta un'ulteriore seduta pubblica per la comunicazione dell'esito negativo della verifica dell'offerta.

14. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Comportano l'esclusione dalla gara le seguenti circostanze / eventi:

- la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la sussistenza di condizioni ostative di cui all'art. 10 della Legge 575/1965 ss.mm.ii.;
- l'inosservanza dalla lex specialis di gara.

15. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione sarà efficace ed in via definitiva soltanto dopo che la Città di Cave avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario, circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Stante quanto sopra ed in riferimento a quanto disciplinato dai capitolati d'oneri oggetto della gara, l'aggiudicatario di ciascun lotto si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24 della data di decorrenza, anche in pendenza dell'aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione delle polizze.

16. OSSERVANZA LEGGE 136/2010

L'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto e, in particolare, a utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati al presente appalto, effettuando tutti i relativi movimenti finanziari su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.

L'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla Città di Cave gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per il presente appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi e, successivamente, ogni modifica relativa ai dati comunicati. Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, lo stesso si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del

medesimo art. 3.

17. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente specificati dalla Città di Cave, dovrà provvedere ad espletare quanto segue:

- ❑ costituzione della garanzia definitiva, entro il termine di 7 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, stabilita, secondo il Capitolato d'oneri, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto d'appalto; tale importo potrà variare ai sensi di quanto previsto agli artt. 93 c. 7 e 103 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia definitiva potrà essere costituita:
 - con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
 - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Città di Cave.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 2) fare espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - c. l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Città di Cave.

- ❑ comunicazione del conto corrente bancario/postale su cui verranno effettuati i pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 163/2010.
- ❑ per le imprese non residenti o senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n.633/72.
- ❑ Pagamento e/o rifusione alla Città di Cave delle spese sostenute dall'Ente per la pubblicazione della gara e di tutti gli atti connessi, consecutivi, complementari. Tale pagamento/rifusione sarà ripartito pro-quota tra tutti gli aggiudicatari dei vari lotti.

In caso di Coassicurazione, la documentazione sopradescritta dovrà essere prodotta secondo le specifiche modalità che verranno indicate dal Città di Cave.

18. FINANZIAMENTO

L'affidamento dei servizi oggetto del presente disciplinare è finanziato con mezzi di bilancio.

19. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio di polizza verrà corrisposto in rate annuali.

20. CESSIONE

E' vietata la cessione del servizio assicurativo.

21. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è da considerarsi valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

22. COLLABORAZIONE BROKER

La Città di Cave si avvale della collaborazione della società di brokeraggio assicurativo Inser Spa [Filiale Centro Italia, Piazza Martiri della Libertà 21 – 02047 Poggio Mirteto (RI) – Tel. 0765 / 388661 – Fax. 0765 / 441647]. Si precisa che la remunerazione del Broker è a carico dell'aggiudicatario e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi.

23. CHIARIMENTI

I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti per iscritto mediante posta elettronica all'indirizzo protocollocave@pec.actalis.it, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi entro il giorno 23/09/2020. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Ai sensi dell'art. 74 c. 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le risposte ai quesiti verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi entro il 25/09/2020_, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito www.comune.cave.rm.it e comunicate mezzo pec all'indirizzo indicato nella richiesta.

I concorrenti dovranno prendere visione di tutte le risposte ai quesiti formulati in relazione alla presente gara, accertarli e tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta indipendentemente dal fatto che ne abbiano presentato richiesta, dichiarandone la visione e l'integrale accettazione nella dichiarazione sostitutiva da inserire nella Busta Elettronica A – Documentazione Amministrativa.

24. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 c. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora resi all'indirizzo PEC protocollocave@pec.actalis.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC e, per i soli concorrenti aventi sede in altri Stati membri, posta elettronica ordinaria o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Città di Cave; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

25. PRECISAZIONI

- Trascorso il termine fissato per la presentazione non sarà riconosciuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
- Non si procederà all'apertura ed all'esame dei plichi che non risultino pervenuti, con le modalità descritte nel presente disciplinare, entro il termine fissato;
- Non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- La partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate.

La Città di Cave si riserva:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte ottenga il punteggio tecnico minimo (32);
- di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte presentate con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni;
- di non procedere all'aggiudicazione nel caso di offerte non compatibili rispetto alla disponibilità di bilancio della Città di Cave;
- di sospendere, prorogare, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico.

26. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA CITTÀ DI CAVE

Trova applicazione al presente appalto quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, compreso l'allegato "Linee guida in materia di appalti, forniture e servizi", approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 9 in data 30/01/2018 e pubblicato sul sito www.comune.cave.rm.it.

27. TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati saranno trattati, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

28. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni normative e comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia e al Codice Civile.

Allegati	-	Modello per l'offerta tecnica - <i>da inserire sempre busta B Offerta Tecnica</i>
	-	Modello per l'offerta economica - <i>da inserire busta B Offerta Economica</i>
	A	Istanza di ammissione alla gara - <i>da inserire busta A Documentazione Amministrativa</i>
	B	Dichiarazione sostitutiva gara - <i>da inserire busta A Documentazione Amministrativa</i>
	C	Dichiarazione di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun legale rappresentate / procuratore speciale dell'impresa - <i>da inserire busta A Documentazione Amministrativa</i>

Il Responsabile del II
Dipartimento
Dott.ssa Alessandra Galizia